

ASSEMBLEA COSTITUENTE DELLA BOLIVIA

NUOVA COSTITUZIONE POLITICA DELLO STATO



CONGRESSO NAZIONALE

OTTOBRE 2008

Traduzione a cura dell'Associazione A Sud
Marzo 2009



www.asud.net

Si ringraziano Federica Fallarino e Federica Amici.

PREAMBOLO

In tempi immemorabili si innalzarono montagne, si formarono fiumi e laghi. La nostra Amazzonia, il chaco, l'altipiano e le nostre pianure e valli si coprono di verde e di fiori. Abbiamo popolato questa sacra Madre Terra con volti differenti, comprendendo la pluralità delle cose e la nostra diversità in quanto esseri umani e culture. In questo modo si sono formati i nostri popoli, e mai abbiamo compreso il razzismo che abbiamo sofferto sin dai tempi luttuosi della colonizzazione né mai lo comprenderemo.

Il popolo boliviano, di comporizione plurale, dalla profondità della storia, ispirato dalle lotte del passato, dalla resistenza indigena anticoloniale, dall'indipendenza, dalle lotte popolari per la liberazione, dalle manifestazioni indigene, sociali e sindacali, dalle guerre per l'acqua e di ottobre, dalle lotte per la terra e il territorio, e accompagnati dalla memoria dei nostri martiri, costruisce un nuovo Stato.

Uno Stato basato sul rispetto e sull'uguaglianza tra tutti, con principi di sovranità, dignità, complementarità, solidarietà, armonia e equità per ciò che riguarda la distribuzione e la redistribuzione del prodotto sociale, in cui predomini la ricerca del vivere bene; rispettando la pluralità economica, sociale, giuridica, politica e culturale degli abitanti di questa terra; in convivenza collettiva e con accesso all'acqua, al lavoro, all'educazione, alla salute e ad una casa per tutti.

Lasciamo nel passato lo stato coloniale, repubblicano e neoliberale. Accettiamo la storica sfida di costruire collettivamente lo Stato Sociale Unitario di Diritto Plurinazionale Comunitario, che integra e articola le intenzioni di avanzare verso una Bolivia democratica, produttiva, portatrice e ispiratrice di pace, impegnata nello sviluppo integrale e nell'autodeterminazione dei popoli.

Noi, donne e uomini, attraverso la Asamblea Constituyente e con l'originario potere del popolo, esprimiamo il nostro impegno per l'unità e l'integrità del Paese.

Adempiendo al mandato dei nostri popoli, con la forza della nostra Pachamama e con l'aiuto di Dio, rifondiamo la Bolivia.

Onore e gloria ai martiri dell'impresa costituente e liberatrice, che hanno reso possibile questa nuova storia.

PRIMA PARTE
Basi fondamentali dello Stato
Diritti, doveri e Garanzie

TITOLO I
BASI FONDAMENTALI DELLO STATO

CAPITOLO I
MODELLO DI STATO

Articolo 1 La Bolivia si costituisce come Stato Sociale Unitario di Diritto Plurinazionale Comunitario, libero, indipendente, sovrano, democratico, interculturale, decentralizzato e con autonomie. La Bolivia si fonda sulla pluralità e sul pluralismo politico, economico, giuridico, culturale e linguistico, all'interno del processo di integrazione del Paese.

Articolo 2 Data l'esistenza precoloniale delle nazioni e popoli indigeni contadini originari, e il loro dominio ancestrale sul proprio territorio, si garantisce la loro autodeterminazione nella cornice dell'unità dello Stato, che consiste nel loro diritto all'autonomia, all'autogoverno, alla cultura, al riconoscimento delle loro istituzioni e al consolidamento delle loro entità territoriali, in accordo con questa Costituzione e con la legge.

Articolo 3 La nazione boliviana è costituita dalla totalità delle boliviane e dei boliviani, dalle nazioni e popoli indigeni originari, contadini e dalle comunità interculturali e afroboliviane, che congiuntamente costituiscono il popolo boliviano.

Articolo 4 Lo Stato rispetta e garantisce la libertà di religione e di credo spirituale, in accordo con le loro cosmovisioni. Lo Stato è indipendente dalla religione.

Articolo 5 I. Sono lingue ufficiali dello Stato il casigliano e tutte le lingue delle nazioni e popoli indigeni originari contadini, che sono: ayamara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimàn, ese ejja, guarani, guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionò, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré e zamuco.

II. Il Governo plurinazionale e i governi dei dipartimenti devono usare almeno due lingue ufficiali. Uno di questi deve essere il casigliano, e l'altro si deciderà considerando l'uso, la convenienza, le circostanze, le necessità, e le preferenze dell'intera popolazione o del territorio in questione. Gli altri governi autonomi devono usare le lingue proprie del loro territorio, e una di queste deve essere il castigliano.

Articolo 6 I. La capitale della Bolivia è Sucre.

II: I simboli dello Stato sono la bandiera tricolore rossa, gialla e verde; l'inno boliviano; lo scudo; la wiphala¹; la coccarda; il fiore della cantuta; il fiore del patujú.

CAPITOLO SECONDO
PRINCIPI, VALORI E FINI DELLO STATO

Articolo 7 La sovranità risiede nel popolo boliviano, si esercita in forma diretta e delegata. Da questa emanano, per delega, le funzioni e le attribuzioni degli organi del potere pubblico; è inalienabile e imprescrittibile.

Articolo 8 I. Lo Stato assume e promuove come principi etici e morali della società plurale: *ama qhilla, ama llulla, ama suwa* (non essere pigro, non essere bugiardo, non essere ladro), *suma qamaña* (vivere bene), *ñandereko* (vita armoniosa), *teko kavi* (buona vita), *ivi maraei* (terra senza male) e *qhapaj ñan* (cammino o vita nobile).

II. lo Stato si regge sui valori di unità, uguaglianza, inclusione, dignità, libertà, solidarietà, reciprocità, rispetto, complementarità, armonia, trasparenza, equilibrio, uguaglianza di opportunità, equità sociale e di genere nella partecipazione; benessere comune, responsabilità, giustizia sociale, distribuzione e redistribuzione dei prodotti e dei beni sociali per vivere bene.

Articolo 9 Sono fini e funzioni essenziali dello Stato, oltre a quelli stabiliti dalla Costituzione e dalla legge:

1. Costituire una società giusta e armoniosa, messa alla prova con la decolonizzazione, senza discriminazione né sfruttamento, con piena giustizia sociale, per consolidare le identità plurinazionali.

2. Garantire il benessere, lo sviluppo, la sicurezza e la protezione e la uguale dignità tra le persone, le nazioni, i popoli e le comunità, e favorire il rispetto reciproco e il dialogo interculturale e plurilingue.

3. Affermare e consolidare l'unità del Paese, e preservare come patrimonio storico e umano la diversità plurinazionale.

4. Garantire l'attuazione dei principi, valori, diritti, e doveri riconosciuti e consacrati in questa Costituzione

5. Garantire l'accesso delle persone all'educazione, alla salute e al lavoro

6. Promuovere e garantire l'utilizzo responsabile e pianificato delle risorse naturali e stimolarne l'industrializzazione, attraverso lo sviluppo e il rafforzamento della base produttiva nei suoi diversi dimensioni e livelli così come la conservazione dell'ambiente, per il benessere delle generazioni attuali e future.

Articolo 10 I. La Bolivia è uno stato pacifista, che promuove la cultura della pace e il diritto alla pace, così come la cooperazione tra i popoli della regione e del mondo, con i fine di contribuire alla conoscenza reciproca, allo sviluppo equo e alla promozione dell'intercultura, con pieno rispetto della sovranità degli Stati.

II. La Bolivia rifiuta ogni guerra di aggressione come strumento di soluzione dei conflitti tra Stati e si riserva il diritto di legittima difesa in caso di un'aggressione che comprometta l'indipendenza e l'integrità dello Stato.

III. Si proibisce l'installazione di basi militari straniere in territorio boliviano.

CAPITOLO TERZO
SISTEMA DI GOVERNO

Articolo 11 I. La Repubblica di Bolivia adotta per come forma di governo la democrazia partecipativa, rappresentativa e comunitaria, con parità di condizione tra donne e uomini.

II. La democrazia si esercita nelle seguenti forme, che saranno definite dalla legge:

1. Diretta e partecipativa, per mezzo del referendum, l'iniziativa legislativa cittadina, la revoca del mandato, l'assemblea, le giunte di governo (cabildos) e la consultazione previa. L'Assemblea e la giunta di governo avranno carattere deliberativo, conformemente alla legge.

2. Rappresentativa, per mezzo dell'elezione di rappresentanti a suffragio universale, diretto e segreto, secondo la legge.

3. Comunitaria, per mezzo dell'elezione, designazione o nomina di autorità o rappresentanti attraverso norme e procedimenti propri delle nazioni e dei popoli indigeni originari contadini, secondo la legge.

Articolo 12 I. Lo Stato si organizza e struttura il suo potere pubblico attraverso gli organi Legislativo, Esecutivo, Giudiziario e Elettorale. L'organizzazione dello Stato si fonda sull'indipendenza, separazione, coordinazione e cooperazione di questi organi.

II. Sono funzioni dello Stato il Controllo, la Difesa della Società e la Difesa dello Stato.

III. Le funzioni degli organismi pubblici non possono essere riunite in un solo organismo, né possono essere delegate tra loro.

TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI E GARANZIE

CAPITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13 I. I diritti riconosciuti da questa Costituzione sono inviolabili, universali, interdipendenti, indivisibili e progressivi. Lo Stato ha il dovere di promuoverli, proteggerli

¹ Bandiera delle nazionalità indigene

e rispettarli.

II. I diritti sanciti da questa Costituzione non dovranno intendersi come negazione di altri diritti non sanciti.

III. La classificazione dei diritti stabiliti in questa Costituzione non determina nessuna gerarchia o superiorità di alcuni diritti rispetto ad altri.

IV. I trattati e convenzioni internazionali ratificati dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale, che riconoscono i diritti umani e proibiscono la loro limitazione durante lo stato d'emergenza, prevalranno nell'ordine interno. I diritti e i doveri consacrati in questa Costituzione saranno interpretati in conformità con i Trattati internazionali sui diritti umani ratificati dalla Bolivia.

Articolo 14 I. Ogni essere umano ha personalità e capacità giuridica secondo la legge, e gode dei diritti riconosciuti da questa Costituzione, senza alcuna distinzione.

II. Lo Stato proibisce e sanziona ogni tipo di discriminazione basata su sesso, colore, età, orientamento sessuale, identità di genere, origine, cultura, nazionalità, cittadinanza, lingua, credo religioso, ideologia, affiliazione politica o filosofica, stato civile, condizione economica e sociale, tipo di occupazione, livello di istruzione, disabilità, gravidanza o oltre che abbiano l'obiettivo di annullare o danneggiare il riconoscimento, il godimento, o l'esercizio, in condizioni di uguaglianza, dei diritti di ogni persona.

III. Lo Stato garantisce a tutte le persone e le collettività, senza alcuna discriminazione, il libero e efficace esercizio dei diritti stabiliti in questa Costituzione, e nelle leggi e trattati internazionali sui diritti umani.

IV. Nell'esercizio dei diritti, nessuno sarà obbligato a fare ciò che la Costituzione o le leggi non ordinano, né a privarsi di ciò che queste non proibiscono.

V. Le leggi boliviane si applicano a tutte le persone, naturali o giuridiche, boliviane o straniere, all'interno del territorio boliviano.

VI. Le straniere e gli stranieri in territorio boliviano hanno i diritti e devono compiere i doveri stabiliti nella Costituzione, eccetto per le restrizioni che questa contenga.

CAPITOLO SECONDO DIRITTI FONDAMENTALI

Articolo 15 I. Ogni persona ha diritto alla vita e all'integrità fisica, psicologica e sessuale. Nessuno sarà torturato, né soffrirà trattamenti crudeli, inumani, degradanti o umilianti. Non esiste la pena di morte.

II. Tutte le persone, in particolare le donne, hanno diritto a non soffrire violenze fisiche, sessuali o psicologiche, sia nella famiglia che nella società.

III. Lo Stato adotterà le misure necessarie per

prevenire, eliminare, sanzionare la violenza di genere e generazionale, così come ogni azione o omissione che abbia come obiettivo degradare la condizione umana, provocare la morte, dolore e sofferenza fisica, sessuale o psicologica, sia nell'ambito pubblico che privato.

IV. Nessuno potrà essere sottoposto a sparizione forzata, per nessuna causa o circostanza.

V. Nessuno potrà essere sottoposto a servitù o schiavitù. Si proibisce la tratta e il traffico delle persone.

Articolo 16 I. Ogni persona ha diritto all'acqua e all'alimentazione.

II. Lo Stato ha l'obbligo di garantire la sicurezza alimentare, tramite un'alimentazione sana, adeguata e sufficiente per tutta la popolazione.

Articolo 17 Ogni persona ha universalmente diritto a ricevere un'educazione ad ogni livello, in maniera produttiva, gratuita, integrale e interculturale, senza discriminazione.

Articolo 18 I. Ogni persona ha diritto alla salute.

II. Lo Stato garantisce l'inclusione e l'accesso alla salute ad ogni persona, senza eccezioni o discriminazioni.

III. Il sistema unico della sanità sarà universale, gratuito, equo, intraculturale, interculturale, partecipativo, di qualità, attenzione umana e controllo sociale. Il sistema si basa su principi di solidarietà, efficienza e corresponsabilità e si sviluppa attraverso politiche pubbliche in tutti i livelli del governo.

Articolo 19 I. Ogni persona ha diritto ad un ambiente e ad un'abitazione adeguati, che rendano degna la vita familiare e comunitaria.

II. Lo Stato, a tutti i livelli di governo, promuoverà piani abitativi di interesse sociale, tramite adeguati sistemi di finanziamento, basandosi su principi di solidarietà e equità. Questi piani saranno principalmente destinati a famiglie con scarse risorse, a gruppi vulnerabili e all'area rurale.

Articolo 20 I. Ogni persona ha diritto all'accesso universale e equo ai servizi basici di acqua potabile, fognature, elettricità, gas per uso domestico, poste e telecomunicazioni.

II. E' responsabilità dello Stato, in tutti i suoi livelli di governo, la fornitura dei servizi basici attraverso enti pubblici, misti, cooperativi o comunitari. Nei casi dell'elettricità, del gas per uso domestico e delle telecomunicazioni si potrà fornire il servizio tramite contratti con imprese private. La distribuzione dei servizi deve rispondere a criteri di universalità, responsabilità, accessibilità, continuità, qualità, efficienza, efficacia, tariffe eque e

copertura necessaria, con partecipazione e controllo sociale.

III. L'accesso all'acqua e al sistema fognario costituiscono diritti umani, non sono oggetto di concessioni o privatizzazioni e sono sottoposti a regime di licenze e registri, secondo la legge.

CAPITOLO TERZO DIRITTI CIVILI E POLITICI

SEZIONE I DIRITTI CIVILI

Articolo 21 Le boliviane e i boliviani hanno i seguenti diritti:

1. All'autoidentificazione culturale.

2. Alla privacy, all'intimità, alla dignità, all'onore, alla propria immagine, alla rispettabilità.

3. Alla libertà di pensiero, spiritualità, religione o culto, espressi in forma individuale o collettiva, tanto in pubblico come nel privato, con fini leciti.

4. Alla libertà di riunione e associazione, in forma pubblica e privata, con fini leciti.

5. Ad esprimere e diffondere liberamente pensieri o opinioni attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, in forma orale, scritta o viva, individuale o collettiva.

6. Ad accedere all'informazione, interpretarla, analizzarla e comunicarla liberamente, in maniera individuale o collettiva.

7. Alla libertà di residenza, permanenza e circolazione in tutto il territorio boliviano, inclusi l'ingresso o l'uscita dal Paese.

Articolo 22 La dignità e la libertà della persona sono inviolabili. Rispettarle e proteggerle è un dovere primario dello Stato.

Articolo 23 I. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza personale. La libertà personale potrà essere ristretta solo entro i limiti previsti dalla legge, per assicurare la scoperta della verità storica nello svolgimento delle istanze giurisdizionali.

II. Sarà evitata l'imposizione agli adolescenti di misure privative della libertà. Ogni adolescente che si trovi privato della libertà riceverà un'attenzione particolare da parte delle autorità giudiziarie, amministrative e della polizia. Queste dovranno assicurare in ogni momento il rispetto della sua dignità e la riservatezza della sua identità. La detenzione dovrà avvenire in spazi distinti da quelli degli adulti, tenendo conto delle necessità specifiche della loro età.

III. Nessuno potrà essere detenuto, sequestrato o privato della libertà, salvo nei casi e nelle forme stabilite dalla legge. L'esecuzione del mandato necessita che questo sia emanato dall'autorità competente e che sia emesso per iscritto.

IV. Ogni persona colta in flagranza di reato potrà essere arrestata da qualsiasi altra persona, anche senza mandato. L'unica conseguenza del suo arresto sarà la traduzione davanti all'autorità giudiziaria competente, che dovrà risolvere la sua situazione giuridica nell'arco di 24 ore.

V. Nel momento in cui la persona è privata della sua libertà, sarà informata dei motivi per i quali si procede alla sua detenzione, o della denuncia o querela formulata contro di lei.

VI. I responsabili dei centri di reclusione dovranno tenere un registro delle persone private della libertà. Non riceveranno nessuno senza copiare nel registro il corrispondente mandato. L'infrazione darà luogo ai procedimenti e alle sanzioni stabiliti per legge.

Articolo 24 Ogni persona ha diritto alla petizione, individuale o collettiva, orale o scritta, e all'ottenimento di risposte formali e veloci. Per l'esercizio di questo diritto non sarà richiesto altro requisito che l'identificazione di colui che effettua la petizione.

Articolo 25 I. Ogni persona ha diritto all'invulnerabilità del domicilio e al segreto delle comunicazioni private in tutte le loro forme, salvo autorizzazione giudiziaria.

II. Sono inviolabili la corrispondenza, le carte private, e le manifestazioni private contenute in qualsiasi supporto, non potranno essere sottratti, salvo nei casi previsti dalla legge per le indagini penali, in virtù di un ordine scritto e motivato dall'autorità giudiziaria competente.

III. Né l'autorità pubblica, né persone o organismi alcuni potranno intercettare conversazioni o comunicazioni private tramite un'installazione che le controlli o le centralizzi.

IV. L'informazione o prova ottenuta violando la corrispondenza o le conversazioni, in qualsiasi forma, non produrrà effetto legale.

SEZIONE II DIRITTI POLITICI

Articolo 26 I. Tutte le cittadine e i cittadini hanno diritto di partecipare liberamente alla formazione, esercizio e controllo del potere politico, direttamente o attraverso i loro rappresentanti, in modo individuale o collettivo. La partecipazione sarà equa e con parità di condizioni tra uomini e donne.

II. Il diritto alla partecipazione comprende:

1. L'organizzazione finalizzata alla partecipazione politica, conforme alla Costituzione e alla legge

2. Il suffragio, tramite voto uguale, universale, diretto, individuale, segreto, libero e obbligatorio, scrutinato pubblicamente. Il suffragio si eserciterà a partire dal compimento dei 18 anni

3. Dove si pratica la democrazia comunitaria, i processi elettorali si eserciteranno secondo norme e procedimenti propri, supervisionati dall'Organo Elettorale, sempre e quando l'atto elettorale non sia sottoposto al voto uguale, universale, diretto, segreto, libero e obbligatorio

4. L'elezione, designazione e nomina diretta dei rappresentanti delle nazioni e dei popoli indigeni contadini originari si svolgerà con norme e procedimenti propri

5. Il controllo degli atti della funzione pubblica

Articolo 27 I. Le boliviane e i boliviani residenti all'estero hanno diritto a partecipare all'elezione della presidenza e vicepresidenza dello Stato, e alle altre segnalate dalla legge. Il diritto si eserciterà attraverso il registro e il censimento realizzato dall'Organo Elettorale.

II. Le straniere e gli stranieri residenti in Bolivia hanno diritto a votare nelle elezioni municipali, conformemente alla legge, applicando principi di reciprocità internazionale.

Articolo 28 L'esercizio dei diritti politici si sospende nei seguenti casi, previa sentenza eseguita mentre la pena non sia stata scontata:

1. Per aver preso le armi o prestato servizio in un esercito nemico in tempo di guerra.

2. Per aver defraudato le risorse pubbliche.

3. Per tradimento alla patria.

Articolo 29 I. Si riconosce alle straniere e agli stranieri il diritto di chiedere e ricevere asilo o rifugio per persecuzioni politiche o ideologiche, in conformità con le leggi e i trattati internazionali.

II. Ogni persona alla quale sia stato concesso in Bolivia asilo o rifugio non sarà espulsa o consegnata ad un Paese nel quale la sua vita, integrità, sicurezza o libertà siano in pericolo. Lo Stato si occuperà in maniera positiva, umanitaria e efficace delle richieste di ricongiungimento familiare che siano presentate da padri o figli esiliati o rifugiati.

CAPITOLO QUARTO DIRITTI DELLE NAZIONI E POPOLI INDIGENI CONTADINI ORIGINARI

Articolo 30 I. Costituisce la nazione e il popolo indigeno originario contadino ogni collettività umana che condivide identità culturale, lingua, tradizione storica, istituzioni, territori, cosmovisione, la cui esistenza sia precedente all'invasione coloniale spagnola.

II. Nel quadro dell'unità dello Stato e in accordo con questa Costituzione, le nazioni e i popoli contadini indigeni contadini originari godono dei seguenti diritti:

1. A esistere liberamente

2. Alla propria identità culturale, credenza religiosa, spirituale, usi e costumi e alla propria cosmovisione.

3. Che l'identità culturale di ciascuno dei suoi membri, se lo desidera, sia scritta assieme alla cittadinanza boliviana nella sua carta d'identità, passaporto o altri documenti di riconoscimento con valore legale.

4. All'autodeterminazione e alla territorialità.

5. Che le loro istituzioni siano parte della struttura generale dello Stato.

6. Alla titolarità collettiva su terre e territori.

7. Alla protezione dei loro luoghi sacri.

8. A creare e ad amministrare sistemi, mezzi e reti di comunicazione propri.

9. Che i loro saperi e conoscenze tradizionali, la medicina tradizionale, lingue, rituali, simboli e indumenti siano valorizzati, rispettati e promossi.

10. A vivere in un ambiente sano, con gestione e utilizzo adeguato dell'ecosistema.

11. Alla proprietà intellettuale collettiva dei propri saperi, scienze e conoscenze, così come alla loro valorizzazione, uso, promozione e sviluppo.

12. A un'educazione interculturale, intraculturale e plurilingue in tutto il sistema educativo.

13. A un sistema sanitario universale e gratuito che rispetti la loro cosmovisione e le pratiche tradizionali.

14. All'esercizio dei propri sistemi politici, giuridici e economici in accordo con la propria cosmovisione.

15. Ad essere consultati tramite procedimenti appropriati e in particolare attraverso le proprie istituzioni, ogni volta che siano previste misure legislative o amministrative che potrebbero arrecare loro danno. In tal senso si rispetterà e si garantirà il diritto alla consultazione previa obbligatoria, realizzata dallo Stato, in buona fede e concertata, riguardo lo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili nel territorio da essi abitato.

16. Alla partecipazione ai benefici dello sfruttamento delle risorse naturali nei propri territori.

17. Alla gestione territoriale indigena autonoma e all'uso e allo sfruttamento esclusivo delle risorse naturali rinnovabili esistenti sui propri territori senza pregiudicare i diritti legittimamente acquisiti da terzi.

18. Alla partecipazione negli organi e istituzioni dello Stato.

III. Lo Stato garantisce, rispetta e protegge i diritti delle nazioni e popoli indigeni originari contadini consacrati nella Costituzione e dalla

Legge.

Articolo 31 I. le nazioni e i popoli indigeni originari in pericolo di estinzione, in isolamento volontario o non contattati, saranno protetti e rispettati nelle loro forme di vita individuale e collettiva.

II. Le nazioni e i popoli indigeni originari in isolamento o non contattati godono del diritto a rimanere in questa condizione, alla delimitazione e al consolidamento legale del territorio che occupano e abitano.

Articolo 32 La popolazione afroboliviana gode, in uguale maniera, dei diritti economici, sociali, politici e culturali riconosciuti dalla Costituzione a i popoli indigeni originari contadini.

CAPITOLO QUINTO DIRITTI SOCIALI E ECONOMICI

SEZIONE I DIRITTO ALL'AMBIENTE

Articolo 33 Le persone hanno diritto ad un ambiente sano, protetto ed equilibrato. L'esercizio di questo diritto deve permettere agli individui e alle collettività delle generazioni presenti e future, oltre che agli altri esseri viventi, di svilupparsi in modo normale e permanente.

Articolo 34 Ogni persona, a titolo individuale o in rappresentanza di una collettività, ha la facoltà di eseguire le azioni legali in difesa del diritto all'ambiente, senza pregiudizio per gli obblighi delle istituzioni pubbliche di intervenire contro gli attentati all'ambiente.

SEZIONE II DIRITTO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SOCIALE

Articolo 35 I. Lo Stato, a tutti i suoi livelli proteggerà il diritto alla salute, promuovendo politiche pubbliche orientate a migliorare la qualità della vita, il benessere collettivo e l'accesso gratuito della popolazione ai servizi sanitari.

II. Il sistema sanitario è unico e include la medicina tradizionale delle nazioni e dei popoli indigeni originari contadini.

Articolo 36 I. Lo Stato garantirà l'accesso all'assicurazione universale sulla salute.

II. Lo Stato controllerà il funzionamento dei servizi pubblici e privati della sanità, e lo regolerà attraverso la legge.

Articolo 37 Lo Stato ha l'obbligo irrinunciabile di garantire e sostenere il diritto alla salute, che costituisce una funzione suprema e responsabilità finanziaria prioritaria. Sarà prioritaria la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.

Articolo 38 I. I beni e i servizi pubblici sanitari sono proprietà dello Stato e non potranno essere privatizzati né dati in concessione.

II. I servizi sanitari saranno erogati in maniera ininterrotta.

Articolo 39 I. Lo Stato garantisce il servizio sanitario pubblico e riconosce il servizio sanitario privato; ne regolamenterà e controllerà la qualità attraverso autorità mediche sostenibili che valuteranno il lavoro del suo personale, l'infrastruttura e il suo equipaggiamento, in accordo con la legge.

II. La legge sanzionerà le azioni o omissioni per negligenza in merito all'esercizio della pratica medica.

Articolo 40 Lo Stato garantirà la partecipazione della popolazione nel processo decisionale e nella gestione di tutto il sistema sanitario pubblico.

Articolo 41 I. Lo Stato garantirà l'accesso della popolazione alle cure mediche.

II. Lo Stato darà la priorità ai farmaci generici attraverso la loro produzione interna o garantirà la loro importazione.

III. Il diritto di accedere alle cure mediche non può subire restrizioni a causa dei diritti di proprietà intellettuale e commerciali, inoltre garantirà standard di qualità e prima generazione.

Articolo 42 I. E' responsabilità dello Stato promuovere e garantire rispetto, uso, ricerca e pratica della medicina tradizionale, recuperando le conoscenze e le pratiche ancestrali dalla cultura e dai valori di tutte le nazioni e i popoli indigeni originari contadini.

II. La promozione della medicina tradizionale includerà la registrazione delle medicine naturali e dei loro principi attivi, e la protezione delle conoscenze come proprietà intellettuale, storica, culturale e come patrimonio delle nazioni e popoli indigeni originari contadini.

III. La legge regolerà e garantirà l'esercizio della medicina tradizionale e garantirà la qualità del servizio.

Articolo 43 La Legge regolerà le donazioni o trapianti di cellule, tessuti o organi secondo principi di umanità, solidarietà, opportunità, gratuità ed efficienza.

Articolo 44 I. Nessuno sarà sottoposto ad intervento chirurgico, esame medico o di laboratorio senza il suo consenso o il consenso di terzi autorizzati dalla legge, salvo grave pericolo di vita.

II. Nessuno sarà sottoposto ad esperimenti scientifici senza il suo consenso.

Articolo 45 I. Tutte le boliviane e i boliviani hanno diritto ad accedere alla previdenza sociale.

II. La previdenza sociale si esercita in base ai principi di universalità, integrità, equità, solidarietà, unitarietà di gestione, economia,

opportunità, interculturalità ed efficacia. La sua direzione e la sua amministrazione sono compiti dello Stato, con controllo e partecipazione sociale.

III. Il regime di previdenza sociale copre le cure mediche per malattie, epidemie e infermità gravi, maternità e paternità, rischi professionali, lavorativi e connessi a lavori agricoli, disabilità e necessità speciali, disoccupazione e perdita del lavoro, condizione di orfano, invalidità, vedovanza e morte, abitazione, assegnazioni familiari e altre previdenze sociali.

IV. Lo Stato garantisce il diritto alla pensione, con carattere universale, solidale ed equo.

V. Le donne hanno diritto alla maternità sicura, con una visione e pratica interculturale; godranno di speciale assistenza e protezione da parte dello Stato durante la gravidanza, il parto e nei periodi prenatali e postnatali.

VI. I servizi di previdenza sociale pubblica non potranno essere privatizzati né dati in concessione.

SEZIONE III DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

Articolo 46 I. Ogni persona ha diritto:

1. Al lavoro degno, con sicurezza industriale, igiene e salute sul lavoro, senza discriminazioni e con remunerazione o salario giusto, equo e soddisfacente, che assicuri ad ognuno e alla sua famiglia un'esistenza degna.

2. A una occupazione stabile, in condizioni eque e soddisfacenti.

II. Lo Stato proteggerà l'esercizio del lavoro in tutte le sue forme.

III. Si proibisce ogni forma di lavoro forzato o altra forma analoga di sfruttamento che obblighi una persona a realizzare lavori senza il suo consenso o la giusta retribuzione.

Articolo 47 I. Ogni persona ha diritto a dedicarsi al commercio, all'industria o a qualsiasi attività economica lecita, in condizioni che non pregiudichino il bene collettivo.

II. Le lavoratrici e i lavoratori di piccole unità produttive urbane o rurali, per proprio conto o in modo corporativo, godranno di un regime di protezione speciale da parte dello Stato, tramite una politica di scambi equi e di giusti prezzi per i loro prodotti, come l'assegnazione di risorse economiche e finanziarie per incentivare la loro produzione.

III. lo Stato proteggerà, finanzia e rafforzerà le forme comunitarie di produzione.

Articolo 48 I. Le disposizioni sociali e lavorative devono essere obbligatoriamente compiute.

II. Le norme che regolano il lavoro saranno interpretate e applicate in base ai principi di protezione delle lavoratrici e dei lavoratori come principale forza produttiva della società, del primato della relazione lavorativa, di continuità e stabilità lavorativa, di non discriminazione e investimento a favore della lavoratrice e del lavoratore.

III. I diritti e benefici riconosciuti alle lavoratrici e ai lavoratori non possono essere soppressi e sono nulle le disposizioni contrarie o che tendano ad annullarne gli effetti.

IV. I salari o stipendi dovuti, i diritti del lavoro, i benefici sociali o i versamenti alla previdenza sociale non pagati hanno preferenza su qualsiasi altro tipo di credito, sono indubitabili e imprescrittibili.

V. Lo Stato promuoverà l'accesso delle donne al lavoro e garantirà una remunerazione uguale a quella degli uomini a parità di impiego, sia nell'ambito pubblico che privato.

VI. Le donne non potranno essere discriminate o licenziate per il loro stato civile, stato di gravidanza, età, caratteri fisici, o numero di figlie e figli. Si garantisce l'inamovibilità lavorativa delle donne in gravidanza, e dei progenitori fino a che il figlio o la figlia non abbia compiuto un anno d'età.

VII. Lo Stato garantirà l'accesso dei giovani e delle giovani al sistema produttivo, secondo le loro capacità e formazione.

Articolo 49 I. Si riconosce il diritto alla negoziazione collettiva.

II. La legge regolerà le relazioni di lavoro relativamente a contratti e accordi collettivi, salari minimi generali, settoriali e aumenti salariali, re-incorporazioni, riposi retribuiti e feriali, calcolo dell'anzianità di servizio, giornata lavorativa, ore extra, remunerazioni notturne e domenicali, tredicesime, buoni o altri sistemi di partecipazione alla produttività dell'impresa, indennizzi, maternità, capacità e formazione professionale e altri diritti sociali.

III. Lo Stato proteggerà la stabilità lavorativa. È proibito il licenziamento ingiustificato e ogni forma di violenza lavorativa. La legge determinerà le sanzioni corrispondenti.

Articolo 50 Lo Stato, tramite tribunali e organi amministrativi specializzati, risolverà tutti i conflitti emergenti dalle relazioni lavorative tra datori di lavoro e lavoratori, inclusa la sicurezza industriale e sociale.

Articolo 51 I. Tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ad organizzarsi in sindacati, secondo la legge.

II. Lo Stato rispetterà i principi sindacali di unità, democrazia sindacale, pluralismo politico, autofinanziamento, solidarietà e internazionalismo.

III. Si riconosce e garantisce l'organizzazione sindacale come mezzo di difesa,

rappresentanza, assistenza, educazione e cultura delle lavoratrici e dei lavoratori della campagna e della città.

IV. Lo Stato rispetterà l'indipendenza ideologica e organizzativa dei sindacati. I sindacati godranno di personalità giuridica per il solo fatto di organizzarsi e essere riconosciuti dalle loro entità fondanti.

V. Il patrimonio tangibile e intangibile delle organizzazioni sindacali è inviolabile e indelegabile.

VI. Le dirigenti e i dirigenti sindacati godono delle immunità sindacali, non potranno essere licenziate fino ad un anno dopo la fine della loro gestione, non saranno diminuiti i loro diritti sociali, né saranno sottoposti a privazione o limitazione della libertà per azioni realizzate nel compimento dell'attività sindacale.

VII. Le lavoratrici e i lavoratori indipendenti hanno diritto ad organizzarsi per la difesa dei loro interessi.

Articolo 52 I. Si riconosce e garantisce il diritto alla libera organizzazione imprenditoriale.

II. Lo Stato garantisce il riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni imprenditoriali, come le forme organizzative democratiche, in accordo con i loro statuti.

III. Lo Stato riconosce le istituzioni delle organizzazioni imprenditoriali.

IV. Il patrimonio delle organizzazioni imprenditoriali, tangibile e intangibile, è inviolabile e inderogabile.

Articolo 53 Si garantisce il diritto allo sciopero come esercizio della facoltà legale delle lavoratrici e dei lavoratori di astenersi dal lavoro per la difesa dei propri diritti, in accordo con la legge.

Articolo 54 I. È obbligo dello Stato stabilire politiche che evitino la disoccupazione e la sottoccupazione, con il fine di creare, mantenere e generare condizioni che garantiscano alle lavoratrici e ai lavoratori possibilità di un lavoro degno con giusta remunerazione.

II. È dovere dello Stato e della società la protezione e la difesa dell'apparato industriale e dei servizi statali.

III. Le lavoratrici e i lavoratori, in difesa delle loro fonti di lavoro e in riguardo dell'interesse sociale potranno, in accordo con la legge, riattivare e riorganizzare imprese in corso di fallimento, espropriazione o liquidazione, chiuse o abbandonate in maniera ingiustificata, e creeranno imprese comunitarie o sociali. Lo Stato potrà agevolare l'azione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Articolo 55 Il sistema cooperativo si basa su principi di solidarietà, uguaglianza,

reciprocità, equità nella distribuzione, finalità sociale, e senza lucro dei propri associati. Lo Stato favorirà e regolerà l'organizzazione di cooperative attraverso la legge.

SEZIONE IV DIRITTO DI PROPRIETÀ

Articolo 56 I. Ogni persona ha diritto alla proprietà privata individuale o collettiva, a patto che questa adempia a una funzione sociale.

II. Si garantisce la proprietà privata sempre che l'utilizzo che ne viene fatto non sia pregiudizievole dell'interesse collettivo.

III. Si garantisce il diritto alla successione ereditaria.

Articolo 57 L'espropriazione sarà imposta per cause di necessità o utilità pubblica, qualificata conformemente alla legge e previo giusto indennizzo. La proprietà immobiliare urbana non è soggetta a restituzione.

SEZIONE V DIRITTI DELL'INFANZIA, DELL'ADOLESCENZA, DELLA GIOVENTÙ

Articolo 58 Si considera bambina, bambino o adolescente qualsiasi persona minorenni. Le bambine, i bambini e gli adolescenti sono titolari dei diritti riconosciuti nella Costituzione, con i limiti stabiliti dalla stessa, e dei diritti specifici legati al loro processo di sviluppo; alla loro identità etnica, socioculturale, di genere e generazionale, e al soddisfacimento delle loro necessità, interessi e aspirazioni.

Articolo 59 I. Ogni bambina, bambino o adolescente ha diritto al suo sviluppo integrale.

II. Ogni bambina, bambino o adolescente ha diritto a crescere nell'ambito della sua famiglia d'origine o adottiva. Quando ciò non fosse possibile, o fosse contrario al suo interesse, avrà diritto ad una famiglia sostitutiva, secondo la legge.

III. Tutte le bambine, i bambini e gli adolescenti, senza distinzione di origine, hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dei propri genitori. La discriminazione tra i figli da parte dei genitori sarà sanzionata per legge.

IV. Ogni bambina, bambino o adolescente ha diritto all'identità e alla discendenza dai propri genitori. Nel caso in cui non si conoscano i genitori si utilizzerà il cognome convenzionale scelto dalla persona responsabile per lui.

V. Lo Stato e la società garantiranno la protezione, la promozione e attiva partecipazione delle giovani e dei giovani allo sviluppo produttivo, politico, sociale, economico e culturale, senza alcuna discriminazione, in accordo con la legge.

Articolo 60 È dovere dello Stato, della

società e della famiglia garantire la priorità degli interessi della bambina, del bambino e dell'adolescente, che comprende la preminenza dei loro diritti, la precedenza nel ricevere protezione e soccorso in qualsiasi circostanza, la priorità nell'usufruire dei servizi pubblici e privati, e un accesso all'amministrazione della giustizia veloce, opportuna e con l'assistenza di personale specializzato.

Articolo 61 I. Si proibisce e si sanziona qualsiasi forma di violenza nei confronti di bambine, bambini e adolescenti, sia all'interno della famiglia che nella società.

II. Si proibisce il lavoro forzato e lo sfruttamento infantile. Le attività compiute dalle bambine, bambini e adolescenti in ambiente familiare saranno orientate alla loro formazione integrale come cittadini e cittadine e avranno funzione formativa. I loro diritti, garanzie e meccanismi istituzionali di protezione saranno oggetto di una regolamentazione speciale.

SEZIONE VI DIRITTI DELLE FAMIGLIE

Articolo 62 Lo Stato riconosce e protegge la famiglia quale nucleo fondamentale della società, garantirà le condizioni economiche e sociali necessarie per il suo sviluppo integrale. Tutti i suoi componenti godono dell'uguaglianza di diritti, obblighi e opportunità.

Articolo 63 I. Il matrimonio tra uomo e donna costituisce un vincolo giuridico e si basa sull'uguaglianza di diritti e doveri tra i coniugi.

II. Le unioni libere o di fatto che soddisfino condizioni di stabilità e singolarità e siano mantenute tra un uomo e una donna senza alcun impedimento legale produrranno gli stessi effetti del matrimonio civile, sia nelle relazioni personali e patrimoniali dei conviventi, sia per ciò che riguarda le figlie o i figli adottivi o nati dall'unione.

Articolo 64 I. I coniugi o conviventi hanno il dovere di occuparsi, con uguaglianza di condizioni e sforzo comune, del mantenimento e della responsabilità dell'ambiente familiare, dell'educazione e formazione delle figlie e dei figli fino a che siano minorenni o che abbiano alcun tipo di disabilità.

II. Lo Stato proteggerà e assisterà coloro che siano responsabili della famiglia nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 65 In virtù dell'interesse superiore delle bambine, bambini e adolescenti e del loro diritto all'identità, la presunta discendenza si farà valere per indicazione della madre o del padre. Questa presunzione sarà valida salvo prova contraria a carico di chi neghi la filiazione. Nel caso in cui la prova neghi la filiazione, i costi saranno a carico di chi l'abbia indicata come vera.

Articolo 66 Si garantisce alle donne e agli uomini l'esercizio dei loro diritti sessuali e riproduttivi.

SEZIONE VII DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 67 I. Oltre ai diritti riconosciuti in questa Costituzione tutte le persone anziane hanno diritto ad una vecchiaia degna, con qualità e sostegno umano.

II. Lo Stato provvederà ad una rendita vitalizia per la vecchiaia, nel quadro della previdenza sociale, d'accordo con la legge.

Articolo 68 I. Lo Stato adotterà politiche pubbliche per la protezione, attenzione, attività ricreative, riposo e occupazione sociale per le persone anziane, a seconda delle loro capacità e possibilità.

II. Si proibisce e sanziona qualsiasi forma di maltrattamento, abbandono, violenza o discriminazione verso le persone anziane.

Articolo 69 I Benemeriti della Patria meriteranno gratitudine e rispetto da parte delle istituzioni pubbliche, private e della popolazione in generale, saranno considerati eroi e difensori della Bolivia, e riceveranno dalla Stato una pensione vitalizia, secondo la legge.

SEZIONE VIII DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 70 Ogni persona con disabilità gode dei seguenti diritti:

1. Ad essere protetto dalla sua famiglia o dallo Stato

2. Ad educazione e sanità integrali e gratuite.

3. Alla comunicazione con un linguaggio alternativo.

4. A lavorare in condizioni adeguate, d'accordo con le proprie possibilità e capacità, con un giusto compenso che assicuri una vita degna.

5. Allo sviluppo delle proprie potenzialità individuali.

Articolo 71 I. Si proibirà e sanzionerà qualsiasi tipo di discriminazione, maltrattamento, violenza o sfruttamento verso tutte le persone disabili.

II. Lo Stato adotterà misure di azione positiva per promuovere l'integrazione delle persone disabili nell'ambito produttivo, economico, politico, sociale e culturale, senza nessuna discriminazione.

III. Lo Stato genererà le condizioni che permettano lo sviluppo delle potenzialità individuali delle persone disabili.

Articolo 72 Lo Stato garantirà alle persone disabili i servizi integrali di prevenzione e

riabilitazione, così come altri benefici stabiliti per legge.

SEZIONE IX DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ

Articolo 73 I. Ogni persona sottoposta a qualsiasi forma di limitazione della libertà sarà trattata con il dovuto rispetto della dignità umana.

II. Tutte le persone private della libertà hanno diritto a comunicare liberamente con il proprio difensore, interprete, familiari e persone vicine. Si proibisce il divieto di comunicazione. Ogni limitazione delle comunicazioni potrà avvenire solo nel quadro delle indagini per l'accertamento della commissione del delitto, e potrà avere la durata massima di 24 ore.

Articolo 74 I. E' responsabilità dello Stato il reinserimento sociale delle persone private della libertà, vegliare sul rispetto delle loro libertà, e sulla detenzione o custodia in ambiente adeguato, in accordo con la classificazione, la natura e la gravità del delitto, come anche con l'età e il sesso delle persone detenute.

II. Le persone private della libertà avranno l'opportunità di lavorare e studiare nei centri penitenziari.

SEZIONE X DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI

Articolo 75 Le e gli utenti e le consumatrici e i consumatori godono dei seguenti diritti:

1. Alla fornitura di alimenti, farmaci e prodotti in generale, in condizioni di qualità, innocuità e quantità adeguate e sufficienti, con prestazione efficiente e opportuna della fornitura.

2. Ad una informazione dignitosa e veritiera sulle caratteristiche e sui contenuti dei prodotti che consumano e sui servizi che utilizzano.

Articolo 76 I. Lo Stato garantisce l'accesso a un sistema di trasporto integrale nelle sue diverse modalità. La legge si impegnerà affinché il sistema di trasporto sia efficiente e efficace e che generi beneficio a coloro che lo utilizzano.

II. Non potranno essere disposti controlli doganali, posti di blocco o di controllo di nessuna natura sul territorio boliviano, eccetto nei casi previsti dalla legge.

CAPITOLO SESTO EDUCAZIONE, INTERCULTURALISMO E DIRITTI CULTURALI

SEZIONE I EDUCAZIONE

Articolo 77 I. L'educazione costituisce una funzione suprema e la prima responsabilità finanziaria dello Stato, che ha l'obbligo

indeclinabile di sostenerla, garantirla e gestirla.

II. Lo Stato e la società hanno la piena responsabilità del sistema educativo, che comprende l'istruzione regolare, quella alternativa e speciale, e l'istruzione superiore di formazione professionale. Il sistema educativo sviluppa i suoi processi sulla base di criteri di armonia e coordinamento.

III. Il sistema educativo è composto dalle istituzioni educative fiscali, istituzioni educative private e convenzionate.

Articolo 78 I. L'educazione è unitaria, pubblica, universale, democratica, partecipativa, comunitaria, decolonizzatrice e di qualità.

II. L'educazione è interculturale e intraculturale in tutto il sistema educativo.

III. Il sistema educativo si fonda su un'educazione aperta, umanista, scientifica, tecnica e tecnologica, produttiva, territoriale, teorica e pratica, liberatoria, rivoluzionaria, critica e solidale.

IV. Lo Stato garantisce l'educazione vocazionale e l'insegnamento tecnico umanistico per uomini e donne, relazionata con la vita, il lavoro e lo sviluppo produttivo.

Articolo 79 L'educazione sosterrà il senso civico, il dialogo interculturale e i valori etici e morali. Tali valori includeranno l'equità tra generi, la non differenza dei ruoli, la non violenza e la piena vigenza dei diritti umani.

Articolo 80 I. L'educazione avrà come obiettivo la formazione integrale degli individui e il rafforzamento della conoscenza sociale critica nella vita e per la vita. L'educazione sarà orientata alla formazione individuale e collettiva; allo sviluppo delle competenze, attitudini e abilità fisiche e intellettuali che uniscano la teoria alla pratica produttiva; alla conservazione e protezione dell'ambiente, della biodiversità e del territorio per il *vivere bene*. La sua regolamentazione e compimento saranno stabiliti dalla legge.

II. L'educazione contribuirà al rafforzamento dell'unità e dell'identità di tutte e tutti come parte dello Stato Plurinazionale, così come dell'identità e dello sviluppo culturale dei membri di ogni nazione o popolo indigeno originario contadino, e alla comprensione e all'arricchimento interculturale all'interno dello Stato.

Articolo 81 I L'educazione è obbligatoria fino al livello secondario.

II. L'educazione superiore è intraculturale, interculturale e multilingue ha come missione la formazione integrale delle risorse umane con alta qualificazione e competenza professionale; sviluppare processi di ricerca scientifica per risolvere problemi della base produttiva e dei suoi risvolti sociali; promuovere politiche di estensione e interazione sociale per rafforzare la diversità scientifica, culturale e linguistica; partecipare

II. L'educazione è gratuita in tutti i suoi livelli fino al superiore.

III. Al compimento degli studi di livello secondario sarà consegnato il diploma del rispettivo livello, con carattere gratuito e immediato.

Articolo 82 I. Lo Stato garantirà l'accesso all'educazione e la permanenza in essa di tutte le cittadine e i cittadini in condizioni di piena uguaglianza.

II. Lo Stato sosterrà in maniera prioritaria gli studenti con minori capacità economiche affinché accedano ai diversi livelli del sistema educativo, tramite risorse economiche, programmi di alimentazione, vestiti, trasporti, materiale scolastico, e nelle aree isolate con residenze per studenti, d'accordo con la legge.

III. Si stimoleranno con borse di studio gli studenti che eccellono in tutti i livelli del sistema educativo. Ogni bambina, bambino o adolescente con particolare talento naturale ha diritto ad usufruire di metodi di formazione e apprendimento che gli permettano il massimo sviluppo delle sue attitudini.

Articolo 83 Si riconosce e garantisce la partecipazione sociale, la partecipazione comunitaria e dei genitori al sistema educativo, tramite organismi rappresentativi in tutti i livelli dello Stato e nelle nazioni e popoli indigeni originari contadini. La loro composizione e attribuzioni saranno stabiliti dalla legge.

Articolo 84 Lo Stato e la società hanno il dovere di eradicare l'analfabetismo tramite programmi appositi, d'accordo con le realtà culturali e linguistiche della popolazione.

Articolo 85 Lo Stato promuoverà e garantirà l'educazione permanente di bambine, bambini e adolescenti disabili o con talenti straordinari nell'apprendimento, sotto la stessa struttura, principi e valori del sistema educativo, e stabilirà un'organizzazione e lo sviluppo curricolare speciale.

Articolo 86 Nei centri educativi si riconoscerà e garantirà la libertà di coscienza, di fede e dell'insegnamento della religione, così come della spiritualità delle nazioni e popoli indigeni originari contadini, e si promuoverà il rispetto e la conoscenza reciproca tra le persone con diversa fede religiosa, senza imposizioni dogmatiche. In tali centri non saranno fatte discriminazioni nell'accettazione e nella permanenza delle alunne e degli alunni per la loro appartenenza insieme al popolo a tutti i processi di liberazione sociale, per costruire una società più equa e con maggiore giustizia sociale.

III. L'educazione superiore è formata dalle università, le scuole superiori di formazione per docenti, gli istituti tecnici, tecnologici e artistici, pubblici e privati.

Articolo 92 I. Le università pubbliche sono

religiosa.

Articolo 87 Si riconosce e si rispetta il funzionamento delle unità educative convenzionate con fini di servizio sociale, con accesso libero e senza fini di lucro, che dovranno funzionare sotto la tutela delle autorità pubbliche, rispettando il diritto di amministrazione delle entità religiose sulle suddette unità educative, senza pregiudicare ciò che è stabilito nelle disposizioni nazionali, e saranno rette dalle stesse norme, politiche, piani e programmi del sistema educativo.

Articolo 88 I. Si riconosce e si rispetta il funzionamento di unità educative private, in tutti i livelli e modalità, queste saranno regolate da politiche, piani e programmi e dalle autorità del sistema educativo. Lo Stato ne garantisce il funzionamento previa verifica delle condizioni e il compimento dei requisiti stabiliti dalla legge.

II. Si rispetta il diritto delle madri e dei padri di scegliere l'educazione che ritengano conveniente per i propri figlie e figli.

Articolo 89 Il monitoraggio, la misura, la valutazione e l'accreditamento della qualità educativa in tutto il sistema educativo, sarà a carico di un'istituzione pubblica, tecnica specializzata, indipendente, del Ministero competente. La sua composizione e il funzionamento sarà determinato dalla legge.

Articolo 90 I. Lo Stato riconoscerà la validità di istituti di formazione umanistica, tecnica e tecnologica nei livelli medi e superiori, previo compimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla legge.

II. Lo Stato promuoverà la formazione tecnica, tecnologica, produttiva, artistica e linguistica, attraverso istituti tecnici.

III. Lo Stato attraverso il sistema educativo promuoverà la creazione e l'organizzazione di programmi educativi a distanza e popolari non scolarizzati, con l'obiettivo di elevar il livello culturale e sviluppare la coscienza plurinazionale del popolo.

SEZIONE II EDUCAZIONE SUPERIORE

Articolo 91 I. L'educazione superiore sviluppa processi di formazione professionale, di generazione e divulgazione di conoscenze orientate allo sviluppo integrale della società, per questo terrà conto di conoscenze universali e saperi collettivi delle nazioni e popoli indigeni originari contadini.

autonome ed uguali nella gerarchia. L'autonomia consiste nella libera amministrazione delle risorse; la nomina delle autorità, del personale docente e amministrativo; l'elaborazione e l'approvazione dei loro statuti, piani di studio e bilanci annuali; e l'accettazione di finanziamenti e donazioni, così come la celebrazione di contratti per realizzare i propri fini e sostenere e perfezionare i propri istituti

e facoltà. Le università pubbliche potranno negoziare prestiti con la garanzia dei propri beni e risorse, previa approvazione legislativa.

II. Le università pubbliche costituiranno, nell'esercizio della loro autonomia, l'Università Boliviana, che coordinerà e programmerà i propri fini e le proprie funzioni tramite un organismo centrale, in accordo con il piano di sviluppo universitario.

III. Le università pubbliche saranno autorizzate ad estendere diplomi accademici e titoli professionali con validità in tutto lo Stato.

Articolo 93 I. Le università pubbliche saranno obbligatoriamente e sufficientemente sovvenzionate dallo Stato, indipendentemente dalle risorse dipartimentali, municipali e proprie, create o da creare.

II. Le università pubbliche, nell'ambito dei loro statuti, stabiliranno i meccanismi di partecipazione sociale di carattere consultivo, di coordinamento e amministrativo.

III. Le università pubbliche stabiliranno meccanismi di trasparenza nell'amministrazione economica, attraverso la presentazione di bilanci all'Assemblea Plurinazionale Legislativa, al Controllo Generale e all'Organo Esecutivo.

IV. Le università pubbliche, nel quadro dei loro statuti, stabiliranno programmi di decentralizzazione accademica e di interculturalità, in accordo con le necessità dello Stato e delle nazioni e popoli indigeni originari contadini.

V. Lo Stato, coordinandosi con le università pubbliche, promuoverà in aree rurali la creazione e il funzionamento di università e istituti comunitari pluriculturali, assicurando la partecipazione sociale. L'apertura e il funzionamento di dette università risponderà alle necessità del rafforzamento produttivo della regione, in funzione delle sue potenzialità.

Articolo 94 I. Le università pubbliche saranno sostenute da politiche, piani, programmi e autorità del sistema educativo. Il loro funzionamento sarà autorizzato tramite decreto supremo, previa verifica del compimento delle condizioni e requisiti stabiliti dalla legge.

II. Le università private saranno autorizzate all'emissione di diplomi accademici. I titoli professionali con validità in tutto il Paese saranno emessi dallo Stato.

III. Nelle università private, per ottenere i diplomi accademici di qualsiasi titolo si formeranno commissioni esaminatrici, che saranno integrate da docenti titolari, nominati dalle università pubbliche, nelle condizioni stabilite dalla legge. Lo Stato non finanzia le università private.

Articolo 95 I. Le università dovranno creare e sostenere centri interculturali di formazione e abilitazione tecnica e culturale, di accesso libero al popolo, in accordo con i principi e i fini del sistema educativo.

II. Le università dovranno promuovere programmi per il recupero, la protezione, lo sviluppo, l'apprendimento e la divulgazione delle differenti lingue delle nazioni e popoli indigeni originari contadini.

III. Le università promuoveranno centri di creazione di unità produttive, in coordinamento con le iniziative produttive comunitarie, pubbliche e private.

Articolo 96 I. E' responsabilità dello Stato la formazione e l'abilitazione del personale docente per il magistero pubblico, attraverso scuole superiori di formazione. La formazione dei docenti sarà unica, pubblica, gratuita, interculturale, intraculturale, multilingue, scientifica e produttiva e si svilupperà con impegno sociale e vocazione di servizio.

II. I docenti del magistero dovranno partecipare a processi di aggiornamento e abilitazione pedagogica continui.

III. Si garantisce la carriera docente e l'inamovibilità del personale docente del magistero, secondo la legge. I docenti godranno di un salario degno.

Articolo 97 La formazione post-laurea nei suoi differenti livelli avrà come missione fondamentale la qualifica di professionisti in differenti aree, tramite processi di ricerca scientifica e creazione di conoscenze vincolate alla realtà, per collaborare con lo sviluppo integrale della società. La formazione post-laurea sarà coordinata da un'istanza approvata dalle università del sistema educativo, secondo la legge.

SEZIONE III CULTURE

Articolo 98 I. la diversità culturale costituisce la base essenziale dello Stato Plurinazionale Comunitario. L'interculturalità è lo strumento per la coesione e la convivenza armonica e equilibrata tra tutti i popoli e le nazioni. L'interculturalità sarà garantita con rispetto delle differenze e in uguali condizioni.

II. Lo Stato considererà come punto di forza l'esistenza di culture indigene originarie contadine, depositarie di saperi, conoscenze, valori, spiritualità e cosmovisioni.

III. Sarà responsabilità fondamentale dello Stato preservare, sviluppare, proteggere e diffondere le culture esistenti nel Paese.

Articolo 99 I. Il patrimonio culturale del popolo boliviano è inalienabile, indubitabile e imprescrittibile. Le risorse economiche generate saranno regolate per legge, per occuparsi prioritariamente della sua conservazione, preservazione e promozione.

II. Lo Stato garantirà il registro, la protezione,

la restaurazione, il recupero, la rivitalizzazione, l'arricchimento, la promozione e la diffusione del suo patrimonio culturale, d'accordo con la legge.

III. La ricchezza naturale, archeologica, paleontologica, storica, documentaria e quella proveniente dal culto religioso e dal folklore, è patrimonio culturale del popolo boliviano, secondo la legge.

Articolo 100 I. Sono patrimonio delle nazioni e popoli indigeni originari contadini le cosmovisioni, i miti, la storia orale, le danze, le pratiche culturali, le conoscenze e le tecnologie tradizionali. Questo patrimonio è parte dell'espressione e dell'identità dello Stato.

II. Lo Stato proteggerà i saperi e le conoscenze tramite il registro della proprietà intellettuale con il fine di salvaguardare i diritti intangibili delle nazioni e popoli indigeni originari contadini e le comunità interculturali e afroboliviane.

Articolo 101 Le manifestazioni dell'arte e le industrie popolari, nelle sue componenti intangibili, godranno di speciale protezione dello Stato. In questo modo usufruiranno di tale protezione i luoghi e le attività dichiarate patrimonio culturale dell'umanità, nelle loro componenti tangibili e intangibili.

Articolo 102 Lo Stato registrerà e proteggerà la proprietà intellettuale, individuale e collettiva delle opere e scoperte di autori, artisti, compositori, inventori e scienziati, nelle condizioni determinate dalla legge.

SEZIONE IV SCIENZA, TECNOLOGIA E RICERCA

Articolo 103 I. Lo Stato garantirà lo sviluppo della scienza e della ricerca scientifica, tecnica e tecnologica, per il beneficio dell'interesse generale. Si destineranno le risorse necessarie e si creerà il sistema statale di scienza e tecnologia.

II. Lo Stato promuoverà politiche strategiche volte a incorporare la conoscenza e l'applicazione di nuove tecnologie di informazione e comunicazione.

III. Lo Stato, le università, le imprese produttive e di erogazione di servizi pubbliche e private, e le nazioni e popoli indigeni originari contadini, svilupperanno e coordineranno progetti di ricerca, innovazione, promozione, divulgazione, applicazione e trasferimento di scienza e tecnologia per rafforzare la base produttiva e attivare lo sviluppo integrale della società, in accordo con la legge.

SEZIONE V SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE

Articolo 104 Ogni persona ha diritto allo sport, alla cultura fisica e alle attività ricreative. Lo Stato garantisce l'accesso allo sport senza distinzioni di genere, lingua, religione, orientamento politico, ubicazione

territoriale, appartenenza sociale, culturale o di qualsiasi altro tipo.

Articolo 105 Lo Stato promuoverà, tramite politiche di educazione, ricreazione e salute pubblica, lo sviluppo della cultura fisica e della pratica sportiva nei suoi livelli preventivo, educativo, formativo e agonistico, con speciale attenzione alle persone con disabilità. Lo Stato garantirà i mezzi e le risorse economiche necessarie.

CAPITOLO SETTIMO COMUNICAZIONE SOCIALE

Articolo 106 I. Lo Stato garantisce il diritto alla comunicazione e all'informazione.

II. Lo Stato garantisce alle boliviane e ai boliviani il diritto alla libertà di espressione, opinione ed informazione, alla rettifica e alla replica, e il diritto a esprimere liberamente le proprie idee attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, senza censura previa.

III. Lo Stato garantisce alle lavoratrici e ai lavoratori della stampa la libertà di espressione, il diritto alla comunicazione e all'espressione.

IV. Si riconosce la clausola di coscienza dei lavoratori dell'informazione.

Articolo 107 I. I mezzi di comunicazione sociale dovranno contribuire alla diffusione di valori etici, morali e civici delle differenti culture del Paese, con la produzione e diffusione di programmi educativi multilingue e con l'uso di linguaggi alternativi per le persone diversamente abili.

II. L'informazione e le opinioni emesse tramite i mezzi di comunicazione sociale devono rispettare i principi di veridicità e responsabilità. Questo principi saranno esercitati tramite le norme di etica e di autoregolazione delle organizzazioni di giornalisti e mezzi di comunicazione e tramite le loro leggi.

III. I mezzi di comunicazione sociale non potranno formare, in maniera diretta o indiretta, oligopoli o monopoli.

IV. Lo Stato appoggerà la creazione di mezzi di comunicazione comunitari con uguaglianza di condizioni e opportunità.

TITOLO III DOVERI

Articolo 108 Costituiscono doveri di ogni boliviana e boliviano:

1. Conoscere, rispettare e far rispettare la Costituzione e le leggi.

2. Conoscere, rispettare e promuovere i diritti riconosciuti nella Costituzione.

3. Promuovere e diffondere la pratica dei valori e dei principi che la Costituzione proclama.

4. Difendere e promuovere e contribuire al diritto alla pace e alimentare la cultura della pace.

5. Lavorare, secondo le proprie capacità fisiche e intellettuali, in attività lecite e socialmente utili.

6. Formarsi nel sistema educativo fino al diploma.

7. Pagare le tasse in base alla proprie capacità economiche, secondo la legge.

8. Denunciare e combattere tutti gli atti di corruzione.

9. Assistere, alimentare ed educare le figlie e i figli.

10. Assistere, proteggere e soccorrere i propri familiari ascendenti.

11. Prestare i soccorsi necessari in caso di disastri naturali e altre contingenze

12. Prestare servizio militare, obbligatorio per i maschi

13. Difendere l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale della Bolivia, e rispettare i suoi simboli e i suoi valori.

14. Difendere e proteggere il patrimonio naturale, economico e culturale della Bolivia.

15. Proteggere e difendere le risorse naturali e contribuire al loro uso sostenibile, per preservare i diritti delle future generazioni.

16. Proteggere e difendere un ambiente adeguato per lo sviluppo degli esseri viventi.

TITOLO IV GARANZIE GIURISDIZIONALI E AZIONI DI DIFESA

CAPITOLO PRIMO GARANZIE GIURISDIZIONALI

Articolo 109 I. Tutti i diritti garantiti nella Costituzione sono direttamente applicabili e godono di uguali garanzie per la loro protezione.

II. I diritti e le loro garanzie potranno essere regolati solo dalla legge.

Articolo 110 I. Le persone che violino diritti costituzionali saranno sottoposte alla giurisdizione e alla competenza delle autorità boliviane.

II. La violazione dei diritti costituzionali imputa responsabilità in capo agli autori intellettuali e materiali.

III. Gli attentati contro la sicurezza personale rendono responsabili i loro autori, senza che possa servir loro come scusa l'aver agito per ordini superiori.

Articolo 111 I delitti di genocidio, di lesa

umanità, di tradimento della patria e i crimini di guerra sono imprescrittibili.

Articolo 112 I delitti commessi da funzionari pubblici che attentino al patrimonio dello Stato e causino un grave danno economico sono imprescrittibili e non ammettono immunità alcuna.

Articolo 113 I. La violazione dei diritti concede alle vittime il diritto all'indennizzo, riparazione o risarcimento dei danni o dei pregiudizi in forma opportuna.

II. Nel caso in cui lo Stato sia condannato alla riparazione patrimoniale di danni o danneggiamenti dovrà interporre l'azione di ripetizione contro l'autorità o il servitore pubblico responsabile dell'azione o dell'omissione che ha provocato il danno.

Articolo 114 I. Rimane proibita ogni forma di tortura, sparizione, sconfinamento o qualsiasi forma di violenza fisica o morale. Le servitrici e i servitori pubblici o le autorità pubbliche che le applichino, istighino o consentano saranno destituite e destituiti, senza pregiudicare le sanzioni stabilite per legge.

II. Le dichiarazioni, azioni o omissioni ottenute e realizzate tramite l'impiego della tortura o qualsiasi altra forma di violenza, non hanno alcun valore legale.

Articolo 115 I. Ogni persona sarà protetta opportunamente ed effettivamente dai giudici e dai tribunali nell'esercizio dei propri diritti e interessi legittimi.

II. Lo Stato garantisce il diritto al giusto processo, alla difesa ed a una giustizia plurale, veloce, opportuna, gratuita, trasparente e senza delazioni.

Articolo 116 I. Si garantisce la presunzione d'innocenza. Durante il processo, in caso di dubbio sulla norma da applicare, vigerà quella più favorevole all'imputato o processato.

II. Qualsiasi sanzione deve basarsi su una legge anteriore al delitto da punire.

Articolo 117 I. Nessuno può essere condannato senza essere stato ascoltato e giudicato prima in un giusto processo. Nessuno subirà sanzioni penali che non sia state emesse dall'autorità giudiziaria competente con una sentenza esecutiva.

II. Nessuno sarà processato né condannato più di una volta per lo stesso fatto. La riabilitazione dei suoi diritti che abbiano subito limitazione sarà immediata al giungimento del termine della pena.

III. Non si imporranno sanzioni privative della libertà per debiti o obblighi patrimoniali, tranne nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 118 I. E' proibita l'infamia, la morte civile e il confino.

II. La massima sanzione penale sarà di

trent'anni di privazione della libertà, senza diritto all'indulto.

III. Il compimento delle sanzioni privative della libertà e le misure di sicurezza sono orientate all'educazione, abilitazione e inserimento sociale dei condannati, con rispetto dei loro diritti.

Articolo 119 I. Le parti in conflitto godranno di uguali opportunità per esercitare durante il processo le facoltà e i diritti corrispondenti, sia per la via ordinaria, che per quella indigena originaria contadina.

II. Ogni persona ha l'inviolabile diritto alla difesa. Lo Stato assegnerà alle persone denunciate o imputate un difensore gratuito, nel caso in cui queste siano prive delle risorse economiche necessarie.

Articolo 120 I. Ogni persona ha diritto ad essere ascoltata dall'autorità giurisdizionale competente, indipendente e imparziale, e non potrà essere giudicata da commissioni speciali, né sottomessa ad altre autorità giudiziarie se non quelle stabilite anteriormente alla causa del processo.

II. Ogni persona sottoposta a processo deve essere giudicata nel suo idioma; eccezionalmente, in maniera obbligatoria, dovrà essere assistita da una traduttrice, un traduttore o un interprete.

Articolo 121 I. In materia penale, nessuno potrà essere obbligato a fare dichiarazioni contro sé stesso o contro i suoi parenti consanguinei fino al quarto grado o i suoi affini fino al secondo grado. Il diritto di rimanere in silenzio non sarà considerato indizio di colpevolezza.

II. La vittima nel processo penale potrà intervenire secondo la legge e avrà diritto ad essere ascoltata prima di ogni decisione giudiziaria. Nel caso in cui non abbia le risorse economiche necessarie dovrà essere assistita da un'avvocata o da un avvocato assegnato dallo Stato.

Articolo 122 Sono nulli gli atti delle persone che usurpino funzioni che non siano di loro competenza, così come gli atti emessi da chi eserciti giurisdizione o potestà che non emani dalla legge.

Articolo 123. La legge dispone solo per l'avvenire e non avrà effetto retroattivo, tranne in materia lavorativa, quando sia espressamente determinato a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, in materia penale quando ne benefici l'imputata o l'imputato, in materie riguardanti la corruzione per ricercare, processare e sanzionare i delitti commessi da funzionari pubblici contro l'interesse dello Stato, e nel resto dei casi segnalati dalla Costituzione.

Articolo 124. I. Incorre nel delitto di tradimento alla Patria la boliviana o il boliviano che compia i seguenti atti:

1.Che prenda le armi contro il suo Paese, si

metta al servizio di Stati stranieri o entri in complicità con lo Stato nemico in caso di conflitto internazionale contro la Bolivia.

2.Che violi il regime costituzionale sulle risorse naturali.

3.Che attentati contro l'unità del Paese.

II. Questo delitto meriterà la massima sanzione penale.

CAPITOLO SECONDO AZIONI DI DIFESA

SEZIONE I AZIONE DI LIBERTÀ

Articolo 125. Ogni persona che consideri che la sua vita sia in pericolo, che sia perseguitata dalla legge o indebitamente processata e privata della libertà personale potrà intraprendere Azione di Libertà e ricorrere, in maniera orale o scritta, per se stesso o per qualsiasi altra persona a suo nome e senza nessuna formalità processuale, davanti a qualsiasi giudice o tribunale competente in materia penale, e solleciterà che si tuteli la sua vita, che cessi l'ingiusta persecuzione, che si ristabiliscano le formalità legali o che si restituisca il suo diritto alla libertà.

Articolo 126. I. L'autorità giudiziaria segnalerà immediatamente giorno e orario dell'udienza pubblica, che avrà luogo entro 24 ore dalla presentazione dell'Azione, e disporrà che la persona sia condotta alla sua presenza oppure si recherà nel luogo della detenzione. Con detto ordine si notificherà la citazione personale o a mezzo posta, all'autorità o alla persona denunciata, ordine che sarà eseguito senza osservazioni né eccezioni sia dall'autorità o dalla persona denunciata, sia dai funzionari delle carceri o dei luoghi di detenzione, senza che questi, una volta citati, possano disobbedire.

II. In nessun caso si potrà sospendere l'udienza. In assenza del denunciato, per non assistenza o abbandono, la sentenza verrà resa esecutiva.

III. Conosciuti gli antecedenti e ascoltate le richieste, l'autorità giudiziaria, obbligatoriamente e sotto la sua responsabilità, detterà la sentenza nella stessa udienza. La sentenza potrà ordinare la tutela della vita, la restituzione del diritto alla libertà, il risarcimento delle mancanze legali, la cessazione dell'ingiusta persecuzione o il rimando del caso al Giudice competente. In tutti i casi alle parti sarà notificata la lettura della sentenza.

IV. La sentenza giudiziaria sarà eseguita immediatamente. Senza nessun pregiudizio la decisione sarà posta a revisione davanti al Tribunale Costituzionale Plurinazionale, entro le 24 ore dalla sua emissione.

Articolo 127. I. I funzionari pubblici o i privati cittadini che resistano alle decisioni giudiziarie, saranno mandati per ordine

dell'autorità al Ministero Pubblico per la loro azione legale di attentato contro le garanzie costituzionali.

II. L'autorità giudiziaria che non si comporti conformemente a quanto disposto in questo articolo sarà soggetta a sanzione, secondo la Costituzione e la Legge.

SEZIONE II AZIONE DI PROTEZIONE COSTITUZIONALE

Articolo 128. L'Azione di Protezione Costituzionale avrà luogo contro atti o omissioni illegali o ingiuste dei funzionari pubblici o di persone individuali o collettive che restringano, sopprimano o minaccino di restringere o sopprimere i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla Legge.

Articolo 129. I. L'Azione di Protezione Costituzionale sarà intrapresa dalla persona che si creda danneggiata o da un'altra persona a suo nome con potere sufficiente o dall'autorità corrispondente secondo al Costituzione, davanti a qualsiasi giudice o tribunale competente, sempre che non esista un altro mezzo o risorsa legale per la protezione immediata dei diritti e delle garanzie limitati, soppressi o minacciati.

II. L'Azione di Protezione Costituzionale potrà intraprendersi nell'arco massimo di sei mesi, calcolabili a partire dall'atto della violazione contestata o dalla notifica dell'ultima decisione amministrativa o giudiziaria.

III. L'autorità o la persona denunciata sarà citata nella forma prevista per l'Azione di Libertà, con oggetto tale da fornire informazione e presenza riguardo all'atto denunciato entro 48 ore dalla presentazione dell'Azione.

IV. La risoluzione finale sarà pronunciata in udienza pubblica appena ricevuta l'informazione dell'Autorità o della persona denunciata, e in mancanza di questa, sulla base della prova offerta dalla persona denunciante. L'Autorità giudiziaria esaminerà la competenza dei funzionari pubblici o della persona denunciata, e nel caso in cui reputi certa e effettiva la denuncia, concederà la protezione richiesto. La decisione pronunciata sarà portata d'Ufficio alla revisione davanti al Tribunale Costituzionale Plurinazionale nell'arco di 24 ore.

V. La decisione finale che conceda l'Azione di Protezione Costituzionale sarà eseguita immediatamente e senza osservazioni. In caso di resistenza si procederà come segnalato nell'Azione di Libertà. L'Autorità giudiziaria che non proceda conformemente con questo articolo sarà soggetta alle sanzioni previste dalla Legge.

SEZIONE III AZIONE DI PROTEZIONE DELLA PRIVACY

Articolo 130. I. Ogni persona individuale o collettiva che crede gli sia impedito illegalmente di conoscere, contestare o

ottenere l'eliminazione o la rettifica dei dati registrati da qualsiasi mezzo fisico, elettronico, magnetico o informatico, in archivi o banche dati pubbliche o private, o che danneggino il suo diritto fondamentale all'intimità e alla privacy personale o familiare, o alla sua propria immagine, onore e reputazione, potrà intraprendere l'Azione di Protezione della Privacy.

II. L'Azione di Protezione della Privacy non potrà essere utilizzata per il segreto stampa.

Articolo 131. I. L'Azione di Protezione della Privacy avrà luogo secondo il procedimento previsto per l'Azione di Protezione Costituzionale.

II. Se il tribunale o il giudice competente dichiara valida l'Azione, ordinerà la rivelazione, eliminazione o rettifica dei dati la cui registrazione è stata impugnata.

III. La decisione sarà portata d'Ufficio di fronte al Tribunale Costituzionale Plurinazionale entro 24 ore, senza che per questo sia sospesa l'esecuzione della sentenza.

IV. La decisione finale che concede l'Azione di Protezione della Privacy, sarà eseguita immediatamente e senza osservazioni. In caso di resistenza si procederà come segnalato per l'Azione di Libertà. L'autorità giudiziaria che non proceda conformemente a quanto disposto sarà soggetta alle sanzioni stabilite per legge.

SEZIONE IV AZIONE DI INCOSTITUZIONALITA'

Articolo 132. Ogni persona individuale o collettiva danneggiata da una norma giuridica contraria alla Costituzione avrà diritto a presentare l'Azione di Incostituzionalità secondo i procedimenti stabiliti dalla legge.

Articolo 133. La sentenza che dichiara l'incostituzionalità della legge, decreto o qualsiasi risoluzione non giudiziaria, rende inapplicabile la norma impugnata ed è applicabile a tutti i cittadini.

SEZIONE V AZIONE DI ADEMPIMENTO

Articolo 134. I. L'Azione di Adempimento sarà effettuata in caso di incompimento di disposizioni costituzionali o della legge da parte di funzionari pubblici, con l'oggetto di garantire l'esecuzione della norma omessa.

II. L'Azione sarà intrapresa dalla persona individuale o collettiva danneggiata, o da un'altra a suo nome, di fronte al giudice o tribunale competente, e sarà espletata come l'Azione di Protezione Costituzionale.

III. La risoluzione finale si pronuncerà in una udienza pubblica, appena ricevuta l'informazione dall'autorità denunciata e, in mancanza di questa, sulla base della prova offerta dal denunciante. L'autorità giudiziaria esaminerà gli antecedenti e se ritiene che la denuncia sia veritiera farà procedere l'azione

e ordinerà il compimento immediato del dovere omesso.

IV. La decisione sarà portata d'ufficio davanti al Tribunale Costituzionale Plurinazionale entro 24 ore, senza che sia sospesa l'esecuzione della sentenza.

V. La decisione finale che conceda l'Azione di Adempimento sarà eseguita immediatamente e senza osservazioni. In caso di resistenza si procederà come segnalato per l'Azione di Libertà. L'autorità giudiziaria che non proceda conformemente a quanto disposto sarà soggetta alle sanzioni stabilite per legge.

SEZIONE VI AZIONE POPOLARE

Articolo 135 L'Azione Popolare sarà intentata contro ogni atto o omissione dell'autorità o delle persone individuali o collettive che violino o minaccino di violare diritti e interessi collettivi, relazionati al patrimonio, la spazio, la sicurezza e salute pubblica, l'ambiente e altri di natura simile riconosciuti dalla Costituzione.

Articolo 136 I. L'Azione Popolare potrà essere intrapresa durante il periodo in cui persista la violazione o la minaccia ai diritti e interessi collettivi. Per intraprendere questa azione non sarà necessario ricorrere fino ad ultima istanza della via giudiziaria o amministrativa esistente.

II. Potrà intraprendere questa azione qualsiasi persona, a titolo individuale o in rappresentanza di una collettività e con carattere obbligatorio, il Ministero Pubblico e il Difensore del Popolo, nel caso in cui, per l'esercizio delle loro funzioni conoscano il fatto. Si applicherà il procedimento dell'Azione di Protezione Costituzionale.

CAPITOLO TERZO STATO D'EMERGENZA

Articolo 137 Nel caso di pericolo per la sicurezza dello Stato, minaccia esterna, sommossa interna o catastrofe naturale, la o il Presidente dello Stato ha il potere di dichiarare lo Stato d'emergenza, in tutto o in parte del territorio, ove risulti necessario. La dichiarazione dello stato d'emergenza non potrà in nessun caso sospendere le garanzie dei diritti, né i diritti fondamentali, il diritto al giusto processo, il diritto all'informazione e i diritti delle persone private della libertà.

Articolo 138 I. La validità della dichiarazione dello stato d'emergenza dipenderà dall'approvazione successiva dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale, che avrà luogo appena le circostanze lo permettano, e in ogni caso entro settanta ore dalla dichiarazione dello stato d'emergenza. L'approvazione della dichiarazione indicherà i poteri conferiti e avrà stretta relazione e proporzione con le necessità presentate dallo stato d'emergenza. I diritti consacrati dalla Costituzione in generale non saranno sospesi dalla dichiarazione dello stato d'emergenza.

II. Una volta terminato lo stato d'emergenza, non potrà esserne dichiarato un altro nell'anno seguente, salvo previa autorizzazione legislativa.

Articolo 139 I. L'Esecutivo renderà conto all'Assemblea Legislativa Plurinazionale dei motivi della dichiarazione dello stato d'emergenza, così come dell'uso fatto dei poteri stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.

II. Chi violi i diritti stabiliti dalla Costituzione sarà oggetto di processo penale per aver attentato ai diritti.

III. Lo stato d'emergenza sarà regolato dalla legge.

Articolo 140 I. Né l'Assemblea Legislativa Plurinazionale, né altro organo o istituzione, né associazione o riunione popolare di nessun tipo, potranno concedere a organo o persona facoltà straordinarie diverse da quelle stabilite dalla Costituzione.

II. Il Potere Pubblico non si potrà accumulare, né si potrà concedere supremazia a causa della quale i diritti e le garanzie riconosciuti in questa Costituzione restino in mano a un organo o a una persona.

III. La riforma della Costituzione non potrà iniziare durante lo stato d'emergenza.

TITOLO V NAZIONALITA' E CITTADINANZA

CAPITOLO I NAZIONALITA'

Articolo 141 La nazionalità boliviana si acquisisce per nascita o per naturalizzazione. Sono boliviane e boliviani per nascita le persone nate in territorio boliviano, con eccezione delle figlie e dei figli di personale straniero in missione diplomatica, e le persone nate all'estero da madre o padre boliviani.

Articolo 142 I. Potranno acquisire la nazionalità boliviana per naturalizzazione le straniere e gli stranieri in situazione legale, con più di tre anni di residenza ininterrotta nel paese sotto la supervisione dello Stato, che manifestino espressamente la volontà di ottenere la nazionalità boliviana e adempiano ai requisiti stabiliti dalla legge.

II. Il tempo di residenza si ridurrà a due anni nel caso di straniere e stranieri che si trovino in una delle situazioni seguenti:

1. Che abbiano il coniuge boliviana o boliviano, figlie o figli boliviani o genitori adottivi boliviani. Le cittadine e i cittadini stranieri che acquisiscano la cittadinanza per matrimonio con cittadine o cittadini boliviani non la perderanno in caso di vedovanza o divorzi.

2.Che prestino servizio militare in Bolivia all'età richiesta e d'accordo con la legge.

3.Che, per il servizio reso al Paese, ottengano la cittadinanza concessa dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale.

III. Il tempo di residenza per ottenere la nazionalità potrà essere modificato nel caso in cui esistano, reciprocamente, accordi con altri stati, soprattutto latinoamericani.

Articolo 143 I. Le boliviane e i boliviani che contraggano matrimonio con cittadine o cittadini stranieri non perderanno la loro nazionalità d'origine. La nazionalità boliviana non si perderà acquisendo una nazionalità straniera.

II. Le straniere e gli stranieri che acquisiscano la nazionalità boliviana non saranno obbligati a rinunciare alla loro nazionalità d'origine.

CAPITOLO II CITTADINANZA

Articolo 144 I Sono cittadine e cittadini tutte le boliviane e i boliviani, ed eserciteranno la propria cittadinanza a partire dai 18 anni d'età, quali che siano il livello d'istruzione, l'occupazione e il reddito.

II La cittadinanza consiste:

1.Nel concorrere come elettore o candidato nella formazione e nell'esercizio di funzioni negli organi di potere pubblico.

2.Nel diritto di esercitare funzioni pubbliche senz'altro requisito che l'idoneità, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

III. I diritti di cittadinanza si sospendono per le cause e nella forma prevista dall'articolo 28 di questa Costituzione.

SECONDA PARTE Struttura e organizzazione funzionale dello Stato

TITOLO I ORGANO LEGISLATIVO

CAPITOLO PRIMO COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PLURINAZIONALE

Articolo 145 L'Assemblea Legislativa Plurinazionale è composta da due camere, la Camera dei Deputati e la Camera dei Senatori, ed è l'unica con potere di approvare e sanzionare leggi valide per tutto il territorio boliviano.

Articolo 146

I. La Camera dei Deputati sarà formata da 130 membri

II.In ogni Dipartimento si elegge la metà dei Deputati in circoscrizioni uninominali. L'altra metà si elegge in circoscrizioni plurinominali dipartimentali, dalle liste capeggiate dai

candidati a Presidente, Vicepresidente e Senatori della Repubblica.

III.I Deputati sono eletti in votazioni universali, dirette e segrete. Nelle circoscrizioni uninominali l'elezione avviene per maggioranza dei suffragi. In quelle plurinominali tramite il sistema di rappresentanza che stabilisce la legge.

IV.IL numero dei Deputati deve riflettere la votazione proporzionale ottenuta da ogni partito, gruppo cittadino o popolo indigeno.

V.La distribuzione del totale dei seggi tra i dipartimenti sarà determinata dall'Organo Elettorale in base al numero di abitanti di ognuno, d'accordo con l'ultimo censimento nazionale e con la legge. Per equità la legge assegnerà un numero di seggi minimi ai dipartimenti meno popolati e meno sviluppati economicamente. Se la distribuzione dei seggi per qualsiasi dipartimento risulta ineguale, si darà preferenza all'assegnazione di seggi uninominali.

VI.Le circoscrizioni uninominali devono avere continuità geografica, affinità e continuità territoriale, non ignorare i limiti di ogni dipartimento e basarsi sulla popolazione e l'estensione territoriale. L'Organo Elettorale delimiterà le circoscrizioni uninominali.

VII.Le circoscrizioni speciali indigene originarie contadine, si reggeranno sul principio di densità di popolazione in ogni dipartimento. Si stabiliranno soltanto nelle aree rurali e in quei dipartimenti in cui nazioni e popoli indigeni originari contadini costituiscano una minoranza. L'Organo Elettorale determinerà le circoscrizioni speciali. Queste circoscrizioni sono parte del numero totale dei deputati.

Articolo 147 I. Nell'elezione dei parlamentari si garantirà uguale numero di uomini e donne.

II Nell'elezione dei parlamentari si garantirà la partecipazione proporzionale delle nazioni e popoli indigeni originari contadini.

III. La legge determinerà le circoscrizioni speciali indigene contadine originarie, dove non dovranno essere considerati criteri condizionali la densità di popolazione né la continuità geografica.

Articolo 148 I. La camera dei Senatori sarà formata da 36 membri.

II. In ogni dipartimento si eleggono 4 Senatori nella circoscrizione dipartimentale, attraverso il voto universale, diretto e segreto.

III. L'assegnazione dei seggi dei Senatori in ogni dipartimento si farà secondo il sistema proporzionale, secondo la legge.

Articolo 149 Per essere candidata o candidato all'Assemblea Legislativa Plurinazionale si richiedono le condizioni generali di accesso al servizio pubblico, avere compiuto 18 anni, essere stato

residente permanentemente almeno i due anni immediatamente precedenti all'elezione nella circoscrizione.

Articolo 150 I. L'Assemblea Legislativa Plurinazionale avrà parlamentari supplenti che non riceveranno stipendio salvo nei casi in cui effettivamente realizzino la supplenza. La legge determinerà la forma della sostituzione dei suoi integranti.

II. I parlamentari non potranno svolgere nessun'altra funzione pubblica, con la pena di perdere il mandato, tranne lo docenza universitaria.

III. La rinuncia all'incarico di parlamentare sarà definitiva, senza che possano avere luogo licenze né supplenze temporali con il proposito di svolgere altre funzioni.

Articolo 151 I. Le parlamentari e i parlamentari godranno dell'invulnerabilità personale durante il mandato e successivamente per le opinioni, comunicazioni, rappresentazioni, interpellanze, denunce, proposte, espressioni o qualsiasi atto legislativo, informazione o pubblicazione che siano formulate o realizzate nello svolgimento delle proprie funzioni non potranno essere processate penalmente.

II. Il domicilio, la residenza o l'abitazione dei parlamentari saranno inviolabili e non potranno essere oggetto di violazione in nessuna circostanza. Lo stesso sarà applicato ai veicoli di uso privato o ufficiali o agli uffici amministrativi.

Articolo 152 Le parlamentari e i parlamentari non godranno di immunità. Durante il mandato, nei processi penali, non sarà loro applicata la carcerazione preventiva, tramite nella flagranza del reato.

Articolo 153 I. La o il Vicepresidente dello Stato presiede l'Assemblea Legislativa Plurinazionale.

II. Le sessioni ordinarie dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale saranno inaugurate il 6 agosto di ogni anno.

III. Le sessioni ordinarie dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale saranno permanenti e avranno due pause di 15 giorni per una all'anno.

IV. L'Assemblea Legislativa Plurinazionale potrà riunirsi in un luogo diverso all'interno del territorio dello Stato, per decisione plenaria o su convocazione della o del Presidente.

Articolo 154 Durante le pause funzionerà la Commissione d'Assemblea, nella forma e con le attribuzioni determinate dal regolamento della Camera dei Deputati. In via straordinaria, per urgenze, l'Assemblea potrà essere convocata dalla o dal Presidente della stessa o dello Stato. Si occuperà solo dei temi relativi alla convocazione.

Articolo 155 L'Assemblea Legislativa Plurinazionale inaugurerà le sue sezioni il 6 agosto nella capitale della Bolivia, salvo diversa convocazione de proprio Presidente.

Articolo 156 Il tempo del mandato delle e dei parlamentari è di cinque anni, e possono essere rieletti solo una volta consecutivamente.

Articolo 157 Il mandato di parlamentare si perde per morte, rinuncia, revoca, sentenza di condanna esecutiva in causa penali, abbandono ingiustificato delle proprie funzioni per più di sei giorni di lavoro consecutivo e undici non consecutivi in un anno, qualificati secondo il regolamento.

Articolo 158 I. Sono compiti dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale, oltre a quelli determinati dalla Costituzione e dalla legge:

1.Approvare autonomamente il proprio bilancio e renderlo esecutivo, nominare e rimuovere il personale amministrativo, e occuparsi di tutto ciò che è relativo all'economia e al regolamento interno.

2.Fissare lo stipendio delle parlamentari e dei parlamentari, che in nessun caso sarà superiore a quello della o Vicepresidente dello Stato. Si proibisce ricevere qualsiasi somma addizionale per attività remunerate.

3.Formulare le leggi, interpretarle, derogarle, abrogarle e modificarle.

4.Eleggere sei membri dell'Organo Elettorale Plurinazionale, con i due terzi dei voti dei membri presenti.

5.Preselezionare candidate e candidati per l'elezione del Tribunale Costituzionale Plurinazionale, Tribunale Supremo di Giustizia, Tribunale Agroambientale e Consiglio della Magistratura.

6.Approvare la creazione di nuove unità territoriali e stabilire i loro limiti, d'accordo con la Costituzione e la legge.

7.Approvare il piano di sviluppo economico e sociale presentato dall'Organo Esecutivo.

8.Approvare leggi in materia di bilanci, indebitamenti, controllo e fiscalizzazione di risorse statali di credito pubblico e sovvenzioni per la realizzazione di opere pubbliche e di necessità sociale.

9.Decidere le misure economiche statali imprescindibili in caso di necessità pubblica.

10.Approvare la contrattazione di prestiti che impegnino le rendite generali dello Stato e autorizzare alle università la contrattazione di prestiti.

11.Approvare il Bilancio Generale dello Stato presentato dall'Organo Esecutivo. Ricevuto il progetto di legge, questo dovrà essere considerato nell'Assemblea Legislativa Plurinazionale entro sessanta giorni. Nel caso non sia approvato o respinto entro i tempi

previsti, il progetto si considererà approvato.

12.Approvare i contratti di interesse pubblico riferiti a risorse naturali e aree strategiche, firmati dall'Organo Esecutivo.

13.Approvare la vendita di beni di dominio pubblico dello Stato.

14.Ratificare i trattati internazionali stipulati dall'Esecutivo, nelle forme stabilite dalla Costituzione.

15.Stabilire il sistema monetario.

16.Stabilire il sistema di misure.

17.Controllare e sanzionare gli organi dello Stato e le istituzioni pubbliche.

18.Interpellare, su iniziativa di qualsiasi parlamentare, le ministre o i ministri dello Stato, individualmente o collettivamente e approvare la censura con due terzi dei membri dell'Assemblea. L'interpellanza potrà essere promossa da qualsiasi Camera. La censura implicherà le destituzione della Ministra o del Ministro.

19.Realizzare indagini nel quadro delle proprie competenze sanzionatorie, tramite la o le commissioni elette allo scopo, senza pregiudicare il controllo realizzato dagli organi competenti.

20.Controllare e sanzionare le imprese pubbliche, quelle a capitale misto e di qualsiasi identità in cui partecipi lo Stato.

21.Autorizzare l'uscita di truppe militari, armamenti e materiale bellico dal territorio dello Stato, e determinare motivo e tempo dell'assenza.

22.Autorizzare eccezionalmente l'entrata e il transito temporaneo di forze militari straniere, determinando motivo e tempo della permanenza.

23.Su iniziativa dell'Organo Esecutivo, creare o modificare tasse di competenza del livello centrale dello Stato. L'Assemblea Legislativa Plurinazionale su richiesta di uno dei suoi membri potrà tuttavia chiedere all'Esecutivo la presentazione di progetti in materia. Se l'Organo Esecutivo, entro venti giorni non presenta il progetto richiesto, o la giustificazione per non farlo, il rappresentante che lo aveva richiesto, o un altro, potrà presentare il proprio per la valutazione e l'approvazione.

II.L'organizzazione e le funzioni dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale sarà regolata dal Regolamento della Camera dei Deputati.

Articolo 159 Sono competenze della Camera dei Deputati, oltre a quelle stabilite dalla Costituzione e dalla Legge:

1.Elaborare e approvare il proprio regolamento.

2.Qualificare le credenziali rilasciate dall'Organo Elettorale Plurinazionale.

3.Eleggere la propria direzione, determinare la propria organizzazione interna e funzionamento.

4.Applicare sanzioni ai deputati, d'accordo con il Regolamento, con voto favorevole dei due terzi dei membri presenti.

5.Approvare il proprio bilancio e renderlo esecutivo; nominare e rimuovere il personale amministrativo e occuparsi di tutto ciò che è relativo alla propria economia e al regolamento interno.

6.Iniziare il processo di approvazione del Bilancio Generale dello Stato.

7.Iniziare il processo di approvazione del piano di sviluppo economico e sociale presentato dall'Organo Esecutivo.

8.Iniziare il processo di approvazione o modifica di leggi in materia tributaria, di credito pubblico e sovvenzioni.

9.Iniziare il processo di approvazione della contrattazione di prestiti che compromettano le rendite generali dello Stato, e l'autorizzazione alle università per la contrattazione di prestiti.

10.Approvare in ogni legislatura la forza militare da mantenere in tempo di pace.

11.Accusare davanti alla Camera dei Senatori i membri del Tribunale Costituzionale Plurinazionale, del Tribunale Supremo e del Controllo Amministrativo di Giustizia per delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

12.Selezionare terme di candidati da presentare alla o al Presidente dello Stato per la designazione dei presidenti di entità economiche e sociali, e altri incarichi di cui sia partecipe lo Stato, attraverso il voto favorevole della maggioranza assoluta, secondo la Costituzione.

13.Preselezionare gli aspiranti al Controllo Amministrativo di Giustizia e rimetterne all'Organo Elettorale Plurinazionale la nomina, affinché questo proceda all'organizzazione unica e esclusiva del processo elettorale.

Articolo 160 Sono competenze della Camera dei Senatori oltre a quelle stabilite dalla Costituzione e dalla legge:

1.Elaborare e approvare il proprio regolamento.

2.Qualificare le credenziali rilasciate dall'Organo Elettorale Plurinazionale.

3.Eleggere la propria direzione, determinare la propria organizzazione interna e funzionamento.

4.Applicare sanzioni alle senatrici e ai senatori, secondo il regolamento, con voto

favorevole dei due terzi dei membri presenti.

5. Approvare il proprio bilancio e renderlo esecutivo, nominare e rimuovere il proprio personale amministrativo e occuparsi di ciò che riguarda la propria economia e il regolamento interno.

6. Giudicare in unica istanza i membri del Tribunale Costituzionale Plurinazionale, del Tribunale Supremo, del Tribunale Agro ambientale e del Controllo Amministrativo di Giustizia per delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, la cui sentenza sarà approvata da almeno due terzi dei membri presenti, secondo la legge.

7. Riconoscere onori pubblici a coloro che lo meritino per servizi allo Stato.

8. Ratificare gli avanzamenti di grado, su proposta dell'Organo Esecutivo a Generale dell'Esercito, della Forza Aerea di Divisione e di Brigata; ad Ammiraglio, Vice Ammiraglio, Contrammiraglio e Generale di Polizia Boliviana.

9. Approvare o negare la nomina di Ambasciatori o Ministri Plenipotenziari proposti dal Presidente dello Stato.

Articolo 161. Le Camere si riuniranno in Assemblea Legislativa Plurinazionale per esercitare le seguenti funzioni, oltre a quelle segnalate nella Costituzione:

1. Inaugurare e chiudere le proprie sessioni.

2. Ricevere il giuramento della o del Presidente dello Stato e della o del Vice Presidente dello Stato.

3. Accogliere o negare le dimissioni della o del Presidente dello Stato e della o del Vice Presidente dello Stato.

4. Esaminare le leggi sulle quali ha posto il veto l'Organo Esecutivo.

5. Esaminare i progetti di legge che, approvati dalla Camera di origine, non fossero approvati dalla Camera di revisione.

6. Approvare lo Stato di emergenza.

7. Autorizzare la messa in stato d'accusa della o del Presidente dello Stato e della o del Vice Presidente dello Stato.

8. Designare il Fiscale Generale dello Stato e il Difensore del Popolo.

CAPITOLO SECONDO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Articolo 162. I. Hanno il diritto di iniziativa legislativa, per la quale vige l'obbligatorietà del procedimento nell'Assemblea Legislativa Plurinazionale:

1. Le cittadine e i cittadini.

2. Le parlamentari e i parlamentari nelle rispettive Camere.

3. L'Organo Esecutivo.

4. Il Tribunale Supremo nel caso di iniziative relazionate con l'amministrazione della giustizia.

5. Governi autonomi di entità territoriali.

II. La legge e i regolamenti di ogni Camera svilupperanno i procedimenti e i requisiti per esercitare il diritto di iniziativa legislativa.

Articolo 163. Il procedimento legislativo si svilupperà nella seguente maniera:

1. Il progetto di legge presentato dai parlamentari di una delle Camere, inizierà il procedimento legislativo in quella stessa Camera, che la manderà alla commissione o commissioni corrispondenti per il relativo iter e approvazione iniziale.

2. Il progetto di legge presentata attraverso iniziativa legislativa di altro tipo sarà inviato alla Camera dei Deputati, che lo manderà alle Commissioni.

3. Le iniziative legislative in materia di decentralizzazione, autonomie e ordinamento territoriale saranno di competenza della Camera dei Senatori.

4. Dopo che il progetto è passato attraverso le commissioni corrispondenti, passerà alla considerazione plenaria della Camera, dove sarà discusso in generale e dettagliatamente, ogni approvazione richiede la maggioranza assoluta dei membri presenti.

5. Il progetto approvato dalla Camera di origine sarà mandato alla Camera di revisione per la discussione. Se la Camera di revisione lo approva sarà inviato all'Organo Esecutivo per la promulgazione.

6. Se la Camera di revisione emenda o modifica il progetto, questo si considererà approvato se la Camera di origine accetta a maggioranza assoluta dei membri presenti gli emendamenti o le modifiche. In caso contrario le due Camere si riuniranno su richiesta della Camera di origine entro venti giorni e delibereranno sul progetto. La decisione sarà presa da tutta l'Assemblea Legislativa Plurinazionale a maggioranza assoluta dei membri presenti.

7. Nel caso in cui passino trenta giorni senza che la Camera di revisioni si pronuncii sul progetto di legge, il progetto sarà valutato da tutta l'Assemblea Legislativa Plurinazionale.

8. Il progetto approvato, una volta licenziato, sarà mandato all'Organo Esecutivo per la promulgazione.

9. Il progetto che sia stato respinto potrà essere nuovamente proposto nella Legislatura successiva.

10. La legge licenziata dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale e mandata all'Organo Esecutivo, potrà essere oggetto di

osservazioni da parte della o del Presidente dello Stato, entro dieci giorni dalla ricezione. Le osservazioni dell'Organo Esecutivo saranno dirette all'Assemblea. Se questa fosse in pausa, la o il Presidente rivolgerà le sue osservazioni alla Commissione d'Assemblea.

11. Se l'Assemblea Legislativa Plurinazionale considera fondate le osservazioni, modificherà la legge conformemente a queste e la manderà di nuovo all'Organo Esecutivo per la promulgazione. Nel caso in cui si considerino infondate le osservazioni, la legge sarà promulgata dalla o dal Presidente dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea si prenderanno a maggioranza assoluta dei membri presenti.

12. La legge che non riceva osservazioni nel tempo corrispondente sarà promulgata dalla o dal Presidente dello Stato, le leggi non promulgate dall'Organo Esecutivo nei tempi previsti saranno promulgate dalla o dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 164 I. La legge promulgata sarà immediatamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

II. La legge entrerà in vigore il giorno della pubblicazione, a meno che non si stabilisca una data diversa per la sua entrata in vigore.

TITOLO II ORGANO ESECUTIVO

CAPITOLO PRIMO COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO ESECUTIVO

SEZIONE I DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 165 I L'Organo Esecutivo è composto dalla o dal Presidente dello Stato, la o il Vicepresidente dello Stato, le Ministre e i Ministri dello Stato.

II. Le risoluzioni adottate nel Consiglio dei Ministri sono responsabilità collettiva.

SEZIONE II PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA DELLO STATO

Articolo 166 I. La o il Presidente dello Stato e la o il Vicepresidente dello Stato sono eletti a suffragio universale, obbligatorio, diretto, libero e segreto. Sarà proclamata alla presidenza e alla vicepresidenza dello Stato la candidatura che abbia riunito il 50% più uno dei voti validi: o che abbia ottenuto il minimo del 40% dei voti validi, con una differenza di almeno il 10% rispetto alla seconda candidatura.

II. Nel caso in cui nessuna delle candidature raggiunga questi requisiti, si realizzerà una seconda tornata elettorale tra le due candidature più votate, entro sessanta giorni dalle prime votazioni. Sarà proclamata alla presidenza e alla vicepresidenza la

candidatura che abbia ottenuto più voti.

Articolo 167 Per accedere alla candidatura alla Presidenza o alla Vicepresidenza dello Stato bisogna adempiere alle condizioni generali di accesso al servizio pubblico, aver compiuto 30 anni e aver risieduto permanentemente nel Paese almeno da cinque anni prima delle elezioni.

Articolo 168 Il mandato presidenziale è di cinque anni e si può essere rieletti solo una volta consecutivamente.

Articolo 169 I. In caso di impedimento o assenza definitiva della o del Presidente dello Stato, sarà rimpiazzata o rimpiazzato nell'incarico dalla o dal Vicepresidente, e in assenza di questi, dalla o dal Presidente del Senato, e in mancanza di questi, dalla o dal Presidente della Camera dei Deputati. In questo ultimo caso saranno indette nuove elezioni entro al massimo novanta giorni.

II. In caso di assenza temporanea assumerà la Presidenza dello Stato chi eserciti la Vicepresidenza, per un periodo che non potrà superare i novanta giorni.

Articolo 170 La o il Presidente dello Stato cesserà il suo mandato per morte, dimissioni presentate davanti all'Assemblea Legislativa Plurinazionale, assenza o impedimento definitivo, sentenza di condanna penale e revoca del mandato.

Articolo 171 In caso di revoca del mandato la o il Presidente dello Stato cesserà immediatamente le sue funzioni, dovendo assumere la presidenza la persona che eserciti la Vicepresidenza, che convocherà immediatamente le elezioni alla presidenza dello Stato entro novanta giorni.

Articolo 172 Sono compiti della o del Presidente dello Stato, oltre a quelli stabiliti dalla Costituzione e dalla legge:

1. Rispettare e far rispettare la Costituzione e la Legge.
2. Garantire e preservare l'unità dello Stato boliviano.
3. Proporre e dirigere le politiche di governo dello Stato.
4. Dirigere l'amministrazione pubblica e coordinare l'azione dei Ministri di Stato.
5. Dirigere la politica estera, sottoscrivere trattati internazionali, nominare funzionari pubblici diplomatici e consolari, secondo la legge, e ricevere i funzionari stranieri in generale.
6. Sollecitare le convocazioni straordinarie alla o al Presidente dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale.
7. Promulgare le leggi licenziate dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale.
8. Dettare decreti supremi e risoluzioni.

9. Amministrare le rendite statali e decretare gli investimenti tramite il Ministero competente, secondo la legge e attenendosi al Bilancio Generale dello Stato.

10. Presentare il piano di sviluppo economico e sociale all'Assemblea Legislativa Plurinazionale.

11. Presentare all'Assemblea Legislativa Plurinazionale, entro le prime trenta sessioni, il progetto di legge del Bilancio Generale dello Stato per la successiva gestione fiscale e proporre, durante il suo vigore, le modifiche ritenute necessarie. L'informativa delle spese pubbliche conformemente al bilancio si presenterà annualmente.

12. Presentare annualmente all'Assemblea Legislativa Plurinazionale, nella sua prima sessione, l'informativa scritta circa il corso e lo stato dell'Amministrazione Pubblica nella gestione annuale, accompagnato dalle relazioni ministeriali.

13. Far rispettare le sentenze dei tribunali.

14. Decretare amnistia o indulto, con l'approvazione dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale.

15. Nominare, tra le terne proposte dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale, il Controllore Generale dello Stato, la o il Presidente della Banca Centrale di Bolivia, la massima autorità dell'Organo di Regolamentazione delle Banche e Entità Finanziarie, e le o i Presidenti di entità di funzione economica e sociale nelle quali partecipi lo Stato.

16. Preservare la sicurezza e la difesa dello Stato.

17. Designare e destituire il Comandante in Capo delle Forze Armate e i Comandanti dell'Esercito, delle Forze Aeree e della Marina.

18. Designare e destituire il Comandante Generale della Polizia Boliviana.

19. Proporre all'Assemblea Legislativa Plurinazionale l'avanzamento a Generale dell'Esercito, delle Forze Aeree, di Divisione e di Brigata; ad Ammiraglio, Viceammiraglio e Contrammiraglio, e a Generale della Polizia, secondo le relazioni sui loro servizi e promozioni.

20. Creare e abilitare porti.

21. Designare i propri rappresentanti all'Organo Elettorale.

22. Designare Ministre e Ministri dello Stato, rispettando il carattere plurinazionale e l'uguaglianza di genere nella composizione del gabinetto ministeriale.

23. Designare la o il Procuratore Generale dello Stato.

24. Presentare progetti di legge di urgenza economica, da sottoporre al vaglio dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale, che dovrà trattarli prioritariamente.

25. Esercitare le funzioni di Capo Generale delle Forze Armate e disporre di queste per la difesa dello Stato, la sua indipendenza e l'integrità del territorio.

26. Dichiarare lo stato d'emergenza.

27. Esercitare funzione di massima autorità del Servizio Boliviano di Riforma Agraria e presentare titoli esecutivi nella distribuzione e re-distribuzione delle terre.

Articolo 173 La o il Presidente dello Stato potrà assentarsi dal territorio Boliviano per missioni ufficiali, senza autorizzazione dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale, fino a un massimo di dieci giorni.

Articolo 174 Sono competenze della o del Vicepresidente dello Stato, oltre a quelle stabilite dalla Costituzione e dalla legge:

1. Assumere la Presidenza dello Stato nei casi previsti dalla Costituzione.
2. Coordinare le relazioni tra l'Organo Esecutivo, l'Assemblea Legislativa Plurinazionale e i Governi Autonomi.
3. Partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri.
4. Collaborare con la o il Presidente dello Stato nella direzione della politica generale del Governo.
5. Partecipare con la o il Presidente dello Stato nella formulazione della politica estera e nello svolgere missioni diplomatiche.

SEZIONE III MINISTERI DELLO STATO

Articolo 175 I. Le Ministre e i Ministri dello Stato sono funzionari pubblici, le funzioni ad essi attribuite, oltre a quelle stabilite dalla Costituzione e dalla legge sono le seguenti:

1. Proporre e collaborare alle politiche generali del governo.
2. Proporre e dirigere le politiche governative nel proprio settore.
3. La gestione dell'Amministrazione Pubblica nel campo corrispondente.
4. Dettare norme amministrative nell'ambito di competenza.
5. Proporre progetti di decreto supremo e firmarli assieme alla o al Presidente dello Stato.
6. Risolvere in ultima istanza tutte le questioni amministrative riguardanti il Ministero.
7. Presentare all'Assemblea Legislativa Plurinazionale le relazioni richieste.

8.Coordinare con gli altri Ministeri la pianificazione e l'esecuzione delle politiche del governo.

II. Le Ministre e i Ministri dello Stato sono responsabili degli atti amministrativi adottati nelle proprie funzioni.

Articolo 176 Per essere designata o designato Ministra o Ministro di Stato bisogna essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso al servizio pubblico, aver compiuto 25 anni il giorno della nomina, non essere parte dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale, non essere direttore, azionista o socio di entità finanziarie o imprese che abbiano relazioni contrattuali con lo Stato o che abbiano interessi opposti a quelli dello Stato, non essere coniuge né parente consanguineo o affine fino al secondo grado di chi eserciterà la Presidenza o la Vicepresidenza dello Stato

Articolo 177 Non potrà essere designata come Ministra o Ministro dello Stato la persona che, per via diretta o come rappresentante legale di persona giuridica, abbia contratti pendenti di compimento o debiti esecutivi con lo Stato.

TITOLO III ORGANO GIUDIZIARIO E TRIBUNALE COSTITUZIONALE PLURINAZIONALE

CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 178 I. Il potere di amministrare la giustizia emana dal popolo boliviano e si basa sui principi di indipendenza, imparzialità, sicurezza giuridica, pubblicità, onestà, velocità, gratuità, pluralismo giuridico, interculturalità, equità, servizio alla società, partecipazione cittadina, armonia sociale e rispetto dei diritti.

II. Costituiscono garanzie dell'indipendenza giudiziaria;

1.L'impiego dei giudici d'accordo con la carriera giudiziaria.

2.L'autonomia degli organi giudiziari.

Articolo 179 I la funzione giudiziaria è unica. La giurisdizione ordinaria è esercitata dal Tribunale Supremo di Giustizia, i tribunali dipartimentali di giustizia, i tribunali di sentenza e i giudici,; la giurisdizione agroambientale dal Tribunale e dai giudici agroambientali; la giurisdizione indigena originaria contadina dalle autorità proprie; esisteranno giurisdizioni speciali regolate per legge.

II. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione indigena originaria contadina godranno di uguale gerarchia

III. La giustizia costituzionale è esercitata dal Tribunale Costituzionale Plurinazionale.

IV Il Consiglio della Magistratura è parte

dell'organo giuridico.

CAPITOLO SECONDO GIURISDIZIONE ORDINARIA

Articolo 180 I. La giurisdizione ordinaria si basa sui principi processuali di gratuità, pubblicità, trasparenza, oralità, velocità, onestà, probità, legalità, efficacia, efficienza, accessibilità, immediatezza, verità materiale, giusto processo e uguaglianza delle parti davanti al giudice.

II. Si garantisce il principio di impugnazione nei processi giudiziari.

III. La giurisdizione ordinaria non riconoscerà fori, privilegi né tribunali di eccezione. La giurisdizione militare giudicherà i delitti di natura militare regolati dalla legge.

SEZIONE I TRIBUNALE SUPREMO DI GIUSTIZIA

Articolo 181 Il Tribunale Supremo di Giustizia è il massimo tribunale della giurisdizione ordinaria. È formato da magistrati. Si organizza internamente in sezioni specializzate. La sua composizione e organizzazione sarà determinata per legge.

Articolo 182 I. I Magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia saranno eletti a suffragio universale.

II. L'Assemblea Legislativa Plurinazionale effettuerà, con la maggioranza di due terzi dei membri presenti, la preselezione degli aspiranti per ogni dipartimento e manderà all'Organo Elettorale la nomina dei prequalificati affinché proceda all'organizzazione, unica e esclusiva, del processo elettorale.

III. Gli aspiranti non potranno realizzare campagna elettorale a favore delle candidature, a costo di essere sanzionati con l'inabilità. L'Organo Elettorale sarà l'unico responsabile di diffondere curricula e meriti dei candidati.

IV. I Magistrati non potranno appartenere ad organizzazioni politiche.

V. Saranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti. La o il Presidente dello Stato verificherà i requisiti a loro carico.

VI. Per candidarsi alla magistratura del Tribunale Supremo di giustizia sarà necessario avere i requisiti stabiliti per i funzionari pubblici, aver compiuto trent'anni, aver il titolo di avvocato, ed aver svolto funzioni giudiziarie, la professione di avvocato o la docenza universitaria per otto anni con onestà ed etica e non avere subito sanzioni di destituzione da parte del Consiglio della Magistratura. Per la qualifica dei meriti si terrà in conto l'aver esercitato la qualità di autorità tradizionale sotto il proprio sistema di giustizia.

VII. Il sistema di veti e incompatibilità applicato ai Magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia sarà lo stesso dei funzionari pubblici.

Articolo 183 I. I magistrati non potranno essere rieletti. Il mandato è di sei anni.

II. I magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia cesseranno le loro funzioni per compimento del mandato, sentenza esecutiva emersa dal processo alle responsabilità, rinuncia, morte e altre cause previste dalla legge.

Articolo 184 Sono competenze del Tribunale Supremo di Giustizia, oltre a quelle stabilite per legge:

1.Agire come tribunale di cassazione e esaminare i ricorsi di annullamento nei casi stabiliti per legge.

2.Dirimere conflitti di competenza insorti tra i tribunali dipartimentali di giustizia.

3.Esaminare, sollecitare e risolvere in unica istanza i processi di estradizione.

4.Giudicare, come tribunale collegiale in piena e unica istanza, la o il Presidente dello Stato, o la o il Vicepresidente dello Stato, per delitti commessi nell'esercizio del proprio mandato. Il giudizio sarà portato a termine previa autorizzazione dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale, per decisione favorevole di almeno i due terzi dei membri presenti e su richiesta fondata del Fiscale e della Ragioneria Generale di Stato, che formulerà accuse nel caso ritenga che l'indagine abbia fondamento. Il processo sarà orale, pubblico, continuo e ininterrotto. La legge ne determinerà il procedimento.

5.Designare, tra le terne presentate dal Consiglio della Magistratura, i membri dei tribunali dipartimentali di giustizia.

6.Preparare progetti di leggi su materie giudiziarie e presentarli all'Assemblea Legislativa Plurinazionale.

7.Conoscere e risolvere casi di revisione straordinaria di sentenze.

Articolo 185 La Magistratura del Tribunale Supremo dello Stato sarà esercitata in modo esclusivo

CAPITOLO TERZO GIURISDIZIONE AGRO AMBIENTALE

Articolo 186 Il Tribunale Agro ambientale è il massimo organo specializzato nella giurisdizione agroambientale. Si basa in particolare sui principi di funzione sociale, integralità, immediatezza, sostenibilità e interculturalità.

Articolo 187 Per essere eletta o eletto Magistrato del Tribunale Agro ambientale saranno necessario il possesso dei requisiti previsti per i membri del Tribunale Supremo di Giustizia, oltre alla competenza in materia

agro ambientale, e aver esercitato con idoneità, etica e onestà la giurisprudenza agraria, la libera professione, o la docenza universitaria nelle materie connesse per otto anni. Nella preselezione dei candidati sarà garantita la composizione plurale, considerando criteri di plurinazionalità.

Articolo 188 I. I Magistrati del Tribunale Agro Ambientale saranno eletti a suffragio universale, secondo gli stessi procedimenti, meccanismi e formalità previsti per i membri del Tribunale Supremo di Giustizia.

II. Il sistema di veti e incompatibilità applicato ai Magistrati del Tribunale Agro Ambientale, sarà quello dei funzionari pubblici.

III. Il periodo di esercizio, la permanenza e la cessazione della carica stabiliti per i Magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia saranno applicati ai magistrati del Tribunale Agro Ambientale.

Articolo 189 Sono compiti del Tribunale Agro ambientale, oltre a quelli stabiliti dalla legge:

1. Risolvere i ricorsi di cassazione e gli annullamenti nelle azioni reali agrarie, forestali, ambientali, dell'acqua, diritti di uso e sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili, idriche, forestali e della biodiversità; denunce di atti che attentino alla fauna, flora, acqua, ambiente, e denunce di pratiche che mettano in pericolo il sistema ecologico e la conservazione di specie vegetali o animali.

2. Conoscere e risolvere in unica istanza le denunce di annullamento o annullabilità di titoli esecutivi.

3. Conoscere e risolvere in unica istanza i processi per contenziosi amministrativi che risultino da contratti, negoziati, autorizzazioni, richieste, distribuzione e redistribuzione di diritti di utilizzo delle risorse naturali rinnovabili e degli altri atti e risoluzioni amministrative

4. Organizzare i processi agro ambientali.

CAPITOLO QUARTO GIURISDIZIONE INDIGENA CONTADINA ORIGINARIA

Articolo 190 I. Le nazioni e popoli indigeni contadini originari eserciteranno le loro funzioni giurisdizionali e di competenza attraverso le proprie autorità, e applicheranno i propri principi, valori culturale, regole e procedimenti.

II. La giurisdizione indigena contadina originaria rispetta il diritto alla vita, il diritto alla difesa e altri diritti e garanzie stabiliti nella Costituzione.

Articolo 191 I. La giurisdizione indigena originaria contadina si basa sul vincolo particolare delle persone che sono membri della rispettiva nazione o popolo indigeno originario contadino.

II. La giurisdizione indigena contadina

originaria si esercita nei seguenti ambiti di vigenza personale, materiale e territoriale:

1. Sono soggetti a questa giurisdizione i membri della nazione o popolo indigeno originario contadino, sia che attuino come attori o denunciati, denunciati o querelanti, denunciati o imputati, che facciano ricorso o si appellino.

2. Tale giurisdizione esaminerà le questioni indigene originarie contadine in conformità a ciò che è stabilito dalla Legge di Determinazione Giurisdizionale.

3. Tale giurisdizione si applica alle relazioni e fatti giuridici che si realizzano o i cui effetti ricadano all'interno della giurisdizione di un popolo indigeno originario contadino.

Articolo 192 I. Ogni autorità pubblica o persona accetterà le decisioni della giurisdizione indigena contadina originaria.

II. Per il compimento delle decisioni della giurisdizione indigena contadina originaria le sue autorità potranno sollecitare l'appoggio degli organi competenti dello Stato.

III. Lo Stato promuoverà e rafforzerà la giustizia indigena originaria contadina. La Legge di Determinazione Giurisdizionale determinerà i meccanismi di coordinamento e cooperazione tra la giurisdizione indigena originaria contadina con la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione agro ambientale e tutte la giurisdizioni costituzionalmente riconosciute.

CAPITOLO QUINTO CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA

Articolo 193 I. Il Consiglio della Magistratura è l'istanza responsabile del regime disciplinare della giurisdizione ordinaria, agro ambientale e delle giurisdizioni specializzate, del controllo e del sanzionamento della gestione amministrativa e finanziaria, e di formulare politiche per la gestione. Il Consiglio della Magistratura si fonda sul principio di partecipazione cittadina.

II. La sua conformazione, struttura e funzioni saranno determinate dalla legge.

Articolo 194 I. I membri del Consiglio della Magistratura sono eletti a suffragio universale tra i candidati proposti dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale. L'organizzazione e l'esecuzione del processo elettorale è a carico dell'Organo Elettorale Plurinazionale.

II. I membri del Consiglio della Magistratura di giustizia, dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al servizio pubblico, aver compiuto trenta anni, avere competenza di settore e aver svolto le proprie funzioni con etica e onestà.

III. I membri del Consiglio della Magistratura svolgeranno le loro funzioni per sei anni e non potranno essere rieletti.

Articolo 195 Sono compiti del Consiglio della

Magistratura, oltre a quelli stabiliti per legge:

1. Comminare la revoca del mandato ai magistrati del Tribunale Supremo di giustizia e del Tribunale Agro ambientale, quando nell'esercizio delle loro funzioni commettano gravissime mancanze determinate dalla legge.

2. Esercitare controllo disciplinare sui membri, giudici, personale ausiliario e amministrativo dell'Organo Giudiziario. L'esercizio di questa facoltà comprenderà la possibilità di cessazione dell'incarico per gravissime mancanze disciplinari, espressamente stabilite per legge.

3. Controllare e sanzionare l'amministrazione economica finanziaria e tutti i beni dell'Organo giudiziario.

4. Valutare lo svolgimento di funzioni delle amministratrici e degli amministratori di giustizia e del personale ausiliario.

5. Promuovere udienze pubbliche e di gestione finanziaria.

6. Realizzare studi tecnici e statistici.

7. Preselezionare candidate e candidati destinati ai tribunali dipartimentali di giustizia, per la designazione dei loro membri da parte del Tribunale Supremo di Giustizia.

8. Designare, tramite concorso per meriti e esami sulla competenza i giudici di requirenti e istruttori.

9. Designare il proprio personale amministrativo.

CAPITOLO SESTO TRIBUNALE COSTITUZIONALE PLURINAZIONALE

Articolo 196 I. Il Tribunale Costituzionale Plurinazionale veglia sulla supremazia della Costituzione, esercita il controllo di costituzionalità, e protegge il rispetto e la vigenza di diritti e garanzie costituzionali.

II. Nella sua funzione interpretativa il Tribunale Costituzionale Plurinazionale applicherà come criterio di interpretazione la volontà del costituente, in accordo con documenti, atti e risoluzioni, nonché con il senso letterale del testo.

Articolo 197 I. Il Tribunale Costituzionale Plurinazionale è formato da magistrati eletti con criteri di plurinazionalità, con rappresentanza del sistema ordinario e di quello indigeno originario contadino.

II. I Magistrati supplenti del Tribunale Costituzionale Plurinazionale non riceveranno compenso e assumeranno funzioni solo in caso di assenza del titolare o per altri motivi stabiliti dalla legge.

III. La composizione, organizzazione e funzionamento del Tribunale Costituzionale Plurinazionale saranno regolati dalla legge.

Articolo 198 I Magistrati del Tribunale Costituzionale Plurinazionale saranno eletti a suffragio universale, secondo lo stesso procedimento, meccanismo e formalità dei membri del Tribunale Supremo di Giustizia.

Articolo 199 I Per accedere alla Magistratura nel Tribunale Costituzionale Plurinazionale, si richiederà oltre ai requisiti richiesti per l'accesso al servizio pubblico, aver compiuto 35 anni, avere specializzazione e esperienza accreditata da almeno otto anni nelle discipline di Diritto Costituzionale, Amministrativo o Diritti Umani. Per il computo dei meriti si terrà in conto l'aver esercitato la funzione di autorità tradizionale sotto il proprio sistema di giustizia.

II Candidate e candidati al Tribunale Costituzionale Plurinazionale possono essere proposti da organizzazioni della società civile e dalle nazioni e popoli indigeni originari .

Articolo 200 Il periodo di esercizio, la permanenza e la cessazione della carica stabiliti per i Magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia si applicheranno ai membri del Tribunale Costituzionale Plurinazionale.

Articolo 201 I Magistrati del Tribunale Costituzionale Plurinazionale si reggeranno sullo stesso sistema di veti e incompatibilità dei funzionari pubblici.

Articolo 202 Sono compiti del Tribunale Costituzionale Plurinazionale, oltre a quelli stabiliti dalla Costituzione e dalla legge, conoscere e risolvere:

1. In unica istanza le questioni di puro diritto sull'incostituzionalità delle leggi, Statuti Autonomi, Carte Organiche, decreti e ogni genere di ordinanza e risoluzione non giudiziaria. Se l'azione ha carattere astratto, potranno intraprenderla solo la o il Presidente della Repubblica, Senatori, Deputati, Legislatori e massime autorità esecutive delle entità territoriali autonome.

2. I conflitti di competenza e attribuzione tra organi del potere pubblico.

3. I conflitti di competenze tra il governo plurinazionale, le entità territoriali autonome e decentralizzate, e tra di esse.

4. I ricorsi contro tributi, imposte, tasse, licenze, diritti o contribuzioni creati, modificati o soppressi in contravvenzione a quanto disposto dalla Costituzione.

5. I ricorsi contro risoluzioni dell'Organo Legislativo, quando le sue risoluzioni danneggino uno o più diritti, qualsiasi sia la persona danneggiata

6. La revisione dell'Azione di Libertà, di Protezione Costituzionale, di Protezione della Privacy, Popolare e di Adempimento. Questa revisione non implicherà l'applicazione immediata e obbligatoria della risoluzione che risolve l'Azione.

7. Le consultazioni della o del Presidente della Repubblica, dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale, del Tribunale Supremo di Giustizia o del Tribunale Agro ambientale sulla costituzionalità dei progetti di legge. La decisione del Tribunale Costituzionale è di applicazione obbligatoria.

8. La consultazione delle autorità indigene originarie contadine sull'applicazione di norme giuridiche applicate in casi concreti. La decisione del Tribunale Costituzionale è obbligatoria.

9. Il controllo previo della costituzionalità nella ratifica dei trattati internazionali.

10. La costituzionalità del procedimento di riforma parziale della Costituzione.

11. I conflitti di competenza tra la giurisdizione indigena originaria contadina e la giurisdizione ordinaria e agro ambientale.

12. I ricorsi diretti di annullamento.

Articolo 203 Le decisioni e sentenze del Tribunale Costituzionale Plurinazionale sono vincolanti e di compimento obbligatorio, e contro esse non ha valore nessun ricorso ordinario ulteriore.

Articolo 204 La legge determinerà i procedimenti in vigore davanti al Tribunale Costituzionale Plurinazionale.

TITOLO IV ORGANO ELETTORALE

CAPITOLO PRIMO ORGANO ELETTORALE PLURINAZIONALE

Articolo 205 I. L'Organo Elettorale Plurinazionale è composto da:

1. Tribunale Supremo Elettorale
2. Tribunali Elettorali Dipartimentali
3. Corti Elettorali
4. Giurati dei Tavoli di suffragio
5. Notai Elettorali

II. La giurisdizione, competenze e attribuzioni dell'Organo Elettorale e dei suoi diversi livelli si definiscono in questa Costituzione e per legge.

Articolo 206 I. Il Tribunale Supremo Elettorale è il massimo livello dell'Organo Elettorale, ha giurisdizione nazionale.

II. Il Tribunale Supremo Elettorale è composto da sette membri, che hanno un mandato di sei anni senza possibilità di rielezione, almeno due dei quali saranno di origine indigena originaria contadina.

III. L'Assemblea Legislativa Plurinazionale elegge con i voti favorevoli dei due terzi dei votanti sei membri dell'Organo Elettorale

Plurinazionale. La o il Presidente dello Stato designerà uno dei membri.

IV L'elezione dei membri dell'Organo Elettorale Plurinazionale richiederà convocazione pubblica previa e accreditato di capacità e meriti tramite concorso pubblico.

V Le Assemblee Legislative Dipartimentali o i Consigli Dipartimentali selezioneranno con l'approvazione di almeno i due terzi dei voti dei presenti una terna di nomi per ognuno dei membri dei Tribunali Dipartimentali Elettorali. Tra queste terne la Camera dei Deputati eleggerà i membri dei Tribunali Dipartimentali Elettorali, con l'approvazione di almeno i due terzi dei voti dei presenti, garantendo che almeno uno dei suoi membri appartenga alle nazioni e popoli indigeni originari contadini del Dipartimento.

Articolo 207 Per essere nominato membro del Tribunale Supremo Elettorale e Dipartimentale bisogna avere i requisiti generali di accesso agli incarichi pubblici, aver compiuto trenta anni ed avere una formazione accademica.

Articolo 208 I Il Tribunale Supremo Elettorale è il responsabile di organizzare, amministrare e realizzare i processi elettorali e proclamare i risultati.

II. Il Tribunale garantirà che il suffragio si eserciti effettivamente, conformemente a quanto disposto nell'articolo 26 della Costituzione.

III E' funzione del Tribunale Supremo Elettorale organizzare e amministrare il Registro Civile e il Padronato Elettorale.

CAPITOLO SECONDO RAPPRESENTANZA POLITICA

Articolo 209 Le candidate e i candidati eletti ad incarichi pubblici, con eccezione degli incarichi eleggibili dall'Organo Giudiziario e dal Tribunale Costituzionale Plurinazionale, saranno proposti tramite le organizzazioni delle nazioni e popoli indigeni originari contadini, i gruppi di cittadini e i partiti politici, in uguaglianza di condizioni e secondo la legge.

Articolo 210 I L'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni delle nazioni e popoli indigeni originari contadini, i gruppi cittadini e i partiti politici devono essere democratici.

II. L'elezione interna di dirigenti e candidati dei gruppi cittadini e dei partiti politici sarà regolata e sanzionata dall'Organo Elettorale Plurinazionale, che garantirà l'uguale partecipazione di uomini e donne.

III. Le organizzazioni delle nazioni e popoli indigeni originari contadini potranno eleggere i propri candidati d'accordo con le loro norme di democrazia comunitaria.

Articolo 211 I. Le nazioni e popoli indigeni originari contadini potranno eleggere i propri

rappresentanti politici nelle occasioni necessarie, secondo le proprie regole di elezione.

II. L'Organo Elettorale visionerà che l'elezione di autorità, rappresentanti, candidati dei popoli e nazioni indigene originarie contadine tramite norme e procedimenti propri rispetti le normative di questi popoli e nazioni.

Articolo 212 Nessun candidato potrà presentarsi allo stesso tempo per più di una carica elettiva, né in più di una circoscrizione elettorale contemporaneamente.

TITOLO V FUNZIONI DI CONTROLLO, DIFESA DELLA SOCIETA' E DIFESA DELLO STATO

CAPITOLO PRIMO FUNZIONE DI CONTROLLO

SEZIONE I CORTE DEI CONTI DELLO STATO

Articolo 213. I. La Corte dei Conti dello Stato è l'istituzione tecnica che esercita la funzione di controllo sull'amministrazione di enti pubblici ed enti con partecipazione o interesse economico statale. La Corte dei Conti ha il potere di determinare gli indizi di responsabilità amministrativa, esecutiva, civile e penale; possiede autonomia funzionale, finanziaria, amministrativa ed organizzativa.

II. La sua organizzazione, il funzionamento e le mansioni, che devono fondarsi sui principi di legalità, trasparenza, efficacia, efficienza, economia, equità, opportunità ed oggettività, verranno stabiliti dalla legge.

Articolo 214. Il Capo della Corte dei Conti verrà designato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti dei presenti nell'Assemblea Legislativa Plurinazionale. La designazione richiederà la previa convocazione pubblica e l'indizione di concorso pubblico per la qualifica delle capacità professionali e dei meriti.

Articolo 215. Al fine di essere designati Capo della Corte dei Conti dello Stato, è necessario soddisfare le condizioni generali di accesso ai pubblici servizi; avere almeno trent'anni di età al momento della designazione; aver ottenuto un titolo professionale in un ramo affine all'incarico ed aver esercitato la professione per almeno otto anni; possedere una comprovata integrità personale ed etica, determinata attraverso il pubblico riconoscimento.

Articolo 216. Il Capo della Corte dei Conti dello Stato eserciterà le proprie funzioni per un periodo di sei anni, senza possibilità di rielezione.

Articolo 217. I. La Corte dei Conti dello Stato sarà responsabile della supervisione e del controllo successivo esterno di enti pubblici ed enti con partecipazione o interesse economico statale. La supervisione ed il

controllo riguarderanno altresì l'acquisto, la gestione e la disposizione di beni e servizi strategici all'interesse collettivo.

II. La Corte dei Conti dello Stato presenterà annualmente all'Assemblea Legislativa Plurinazionale un resoconto del proprio lavoro di fiscalizzazione del settore pubblico.

CAPITOLO SECONDO FUNZIONE DI DIFESA DELLA SOCIETA'

SEZIONE I UFFICIO DEL DIFENSORE DEL POPOLO

Articolo 218. I. L'Ufficio del Difensore del Popolo garantirà la vigenza, la promozione, la diffusione e l'applicazione dei diritti umani, individuali e collettivi, stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi e dalle fonti internazionali. La funzione dell'Ufficio del Difensore si estenderà all'attività amministrativa di tutto il settore pubblico e all'attività delle istituzioni private che forniscono servizi pubblici.

II. All'Ufficio del Difensore del Popolo spetterà altresì la promozione della difesa dei diritti delle nazioni e dei popoli indigeni originari contadini, delle comunità urbane ed interculturali e dei boliviani all'estero.

III. L'Ufficio del Difensore del Popolo è un'istituzione con autonomia funzionale, finanziaria ed amministrativa, in conformità alla legge. Le sue funzioni rispetteranno i principi di gratuità, accessibilità, celerità e solidarietà. Nell'esercizio delle proprie funzioni, non riceve istruzioni dagli organi dello Stato.

Articolo 219. I. L'Ufficio del Difensore del Popolo sarà diretto dal Difensore del Popolo, che eserciterà le proprie funzioni per un periodo di sei anni, senza possibilità di rielezione.

II. Il Difensore del Popolo non potrà essere oggetto di persecuzione, detenzione, accusa e giudizio per gli atti realizzati nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 220. Il Difensore del Popolo verrà designato con il voto di almeno i due terzi dei presenti all'Assemblea Legislativa Plurinazionale. La designazione richiederà la previa convocazione pubblica e l'indizione di concorso pubblico, per la qualifica delle capacità professionali e dei meriti, rivolto a persone distinte per il proprio impegno nella difesa dei diritti umani.

Articolo 221. Al fine di essere designato Difensore del Popolo, è necessario soddisfare le condizioni generali di accesso ai pubblici servizi, aver compiuto almeno trent'anni di età al momento della designazione e possedere una comprovata integrità personale ed etica, determinata attraverso la pubblica osservazione.

Articolo 222. Sono funzioni dell'Ufficio del Difensore del Popolo, oltre a quelle stabilite dalla Costituzione e dalla legge:

1. Proporre le azioni di Incostituzionalità, Libertà, Ricorso Costituzionale, Protezione della Proprietà Popolare, di Adempimento ed il ricorso diretto di nullità, senza necessità di mandato.

2. Presentare progetti di legge e proporre modifiche a leggi, decreti e risoluzioni non giudiziali in materie di propria competenza.

3. Indagare, d'ufficio o a richiesta di parte, gli atti o le omissioni che implicano violazioni di diritti, individuali o collettivi, riconosciuti dalla Costituzione, dalle leggi o dalle fonti internazionali, e far conoscere al Ministero Pubblico notizia dell'inizio delle corrispondenti azioni legali.

4. Sollecitare alle autorità ed ai pubblici servizi informazione riguardo alle indagini realizzate dall'Ufficio del Difensore del Popolo, senza che questi possano opporre rifiuto.

5. Formulare raccomandazioni, memoranda di doveri legali e suggerimenti per l'immediata adozione di correttivi e misure da parte di tutti gli organi ed istituzioni dello Stato, e censurare pubblicamente atti o comportamenti a questi contrari.

6. Accedere liberamente ai centri di detenzione ed internamento, senza che possa opporsi alcuna obiezione.

7. Esercitare le proprie funzioni senza interruzioni di alcuna natura, anche nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

8. Assistere con prontezza e senza discriminazione le persone che ne sollecitano i servizi.

9. Emanare i regolamenti necessari all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 223. Le autorità e gli appartenenti ai pubblici servizi hanno l'obbligo di fornire all'Ufficio del Difensore del Popolo le informazioni richieste relative all'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso in cui la sua richiesta non venga soddisfatta a dovere, l'Ufficio del Difensore proporrà le azioni corrispondenti nei confronti dell'autorità, la quale potrà essere processata e destituita qualora se ne dimostrerà la responsabilità.

Articolo 224. Il Difensore del Popolo informerà annualmente l'Assemblea Legislativa Plurinazionale ed il Controllo Sociale sulla situazione dei diritti umani nel paese e sulla gestione della propria amministrazione. Il Difensore del Popolo potrà essere convocato in qualunque momento dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale o dal Controllo Sociale, per fornire il resoconto relativo all'esercizio delle proprie funzioni.

SEZIONE II MINISTERO PUBBLICO

Articolo 225. I. Il Ministero Pubblico

difenderà la legalità e gli interessi generali della società, ed eserciterà l'azione penale pubblica. Il Ministero Pubblico possiede autonomia funzionale, amministrativa e finanziaria.

II. Il Ministero Pubblico eserciterà le proprie funzioni secondo i principi di legalità, opportunità, oggettività, responsabilità, autonomia, unità e gerarchia.

Articolo 226. I. Il Fiscale Generale dello Stato è l'autorità gerarchica massima del Ministero Pubblico e rappresenta legalmente l'istituzione.

II. Il Ministero Pubblico si avvarrà di Procuratori di dipartimento, di materia e di altri stabiliti dalla legge.

Articolo 227. I. Il Fiscale Generale dello Stato verrà designato con almeno i due terzi dei voti dei membri presenti all'Assemblea Legislativa Plurinazionale. La designazione richiederà la previa convocazione pubblica e l'indizione di concorso pubblico per la qualifica delle capacità professionali e dei meriti.

II. Il Fiscale Generale dello Stato dovrà possedere i requisiti generali degli addetti ai pubblici servizi, oltre ai requisiti specifici richiesti dalla Magistratura del Tribunale Supremo di Giustizia.

Articolo 228. Il Fiscale Generale dello Stato eserciterà le proprie funzioni per sei anni, senza possibilità di rielezione.

CAPÍTULO TERZO FUNZIONE DI DIFESA DELLO STATO

SEZIONE I PROCURA GENERALE DELLO STATO

Articolo 229. La Procura Generale dello Stato è l'istituzione di rappresentanza giuridica pubblica volta a promuovere, difendere e cautelare gli interessi dello Stato. La sua organizzazione e struttura saranno stabilite dalla legge.

Articolo 230. I. La Procura Generale dello Stato è composta dal Procuratore Generale, che la dirigerà, e dagli altri addetti ai pubblici servizi determinati dalla legge.

II. La designazione del Procuratore Generale dello Stato spetterà al Presidente dello Stato. La persona designata deve possedere i requisiti necessari per la Magistratura del Tribunale Supremo di Giustizia.

III. La designazione potrà essere contestata su richiesta di almeno i due terzi dei membri presenti all'Assemblea Legislativa Plurinazionale, nel termine di non oltre sessanta giorni dalla sua designazione. Tale contestazione causerà la cessazione delle funzioni della persona designata.

Articolo 231. Costituiscono funzioni della Procura Generale dello Stato, oltre a quelle stabilite dalla Costituzione e dalla legge:

1. Difendere in giudizio e fuori giudizio gli interessi dello Stato, rappresentandolo giuridicamente ed intervenendo come soggetto processuale di pieno diritto in tutte le azioni giudiziali ed amministrative, secondo la Costituzione e la legge.

2. Presentare ricorsi ordinari ed azioni a difesa degli interessi dello Stato.

3. Valutare ed assicurare l'esercizio delle azioni da parte delle unità giuridiche della Pubblica Amministrazione nei processi avanti ad autorità giuridiche od amministrative. Nel caso di azione negligente, deve dare avviso dell'inizio delle azioni corrispondenti.

4. Richiedere agli addetti ai pubblici servizi e a persone private le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni. Tali informazioni non si potranno negare per alcuna causa o motivo; la legge stabilirà le sanzioni corrispondenti.

5. Richiedere alla massima autorità esecutiva degli enti pubblici il giudizio di addetti ai pubblici servizi che, per negligenza o corruzione, causino danni al patrimonio dello Stato.

6. Provvedere alle denunce e ai reclami motivati di cittadini ed enti incaricati del Controllo Sociale, nei casi in cui vengano lesi gli interessi dello Stato.

7. Dare avviso alla Procura Generale dello Stato dell'esercizio delle azioni giudiziali per delitti commessi contro il patrimonio pubblico dei quali si abbia notizia.

8. Presentare progetti di legge in materie relative alla propria competenza.

CAPÍTULO CUARTO ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI

Articolo 232. La Pubblica Amministrazione si fonda sui principi di legittimità, legalità, imparzialità, pubblicità, impegno ed interesse sociale, etica, trasparenza, eguaglianza, competenza, efficienza, qualità, affidabilità, onestà, responsabilità ed efficienza.

Articolo 233. Sono addetti ai pubblici servizi le persone che svolgono funzioni pubbliche. Gli addetti ai pubblici servizi fanno parte dell'amministrazione, ad eccezione di quelle persone che occupano incarichi elettivi, che sono state designate o che esercitano funzioni a nomina libera.

Articolo 234. Per poter svolgere funzioni pubbliche si richiede:

1. Possedere la nazionalità boliviana.

2. Essere maggiorenne.

3. Aver adempiuto gli obblighi militari.

4. Non avere pene o sentenze esecutive di condanna penale da compiere.

5. Non rientrare nei casi di incompatibilità e divieto stabiliti dalla Costituzione.

6. Essere iscritte o iscritti nella circoscrizione elettorale.

7. Parlare almeno due lingue ufficiali del paese.

Articolo 235. È dovere degli addetti ai pubblici servizi:

1. Ottemperare alla Costituzione e alle leggi.

2. Svolgere le proprie funzioni secondo i principi della funzione pubblica.

3. Prestare una dichiarazione giurata relativa ai propri beni ed ingressi prima, durante e successivamente all'esercizio dell'incarico.

4. Rispondere per le proprie responsabilità economiche, politiche, tecniche ed amministrative nell'esercizio della funzione pubblica.

5. Rispettare e proteggere i beni dello Stato, ed astenersi dall'utilizzarli per fini elettorali o comunque estranei alla funzione pubblica.

Articolo 236. Ostanto all'esercizio della funzione pubblica:

I. Ricoprire simultaneamente più di un incarico pubblico remunerato a tempo pieno.

II. Agire quando i propri interessi entrano in conflitto con quelli dell'ente in cui si presta servizio, e siglare contratti o svolgere affari con la Pubblica Amministrazione direttamente, indirettamente o tramite terzi rappresentanti.

III. Designare per incarichi della alla pubblica funzione parenti fino al quarto grado ed affini fino al secondo grado.

Articolo 237. I. È obbligatorio per l'esercizio della funzione pubblica:

1. Inventariare e custodire nei pubblici uffici i documenti propri della pubblica funzione, senza che questi possano essere sottratti o distrutti. La legge regolerà la gestione degli archivi e le condizioni per la distruzione dei documenti pubblici.

2. Mantenere la segretezza delle informazioni riservate, che non potranno essere divulgate nemmeno dopo la cessazione dalle funzioni. Il procedimento di qualifica dell'informazione riservata verrà determinato dalla legge.

II. La legge determinerà le sanzioni nel caso di violazione di tali obblighi.

Articolo 238. Non potranno accedere ad incarichi pubblici elettivi le persone con le seguenti cause di ineleggibilità:

1. Coloro che hanno svolto o svolgono incarichi direttivi in imprese o entità che abbiano contratti o convenzioni con lo Stato, e non vi abbiano rinunciato almeno tre mesi

prima del giorno dell'elezione.

2. Coloro che hanno svolto incarichi direttivi in imprese straniere transnazionali che abbiano contratti o convenzioni con lo Stato, e non vi abbiano rinunciato almeno cinque anni prima del giorno dell'elezione.

3. Coloro che svolgono incarichi elettivi, di designazione o nomina libera e che non vi abbiano rinunciato almeno tre mesi prima del giorno dell'elezione, con eccezione del Presidente e del Vicepresidente della Repubblica.

4. I membri in servizio attivo delle Forze Armate e della Polizia Boliviana che non abbiano rinunciato almeno tre mesi prima del giorno dell'elezione.

5. I ministri di qualsiasi culto religioso che non abbiano rinunciato almeno tre mesi prima del giorno dell'elezione.

Articolo 239. È incompatibile con l'esercizio della funzione pubblica:

1. L'attribuzione o l'affitto di beni pubblici a nome di addetti ai pubblici servizi o terzi.

2. La stipulazione di contratti amministrativi o il conseguimento di altro tipo di vantaggi personali dello Stato.

3. L'esercizio professionale come impiegato, funzionario, assessore o gestore di enti, società o imprese che abbiano relazioni contrattuali con lo Stato.

Articolo 240. I. Il mandato potrà essere revocato a chiunque eserciti un incarico elettorale, con eccezione dell'Organo Giudiziale e secondo la legge.

II. La revoca del mandato potrà essere sollecitata a decorrere alla seconda metà del periodo del mandato. La revoca del mandato non potrà avvenire durante l'ultimo anno di gestione dell'incarico.

III. La richiesta di revoca avverrà per iniziativa cittadina, su richiesta di almeno il quindici per cento dei votanti nella circoscrizione in cui è stata eletto l'addetto ai pubblici servizi.

IV. La revoca dell'addetto ai pubblici servizi procederà secondo la legge.

V. Avvenuta la revoca del mandato, l'interessato cesserà immediatamente dall'incarico, provvedendosi alla sua supplenza secondo la legge.

VI. La revoca avverrà una sola volta per ogni mandato costituzionale dell'incarico eletto.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO SOCIALE

Articolo 241. I. Il popolo sovrano, per mezzo della società civile organizzata, parteciperà al disegno delle politiche pubbliche.

II. La società civile organizzata eserciterà il controllo sociale della gestione pubblica a tutti i livelli dello Stato, nonché delle imprese ed istituzioni pubbliche, miste e private che amministrino risorse fiscali.

III. La società civile eserciterà il controllo sociale della qualità dei servizi pubblici.

IV. La legge stabilirà l'ambito generale per l'esercizio del controllo sociale.

V. La società civile si organizzerà per definire la struttura e la composizione della partecipazione e del controllo sociale.

VI. Gli enti dello Stato creeranno spazi di partecipazione e controllo sociale da parte della società.

Articolo 242. La partecipazione ed il controllo sociale implicano, oltre ai casi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge:

1. Partecipare alla formulazione delle politiche statali.

2. Appoggiare l'Organo Legislativo nella formulazione collettiva delle leggi.

3. Sviluppare il controllo sociale a tutti i livelli di governo e su enti territoriali autonomi, autarchici, decentrati e dislocati.

4. Creare una gestione trasparente dell'informazione e dell'utilizzo delle risorse in tutti gli spazi di gestione pubblica. L'informazione richiesta per il controllo sociale non potrà essere rifiutata, e verrà fornita in maniera completa, veritiera, adeguata ed opportuna.

5. Produrre informative a fondamento delle richieste di revoca del mandato, secondo il procedimento stabilito dalla Costituzione e dalla legge.

6. Conoscere ed esprimere parere sulle informative relative alla gestione degli organi e delle funzioni statali.

7. Coordinare la pianificazione ed il controllo con gli organi e le funzioni statali.

8. Inoltare denunce alle istituzioni competenti all'indagine e giudizio, nei casi considerati opportuni.

9. Collaborare nei procedimenti di vigilanza pubblica per la designazione degli incarichi corrispondenti.

10. Appoggiare l'organo elettorale nel manifestare le richieste dei candidati agli incarichi pubblici corrispondenti.

TITOLO VII FORZE ARMATE E POLIZIA BOLIVIANA

CAPITOLO PRIMO FORZE ARMATE

Articolo 243. Le Forze Armate dello Stato sono composte organicamente dal

Comandante in Capo, dall'Esercito, dalla Forza Aerea e dall'Armata Boliviana, il cui numero di arruolati verrà fissato dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale su proposta dell'Organo Esecutivo.

Articolo 244. Le Forze Armate hanno come missione fondamentale quella di difendere e mantenere l'indipendenza, la sicurezza e la stabilità dello Stato, il proprio onore e sovranità sul paese, assicurare il rispetto della Costituzione, garantire la stabilità del Governo legalmente costituito e partecipare allo sviluppo integrale del paese.

Articolo 245. L'organizzazione delle Forze Armate si basa sulla gerarchia e sulla disciplina. Le Forze Armate ricevono essenzialmente ordini, non deliberano e sono soggetti alle leggi e ai regolamenti militari. Come organo istituzionale, non realizzano azioni politiche; individualmente, i suoi membri godono ed esercitano i diritti dei cittadini secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 246. I. Le Forze Armate dipendono dal Presidente dello Stato e ricevono gli ordini amministrativi tramite il Ministro della Difesa e gli ordini tecnici tramite il Comandante in Capo.

II. In caso di guerra, il Comandante in Capo delle Forze Armate dirigerà le operazioni.

Articolo 247. I. Nessuno straniero eserciterà comandi, cariche o impieghi amministrativi nelle Forze Armate senza previa autorizzazione del Capitano Generale.

II. Per svolgere l'incarico di Comandante in Capo delle Forze Armate, Capo di Stato Maggiore Generale, Comandanti e Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Forza Aerea, dell'Armata Boliviana e di altre grandi unità, sarà indispensabile essere boliviano per nascita e possedere i requisiti previsti dalla legge. Le stesse condizioni saranno necessarie per diventare Viceministro del Ministero di Difesa.

Articolo 248. Il Consiglio Supremo di Difesa dello Stato Plurinazionale, la cui composizione, organizzazione e funzioni saranno stabiliti dalla legge, sarà presieduto dal Capitano Generale delle Forze Armate.

Articolo 249. Ogni boliviano avrà l'obbligo di prestare servizio militare, secondo la legge.

Articolo 250. Le promozioni all'interno delle Forze Armate saranno conferite secondo apposita legge.

CAPITOLO SECONDO POLIZIA BOLIVIANA

Articolo 251. I. La Polizia Boliviana, in qualità di forza pubblica, ha come missione specifica la difesa della società, il mantenimento dell'ordine pubblico ed il rispetto delle leggi su tutto il territorio boliviano. Eserciterà la funzione di polizia in modo integrale, indivisibile e sotto un unico

comando, in conformità alla Legge Organica della Polizia Boliviana ed alle altre leggi dello Stato.

II. Come istituzione, non delibera né partecipa ad azioni politiche partitarie, però individualmente i suoi membri godono ed esercitano i propri diritti di cittadini, secondo la legge.

Articolo 252. Le Forze della Polizia Boliviana dipendono dal Presidente dello Stato, attraverso il Ministro del Governo.

Articolo 253. Per essere designato Comandante Generale della Polizia Boliviana, sarà indispensabile essere boliviano per nascita, essere Generale nell'istituzione e possedere gli altri requisiti di legge.

Articolo 254. In caso di guerra internazionale, le Forze della Polizia Boliviana passeranno alle dipendenze del Comando in Capo delle Forze Armate per il tempo di durata del conflitto.

TITOLO VIII RELAZIONI INTERNAZIONALI, FRONTIERE, INTEGRITA' E RIVENDICAZIONI MARITTIME

CAPITOLO PRIMO RELAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 255. I. Le relazioni internazionali ed i negoziati, la firma e la ratifica dei trattati internazionali sono finalità dello Stato, funzionali alla sovranità e agli interessi del popolo.

II. La negoziazione, la firma e la ratifica dei trattati internazionali avverranno secondo i principi di:

1. Indipendenza ed uguaglianza fra gli stati, non intervento negli affari interni e soluzione pacifica dei conflitti.

2. Rifiuto e condanna di ogni forma di dittatura, colonialismo, neocolonialismo ed imperialismo.

3. Difesa e sviluppo dei diritti umani, economici, sociali, culturali ed ambientali, e rifiuto di ogni forma di razzismo e discriminazione.

4. Rispetto dei diritti dei popoli indigeni originari contadini.

5. Cooperazione e solidarietà fra gli stati ed i popoli

6. Preservazione del patrimonio, capacità di gestione e regolazione dello Stato.

7. Armonia con la natura, difesa della biodiversità e divieto di forme di appropriazione privata tesa all'uso e lo sfruttamento esclusivo di piante, animali, microrganismi ed ogni altra materia viva.

8. Sicurezza e sovranità alimentare per tutta

la popolazione; divieto di importazione, produzione e commercio di organismi geneticamente manipolati ed elementi tossici dannosi per la salute e l'ambiente.

9. Accesso da parte di tutta la popolazione ai servizi di base per il proprio benessere e sviluppo.

10. Mantenimento del diritto della popolazione ad accedere a tutti i medicinali, soprattutto quelli generici.

11. Protezione e preferenza per la produzione boliviana, e sostegno alle esportazioni con valore aggiunto.

Articolo 256. I. I trattati e gli strumenti internazionali in materia di diritti umani che siano stati firmati, ratificati o ai quali lo Stato abbia aderito e che dichiarino diritti più favorevoli di quelli contenuti nella Costituzione verranno applicati in maniera preferenziale rispetto a questa.

II. I diritti riconosciuti nella Costituzione verranno interpretati d'accordo con i trattati internazionali di diritti umani, qualora questi prevedano norme più favorevoli.

Articolo 257. I. I trattati internazionali ratificati fanno parte dell'ordinamento giuridico interno ed hanno valore di legge.

II. Sarà necessaria l'approvazione mediante previo referendum popolare vincolante per la ratifica di trattati internazionali che implicino:

1. Questioni di confine.

2. Integrazione monetaria.

3. Integrazione economica e strutturale.

4. Cessione di competenze istituzionali ad organismi internazionali o sovranazionali, nell'ambito di processi di integrazione.

Articolo 258. I procedimenti relativi alla stipulazione di trattati internazionali verranno regolati dalla legge.

Articolo 259. I. Ogni trattato internazionale dovrà essere approvato mediante referendum popolare quando vi sia la richiesta del cinque per cento dei cittadini registrati nella circoscrizione elettorale, o del trentacinque per cento dei rappresentanti dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale. Tali iniziative potranno avvenire anche per sollecitare l'Organo Esecutivo alla firma di un trattato.

II. L'annuncio della convocazione referendaria sospenderà, secondo i termini stabiliti dalla legge, il processo di ratifica del trattato internazionale fino al risultato elettorale.

Articolo 260. I. La denuncia dei trattati internazionali avverrà secondo i procedimenti stabiliti nello stesso trattato internazionale, le norme generali di Diritto internazionale ed i procedimenti previsti dalla Costituzione e dalla legge per la loro ratifica.

II. La denuncia dei trattati ratificati dovrà essere approvata dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale prima di essere eseguita dal Presidente dello Stato.

III. I trattati approvati tramite referendum dovranno essere sottomessi a nuovo referendum prima della loro denuncia da parte del Presidente dello Stato.

CAPITOLO SECONDO FRONTIERE DELLO STATO

Articolo 261. L'integrità territoriale, la preservazione e lo sviluppo delle zone di frontiera costituiscono un dovere dello Stato.

Articolo 262. I. Costituiscono zona di sicurezza frontaliere i cinquanta chilometri che partono dalla linea di frontiera. Nessuno straniero, individualmente o in società, potrà acquisire proprietà in questo spazio, direttamente o indirettamente, né possedere ad alcun titolo acque, suolo o sottosuolo, tranne nel caso di necessità statale dichiarata attraverso una legge espressa approvata dai due terzi dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale. La proprietà o il possesso che non adempiano a tale divieto passeranno allo Stato, senza indennizzo alcuno.

II. La zona di sicurezza frontaliere sarà soggetta ad un regime giuridico, economico, amministrativo e di sicurezza speciale, orientato a promuovere e dare priorità al suo sviluppo e a garantire l'integrità dello Stato.

Articolo 263. Sono doveri fondamentali delle Forze Armate la difesa, sicurezza e controllo delle zone di sicurezza frontaliere. Le Forze Armate parteciperanno alle politiche di sviluppo integrale e sostenibile di queste zone, e garantiranno la loro presenza fisica permanente in tali zone.

Articolo 264. I. Lo Stato stabilirà una politica permanente di sviluppo armonico, integrale, sostenibile e strategico delle frontiere, con la finalità di migliorare le condizioni di vita della loro popolazione, specialmente delle nazioni e dei popoli indigeni originari contadini di frontiera.

II. È dovere dello Stato eseguire politiche di preservazione e controllo delle risorse naturali nelle aree di frontiera.

III. La regolazione del regime delle frontiere sarà stabilita dalla legge.

CAPITOLO TERZO INTEGRAZIONE

Articolo 265. I. Lo Stato promuoverà, secondo i principi di una relazione giusta ed equa e con il riconoscimento delle asimmetrie esistenti, le relazioni di integrazione sociale, politica, culturale ed economica con la maggior parte degli stati, nazioni e popoli del mondo e, in particolare, promuoverà l'integrazione latinoamericana.

II. Lo Stato rafforzerà l'integrazione delle sue

nazioni e popoli indigeni originari contadini con i popoli indigeni del mondo.

Articolo 266. I rappresentanti della Bolivia presso organismi parlamentari sovrastatali nati dai processi di integrazione verranno eletti a suffragio universale.

CAPITOLO QUARTO RIVENDICAZIONI MARITTIME

Articolo 267. I. Lo Stato boliviano dichiara il proprio diritto irrinunciabile ed imprescrittibile al territorio che gli fornisca accesso all'oceano Pacifico ed al suo spazio marittimo.

II. La soluzione effettiva della questione marittima attraverso mezzi pacifici e l'esercizio pieno della sovranità su questo territorio costituiscono obiettivi permanenti e irrinunciabili dello Stato boliviano.

Articolo 268. Lo sviluppo degli interessi marittimi, fluviali, lacustri e della marina mercantile sarà priorità dello Stato, e la loro amministrazione e protezione saranno esercitati dall'Armata Boliviana, in conformità con la legge.

TERZA PARTE Struttura ed Organizzazione Territoriale dello Stato

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLO STATO

Articolo 269 I. La Bolivia è organizzata territorialmente in dipartimenti, province, municipi e territori indigeni originari contadini.

II. La creazione, modificazione e delimitazione delle unità territoriali avverrà secondo la volontà democratica degli abitanti interessati, alle condizioni stabilite nella Costituzione e nella legge.

III. Le regioni formeranno parte delle organizzazioni territoriali, nei termini e alle condizioni determinati dalla legge.

Articolo 270. I. principi che regolano l'organizzazione territoriale e gli enti territoriali decentrati e autonomi sono: unità, volontarietà, solidarietà, equità, bene comune, autogoverno, eguaglianza, complementarietà, reciprocità, eguaglianza fra i sessi, sussidiarietà, gradualità, coordinazione e lealtà istituzionali, trasparenza, partecipazione e controllo sociali, creazione di risorse economiche e pre-esistenza delle nazioni e dei popoli indigeni originari contadini, nei termini stabiliti da questa Costituzione.

Articolo 271 I. La Legge Quadro sulle Autonomie e sul Decentramento regolerà la procedura per l'elaborazione di Statuti Autonomi e Carte Organiche, per il trasferimento e la delega di competenze, per il regime economico finanziario e per il coordinamento fra il livello centrale e gli enti territoriali decentrati ed autonomi.

II. La Legge Quadro sulle Autonomie e sul Decentramento sarà approvata dai due terzi dei voti dei membri presenti all'Assemblea Legislativa Plurinazionale.

Articolo 272. L'autonomia implica l'elezione diretta delle autorità da parte dei cittadini, l'amministrazione delle proprie risorse economiche e l'esercizio della facoltà legislativa, regolamentaria, fiscale ed esecutiva, attraverso organi propri del governo autonomo, nella sua giurisdizione e nell'ambito delle sue competenze ed attribuzioni.

Articolo 273. La legge regolerà la formazione di unioni comunitarie tra municipi, regioni e territori indigeni originari contadini, per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Articolo 274. Nei dipartimenti decentrati si svolgerà l'elezione di prefetti e consiglieri dipartimentali a suffragio universale. Tali dipartimenti potranno accedere all'autonomia dipartimentale tramite referendum.

Articolo 275. Ciascun organo deliberante degli enti territoriali elaborerà in maniera partecipativa il progetto di Statuto o Carta Organica che dovrà essere approvato dai due terzi del totale dei propri membri e che, previo controllo di costituzionalità, entrerà in vigore come norma istituzionale di base dell'ente territoriale, attraverso un referendum di approvazione nella sua giurisdizione.

Articolo 276. Gli enti territoriali autonomi non saranno subordinati tra loro, ma avranno pari rango costituzionale.

CAPITOLO SECONDO AUTONOMIA DIPARTIMENTALE

Articolo 277. Il governo autonomo dipartimentale sarà costituito da un'Assemblea Dipartimentale con facoltà deliberante, fiscale e legislativa dipartimentale, nell'ambito delle proprie competenze e tramite un organo esecutivo.

Articolo 278 I. L'Assemblea Dipartimentale sarà composta dai membri dell'Assemblea, eletti a suffragio universale, diretto, libero, segreto ed obbligatorio; e dai membri dell'Assemblea eletti dalle nazioni e dai popoli indigeni originari contadini, secondo norme e procedure proprie.

II. La Legge determinerà i criteri generali per l'elezione dei membri dell'Assemblea Dipartimentale, nel rispetto di proporzionalità demografica e territoriale, identità culturale e linguistica qualora si tratti di minoranze indigene originarie contadine, e parità ed alternanza fra i sessi. Gli Statuti Autonomi definiranno la propria applicazione d'accordo con la realtà e le condizioni specifiche delle proprie giurisdizioni.

Articolo 279. L'organo esecutivo dipartimentale sarà diretto dal Governatore, in qualità di massima autorità esecutiva.

CAPITOLO TERZO AUTONOMIA REGIONALE

Articolo 280 I. La regione, formata da vari municipi o province che condividono cultura, lingue, storia, economia ed ecosistemi in ciascun dipartimento, con continuità geografica e nel rispetto dei propri limiti dipartimentali, si costituirà come spazio comune di pianificazione e gestione. Eccezionalmente, una regione potrà essere formata unicamente da una provincia che da sola possieda le caratteristiche che definiscono una regione. Negli agglomerati urbani con oltre 500.000 abitanti potranno formarsi regioni metropolitane.

II. La Legge Quadro sulle Autonomie e sul Decentramento stabilirà i termini e le procedure per la formazione ordinata e pianificata delle regioni. Laddove si formino le regioni, non potranno eleggersi autorità provinciali.

III. La regione potrà costituirsi con autonomia regionale, su iniziativa dei municipi che la formano, attraverso un referendum indetto nelle giurisdizioni interessate. Le competenze dovranno essere conferite attraverso i due terzi dei voti dei membri dell'organo deliberante dipartimentale.

Articolo 281. Il governo di ciascuna autonomia regionale sarà costituito da un organo esecutivo e da un'Assemblea Regionale, con facoltà deliberante, normativo-amministrativa e fiscale, nell'ambito delle proprie competenze.

Articolo 282 I. I membri dell'Assemblea Regionale saranno eletti in ogni municipio insieme alla lista dei candidati al Consiglio Municipale, secondo criteri di proporzionalità demografica e territoriale.

II. La regione elaborerà in maniera partecipativa il proprio Statuto, secondo le procedure stabilite per le autonomie regionali.

CAPITOLO QUARTO AUTONOMIA MUNICIPALE

Articolo 283. Il governo autonomo municipale sarà costituito da un Consiglio Municipale avente facoltà deliberante, fiscale e legislativa municipale nell'ambito delle proprie competenze; e da un organo esecutivo, presieduto dal Sindaco.

Articolo 284 I. Il Consiglio Municipale sarà composto dai consiglieri eletti a suffragio universale.

II. Nei municipi in cui esistono nazioni o popoli indigeni originari contadini, che non costituiscono autonomie indigene originarie contadine, questi potranno eleggere i propri rappresentanti presso il Consiglio Municipale in forma diretta, attraverso norme e procedure proprie e secondo la Carta Organica Municipale.

III. La Legge determinerà i criteri generali per l'elezione ed il calcolo del numero dei

consiglieri municipali. La Carta Organica Municipale definirà la propria applicazione secondo la realtà e le condizioni specifiche della propria giurisdizione.

IV. Il Consiglio Municipale potrà elaborare il progetto della Carta Organica, che verrà approvato secondo quanto disposto da questa Costituzione.

CAPITOLO QUINTO ORGANI ESECUTIVI DEI GOVERNI AUTONOMI

Articolo 285 I. Per candidarsi ad un incarico elettivo degli organi esecutivi dei governi autonomi, sarà necessario possedere i requisiti per accedere ai pubblici servizi oltre a:

1. Aver risieduto permanentemente nel dipartimento, regione o municipio corrispondente per almeno i due anni immediatamente precedenti l'elezione.

2. Nel caso dell'elezione del Sindaco o dell'autorità regionale, aver compiuto ventuno anni.

3. Nel caso dell'elezione del Prefetto o del Governatore, aver compiuto venticinque anni.

II. Il periodo di mandato delle massime autorità esecutive dei governi autonomi è di cinque anni, e la rielezione immediatamente successiva potrà avvenire una sola volta.

Articolo 286 I. La supplenza temporanea della massima autorità esecutiva di un governo autonomo spetterà ad un membro del Consiglio o dell'Assemblea, nel rispetto dello Statuto Autonomo o della Carta Organica corrispondenti.

II. In caso di rinuncia o morte, inabilità permanente o revoca della massima autorità esecutiva di un governo autonomo, si procederà a nuova elezione, sempre e purché non sia già trascorsa la metà del mandato. In caso contrario, il sostituto sarà un'autorità già eletta scelta in conformità allo Statuto Autonomo o alla Carta Organica corrispondenti.

CAPITOLO SESTO ORGANI LEGISLATIVI, DELIBERANTI E FISCALI DEI GOVERNI AUTONOMI

Articolo 287 I. I candidati ai consigli e alle assemblee dei governi autonomi dovranno possedere i requisiti generali per accedere ai pubblici servizi oltre a:

1. Aver risieduto permanentemente nella giurisdizione corrispondente per almeno i due anni immediatamente precedenti l'elezione.

2. Aver compiuto diciotto anni al giorno dell'elezione.

II. L'elezione delle Assemblee e dei Consigli dei governi autonomi avranno luogo con liste diverse da quelle degli esecutivi.

Articolo 288. Il periodo del mandato degli appartenenti ai Consigli e alle Assemblee dei governi autonomi sarà di cinque anni, e la rielezione immediatamente successiva potrà avvenire una sola volta.

CAPITOLO SETTIMO AUTONOMIA INDIGENA ORIGINARIA CONTADINA

Articolo 289. L'autonomia indigena originaria contadina consiste nell'autogoverno, come esercizio della libera autodeterminazione delle nazioni e dei popoli originari contadini, la cui popolazione condivide territorio, cultura, storia, lingue ed organizzazione o istituzioni giuridiche, politiche, sociali ed economiche proprie.

Articolo 290. I. La formazione dell'autonomia indigena originaria contadina può avvenire nei territori ancestrali, attualmente abitati da questi popoli e nazioni, e per volontà della popolazione, espressa tramite consultazione, secondo la Costituzione e la legge.

II. L'autogoverno delle autonomie indigene originarie contadine si eserciterà secondo norme, istituzioni, autorità e procedure proprie, in conformità alle proprie attribuzioni e competenze ed in armonia con la Costituzione e la legge.

Articolo 291. I. Sono autonomie indigene originarie contadine i territori indigeni originari contadini, i municipi e le regioni che assumano tale qualità secondo quanto stabilito da questa Costituzione e dalla legge.

II. Due o più popoli indigeni originari contadini potranno formare un'unica autonomia indigena originaria contadina.

Articolo 292. Ciascuna autonomia indigena originaria contadina emanerà il proprio statuto, secondo norme e procedure proprie, nel rispetto della Costituzione e della legge.

Articolo 293. I. L'autonomia indigena in territori indigeni consolidati e in quelli in formazione, una volta consolidatisi, si costituirà per volontà espressa della sua popolazione tramite consultazione, con l'unico requisito necessario di conformità alle norme e procedure proprie.

II. Qualora la formazione di un'autonomia indigena originaria contadina alteri i confini dei distretti municipali, il popolo o la nazione indigeni originari contadini ed il governo municipale dovranno concordare un nuovo confine distrettuale. Qualora tale formazione alteri i confini municipali, dovrà eseguirsi una procedura di fronte all'Assemblea Legislativa Plurinazionale per la sua approvazione, previo possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni particolari stabiliti dalla legge.

III. La Legge stabilirà i requisiti minimi in termini di popolosità ed altri per la costituzione di autonomie indigene originarie contadine.

IV. Per formare un'autonomia indigena originaria contadina il cui territorio sia diviso

tra uno o più municipi, la legge indicherà i meccanismi di articolazione, coordinazione e cooperazione per l'esercizio del suo governo.

Articolo 294. I. La decisione di formare un'autonomia indigena originaria contadina si adotterà d'accordo con le norme e le procedure di consultazione, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.

II. La decisione di mutare un municipio in un'autonomia indigena originaria contadina si prenderà tramite referendum, nel rispetto dei requisiti e condizioni stabiliti dalla legge.

III. Nei municipi in cui esistono comunità contadine articolate in strutture organizzative proprie e con continuità geografica, potrà formarsi un nuovo municipio, seguendo la procedura di approvazione di fronte all'Assemblea Legislativa Plurinazionale, previo possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni della Costituzione e della legge.

Articolo 295. I. Per formare una regione indigena originaria contadina che alteri i confini municipali dovrà preventivamente seguirsi una procedura di fronte all'Assemblea Legislativa Plurinazionale, possedendo i requisiti e rispettando le condizioni particolari stabiliti dalla legge.

II. L'aggregazione di municipi, distretti municipali ed autonomie indigene originarie contadine per formare una regione indigena originaria contadina sarà decisa attraverso referendum e/o d'accordo alle proprie norme e procedure di consultazione, nel possesso dei requisiti e secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione e dalla Legge.

Articolo 296. Il governo delle autonomie indigene originarie contadine si eserciterà attraverso proprie norme e forme di organizzazione, con la denominazione che corrisponde a ciascun popolo, nazione o comunità, così come stabilite nei rispettivi statuti e in conformità alla Costituzione e alla Legge.

CAPITOLO OTTAVO DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE

Articolo 297 I. Le competenze definite in questa Costituzione sono:

a) Esclusive indelegabili quelle la cui legislazione, regolamentazione ed esecuzione non si trasferiscono né si delegano e che sono riservate al livello centrale dello Stato.

b) Esclusive, quelle nelle quali un livello di governo possiede, in una determinata materia, le facoltà legislative, regolamentaria ed esecutiva, potendo trasferire e delegare queste ultime due.

c) Concorrenti, quelle nelle quali la legislazione spetta al livello centrale dello Stato e gli altri livelli esercitano simultaneamente le facoltà regolamentaria ed

esecutiva.

d) Condivise, quelle la cui legislazione generale spetta all'Assemblea Legislativa Plurinazionale, mentre la legislazione dettagliata spetta agli enti territoriali autonomi, secondo le loro caratteristiche e natura. La regolamentazione ed esecuzione spetteranno agli enti territoriali autonomi.

II. Ogni competenza non attribuita da questa Costituzione sarà attribuita a livello centrale dallo Stato, che potrà trasferirla o delegarla con Legge.

Articolo 298 I. Sono competenze esclusive indelegabili del livello centrale dello Stato quelle riguardanti:

1. Sistema finanziario.
2. Politica monetaria, Banca Centrale, sistema monetario e politica dei cambi.
3. Sistema di pesi e misure e decisione dell'ora ufficiale.
4. Regime doganiero.
5. Commercio Estero.
6. Sicurezza dello Stato, Difesa, Forze Armate e Polizia boliviana.
7. Armi da fuoco ed esplosivi.
8. Politica estera.
9. Nazionalità, cittadinanza, stranieri, diritto di asilo e rifugio.
10. Controllo delle frontiere in relazione alla sicurezza dello Stato.
11. Regolamento e politiche migratorie.
12. Creazione, controllo ed amministrazione di imprese pubbliche strategiche al livello centrale dello Stato.
13. Amministrazione del patrimonio dello Stato Plurinazionale e degli enti pubblici al livello centrale dello Stato.
14. Controllo dello spazio e del traffico aerei, in tutto il territorio nazionale. Costruzione, mantenimento e amministrazione di aeroporti internazionali e del traffico interdipartimentale.
15. Registro Civile.
16. Censimenti ufficiali.
17. Politica generale riguardo a terre e territori ed assegnazione di titoli ad essi relativi.
18. Idrocarburi.
19. Creazione di imposte nazionali, tasse e contributi speciali di tipo tributario a livello centrale dello Stato.

20. Politica generale in materia di Biodiversità ed Ambiente.

21. Emanazione di codici e leggi accessorie in materia civile, familiare, penale, tributaria, di lavoro, commerciale, mineraria ed elettorale.

22. Politica economica e pianificazione nazionale.

II. Sono competenze esclusive del livello centrale dello Stato:

1. Regime elettorale nazionale per l'elezione di autorità nazionali e subnazionali e per consultazioni nazionali.
2. Regime generale per le comunicazioni e le telecomunicazioni.
3. Servizio postale.
4. Risorse naturali strategiche, inclusi minerali, spettro elettromagnetico, risorse genetiche e biogenetiche e fonti di acqua.
5. Regime generale delle risorse idriche e dei servizi correlati.
6. Regime generale di biodiversità ed ambiente.
7. Politica Forestale e regime generale dei suoli, delle risorse forestali e dei boschi.
8. Politica di formazione, produzione, controllo, trasmissione e distribuzione di energia nel sistema interconnesso.
9. Pianificazione, disegno, costruzione, conservazione ed amministrazione delle strade della Rete Fondamentale.
10. Costruzione, manutenzione ed amministrazione delle linee ferroviarie della Rete Fondamentale.
11. Opere pubbliche di infrastruttura di interesse per il livello centrale dello Stato.
12. Elaborazione ed approvazione di cartine e mappe cartografiche ufficiali; geodesia.
13. Elaborazione ed approvazione di statistiche ufficiali.
14. Attribuzione della personalità giuridica ad organizzazioni sociali che svolgano attività in più di un Dipartimento.
15. Attribuzione e registrazione della personalità giuridica ad Organizzazioni Non Governative, Fondazioni ed enti civili senza scopi di lucro che svolgano attività in più di un Dipartimento.
16. Regime di Sicurezza Sociale.
17. Politiche del sistema di educazione e salute.
18. Sistema dei Diritti Reali, in coordinamento obbligatorio con il registro tecnico municipale.

19. Aree protette sotto la responsabilità del livello centrale dello Stato.

20. Riserve fiscali relativamente alle risorse naturali.

21. Sanità ed innocuità agropecuarie.

22. Controllo dell'amministrazione agraria e catasto rurale.

23. Politica fiscale.

24. Amministrazione della Giustizia.

25. Promozione culturale e conservazione del patrimonio culturale storico, artistico, monumentale, architettonico, archeologico, paleontologico, scientifico, tangibile ed intangibile, di interesse del livello centrale dello Stato.

26. Espropriazione di immobili per ragioni di utilità e necessità pubbliche, in conformità alla procedura stabilita dalla Legge.

27. Centri di informazione e documentazione, archivi, biblioteche, musei, emeroteche ed altri centri di interesse al livello centrale dello Stato.

28. Imprese pubbliche al livello centrale dello Stato.

29. Centri abitati rurali.

30. Politiche inerenti i servizi basici.

31. Politiche e regime del lavoro.

32. Trasporto terrestre, aereo, fluviale ed altri trasporti, qualora coinvolgano più di un dipartimento.

33. Politiche di pianificazione territoriale ed ordinamento territoriale.

34. Debito pubblico interno ed estero.

35. Politiche generali di sviluppo produttivo.

36. Politiche generali relative alle abitazioni.

37. Politiche generali relative al turismo.

38. Regime delle terre. La legge stabilirà le facoltà da trasferire o delegare alle autonomie.

Articolo 299 I. Le seguenti competenze si eserciteranno in maniera condivisa fra il livello centrale dello Stato e gli enti territoriali autonomi:

1. Regime elettorale dipartimentale e municipale.
2. Servizi di telefonia fissa, mobile e telecomunicazioni.
3. Elettrificazione urbana.
4. Lotterie e giochi di azzardo.

5. Relazioni internazionali nell'ambito della politica estera dello Stato.

6. Creazione di Istanze di Conciliazione cittadine per la risoluzione di conflitti fra cittadini in materie di carattere municipale.

7. Regolamentazione per la creazione e/o modifica di imposte esclusive dei governi autonomi.

II. Le seguenti competenze saranno esercitate in maniera concorrente dal livello centrale dello Stato e dagli enti territoriali autonomi:

1. Preservazione, conservazione e protezione dell'ambiente e della fauna silvestre, mantenendo l'equilibrio ecologico e controllando l'inquinamento ambientale.

2. Gestione del sistema sanitario e dell'educazione.

3. Scienza, tecnologia e ricerca.

4. Conservazione dei suoli, delle risorse forestali e dei boschi.

5. Servizio meteorologico.

6. Frequenze elettromagnetiche nella propria giurisdizione e nel rispetto delle politiche statali.

7. Promozione ed amministrazione di progetti idraulici ed energetici.

8. Residui industriali e tossici.

9. Progetti di acqua potabile e trattamento di residui solidi.

10. Progetti di irrigazione.

11. Protezione dei bacini idrici.

12. Amministrazione di porti fluviali.

13. Sicurezza cittadina.

14. Sistema di controllo governativo.

15. Abitazioni ed abitazioni sociali.

16. Agricoltura, allevamento, caccia e pesca.

Articolo 300 I. Sono competenze esclusive dei governi dipartimentali autonomi, nella propria giurisdizione:

1. Elaborare il proprio Statuto nel rispetto delle procedure stabilite da questa Costituzione e dalla Legge.

2. Pianificare e promuovere lo sviluppo umano nella propria giurisdizione.

3. Intraprendere l'iniziativa e la convocazione di consultazioni e referendum dipartimentali in materie di propria competenza.

4. Promuovere l'occupazione e il

miglioramento delle condizioni di lavoro, nel rispetto delle politiche nazionali.

5. Elaborare ed eseguire i Piani di Ordinamento Territoriale e di utilizzo dei suoli, in coordinamento con i piani del livello centrale dello Stato, municipali ed indigeni originari contadini.

6. Progettare e realizzare sistemi per il trasporto di energia nelle zone isolate.

7. Pianificare, disegnare, costruire, conservare ed amministrare le strade della rete dipartimentale, nel rispetto delle politiche statali, incluse quelle della Rete Fondamentale senza intervento del livello centrale, in conformità alle norme da queste stabilite.

8. Garantire costruzione e mantenimento delle linee ferroviarie nel dipartimento, in conformità alle politiche statali, intervenendo in quelle della Rete Fondamentale in coordinazione con il livello centrale dello Stato.

9. Garantire il trasporto interprovinciale terrestre, fluviale, ferroviario e con altri mezzi di trasporto all'interno del dipartimento.

10. Promuovere costruzione, mantenimento ed amministrazione di aeroporti pubblici dipartimentali.

11. Stilare statistiche dipartimentali.

12. Rilasciare attribuzione di personalità giuridica ad organizzazioni sociali che svolgano attività nel dipartimento.

13. Rilasciare attribuzione della personalità giuridica ad Organizzazioni Non Governative, Fondazioni ed enti senza fine di lucro che svolgano attività nel dipartimento.

14. Garantire servizi di sanità ed innocuità agropecuaria.

15. Realizzare progetti di elettrificazione rurale.

16. Promuovere progetti di fonti alternative e rinnovabili di energia a livello dipartimentale, preservando la sicurezza alimentare.

17. Promuovere lo sport nella propria giurisdizione.

18. Promuovere e conservare il patrimonio naturale dipartimentale.

19. Promuovere e conservare la cultura e il patrimonio culturale, storico, artistico, monumentale, architettonico, archeologico, paleontologico, scientifico, tangibile ed intangibile dipartimentale.

20. Promuovere politiche relative al turismo dipartimentale.

21. Promuovere progetti di infrastruttura dipartimentale per il sostegno della produzione.

22. Creare ed amministrare imposte di carattere dipartimentale, il cui imponibile non sia analogo alle imposte nazionali o municipali.

23. Creare ed amministrare tasse e contributi speciali di carattere dipartimentale.

24. Promuovere commercio, industria e servizi per lo sviluppo e la competitività nell'ambito dipartimentale.

25. Espropriare immobili nella propria giurisdizione per ragioni di utilità e necessità pubbliche dipartimentali, secondo la procedura stabilita dalla Legge; fissare limiti amministrativi e servizi alle proprietà, per ragioni di ordine tecnico, giuridico e di interesse pubblico.

26. Elaborare, approvare ed eseguire i propri programmi operativi e di bilancio preventivo.

27. Amministrare fondi fiduciari, fondi di investimento e meccanismi di trasferimento di risorse necessarie nelle materie di propria competenza.

28. Implementare e creare centri di informazione e documentazione, archivi, biblioteche, musei, emeroteche ed altri centri dipartimentali.

29. Creare imprese pubbliche dipartimentali.

30. Promuovere lo sviluppo di progetti e politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per le donne, gli anziani e i disabili.

31. Promuovere ed amministrare servizi per lo sviluppo produttivo ed agropecuario.

32. Elaborare ed eseguire piani di sviluppo economico e sociale dipartimentali

33. Partecipare in imprese di industrializzazione, distribuzione e commercializzazione di idrocarburi nel dipartimento, in associazione agli enti nazionali del settore.

34. Promuovere investimenti privati nel dipartimento, in armonia con le politiche economiche nazionali.

35. Pianificare lo sviluppo dipartimentale, in conformità con la pianificazione nazionale.

36. Amministrare le proprie risorse e royalties nel bilancio preventivo generale della nazione, che verranno trasferite automaticamente al Tesoro Dipartimentale.

II. Gli Statuti Autonomi Dipartimentali potranno a loro volta definire come concorrenti con altri enti territoriali dipartimentali alcune delle proprie competenze esclusive.

III. Saranno altresì di esecuzione del dipartimento le competenze trasferitegli o delegategli.

Articolo 301 La regione, costituitasi come autonomia regionale, riceverà le competenze trasferitele o delegatele.

Articolo 302 I. Sono competenze esclusive dei governi municipali autonomi, nella propria giurisdizione:

1. Elaborare la propria Carta Organica Municipale, secondo le procedure stabilite da questa Costituzione e dalla Legge.
2. Pianificare e promuovere lo sviluppo umano nella propria giurisdizione.
3. Intraprendere iniziativa e convocazione di consultazioni e referenda municipali nelle materie di competenza.
4. Promuovere occupazione e miglioramento delle condizioni di lavoro nel rispetto delle politiche nazionali.
5. Preservare, conservare e contribuire alla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, della fauna silvestre e degli animali domestici.
6. Elaborare Piani di Ordinamento Territoriale e di utilizzo dei suoli, in coordinamenti con i piani del livello centrale dello Stato, dipartimentali ed indigeni.
7. Pianificare, disegnare, costruire, conservare ed amministrare strade secondarie, in coordinamento con i popoli indigeni originari contadini interessati.
8. Costruire, mantenere ed amministrare di aeroporti pubblici locali.
9. Elaborare statistiche municipali.
10. Tenere il catasto urbano nella propria giurisdizione, in conformità ai precetti e parametri tecnici stabiliti dai Governi Municipali.
11. Gestire aree protette municipali in conformità con i parametri e le condizioni stabilite dai Governi Municipali.
12. Promuovere progetti di fonti alternative e rinnovabili di energia, preservando la sicurezza alimentare a livello municipale.
13. Controllare la qualità e salubrità nell'elaborazione, trasporto e vendita di prodotti alimentari per il consumo umano ed animale.
14. Promuovere lo sport nella propria giurisdizione.
15. Promuovere e conservazione del patrimonio naturale municipale.
16. Promuovere e conservare cultura, patrimonio culturale, storico, artistico, monumentale, architettonico, archeologico, paleontologico, scientifico, tangibile ed intangibile municipale.
17. Elaborare politiche di turismo locale.

18. Promuovere e garantire trasporto urbano, registro di proprietà di automotori, ordinamento ed educazione stradali, amministrazione e controllo del transito urbano.

19. Creare ed amministrare imposte municipali, il cui imponibile non sia analogo alle imposte nazionali o dipartimentali.

20. Creare ed amministrare tasse, permessi per l'attività economica e contributi speciali di carattere municipale.

21. Promuovere progetti di infrastruttura produttiva.

22. Espropriare immobili nella propria giurisdizione per ragioni di utilità e necessità pubbliche municipali, secondo la procedura stabilita dalla Legge; fissare limiti amministrativi e servizi alle proprietà per ragioni di ordine tecnico, giuridico e di interesse pubblico.

23. Elaborare, approvare ed eseguire i programmi operativi e il loro bilancio preventivo.

24. Amministrare fondi fiduciari, fondi di investimento e meccanismi di trasferimento di risorse necessarie negli ambiti di propria competenza.

25. Creare e gestire centri di informazione e documentazione, archivi, biblioteche, musei, emeroteche ed altri centri municipali.

26. Creare imprese pubbliche municipali.

27. Promuovere gabinetti pubblici urbani, gestione e trattamento dei residui solidi, in armonia con la politica statale.

28. Disegnare, costruire, equipaggiare e mantenere le infrastrutture e le opere di interesse pubblico e i beni municipali, nella propria giurisdizione municipale.

29. Promuovere lo sviluppo urbano e i centri abitati urbani.

30. Garantire il servizio di illuminazione pubblica nella propria giurisdizione.

31. Promuovere la Cultura ed attività artistiche nella propria giurisdizione.

32. Promuovere spettacoli pubblici e ricreativi.

33. Promuovere pubblicità e propaganda urbane.

34. Promuovere e sottoscrivere convenzioni di associazioni o consorzi municipali con altri municipi.

35. Convenzioni e/o contratti con personalità naturali o collettive, pubbliche o private, per lo sviluppo ed il compimento delle proprie attribuzioni, competenze e finalità.

36. Costituire e regolamentare la Guardia Municipale per aiutare il compimento, esercizio ed esecuzione delle proprie competenze, nel rispetto delle norme municipali e delle risoluzioni emesse.

37. Politiche che garantiscano la difesa dei consumatori e degli utenti nell'ambito municipale.

38. Sistemi di micro-irrigazione in coordinamento con i popoli indigeni originari contadini.

39. Promozione e sviluppo di progetti e politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per le donne, gli anziani e i disabili.

40. Servizi basici e fissazione delle tasse corrispondenti nella propria giurisdizione.

41. Aggregati e conglomerati, in coordinamento con i popoli indigeni originari contadini interessati.

42. Pianificazione dello sviluppo municipale, in armonia con la pianificazione dipartimentale e nazionale.

43. Partecipazione in imprese di industrializzazione, distribuzione e commercializzazione di idrocarburi nel territorio municipale, in associazione con gli enti nazionali settoriali.

II. Spetteranno altresì al municipio le competenze trasferitele o delegatele.

Articolo 303 I. Oltre alle proprie, l'autonomia indigena originaria contadina assumerà le competenze dei municipi, in armonia con un processo di sviluppo istituzionale e con le proprie caratteristiche culturali, ed in conformità alla Costituzione e alla Legge Quadro sulle Autonomie e sul Decentramento.

II. La regione indigena originaria contadina assumerà le competenze trasferitele o delegatele.

Articolo 304 I. Le autonomie indigene originarie contadine potranno esercitare le seguenti competenze esclusive:

1. Elaborazione del proprio Statuto per l'esercizio della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e della legge.

2. Definizione e gestione di forme proprie di sviluppo economico, sociale, politico, organizzativo e culturale, secondo l'identità e le idee di ciascuna comunità.

3. Gestione ed amministrazione delle risorse naturali rinnovabili, secondo la Costituzione.

4. Elaborazione di Piani di Ordinamento Territoriale ed utilizzo dei suoli, in coordinamento con i piani del livello centrale dello Stato, dipartimentali e municipali.

5. Elettrificazione delle zone isolate nella propria giurisdizione.

CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

6. Mantenimento ed amministrazione di strade rionali e comunali.

7. Amministrazione e tutela di aree protette nella propria giurisdizione, secondo la politica statale.

8. Esercizio della giurisdizione indigena originaria contadina per l'applicazione della giustizia e la risoluzione di conflitti attraverso norme e procedure proprie, nel rispetto della Costituzione e della legge.

9. Sport, divertimento ed attività ricreative.

10. Patrimonio culturale, tangibile ed intangibile. Mantenimento e promozione della propria cultura, arte, identità, centri archeologici, luoghi religiosi, culturali e musei.

11. Politiche del Turismo.

12. Creare ed amministrare tasse, permessi e contributi speciali nella propria giurisdizione, secondo la Legge.

13. Amministrare le imposte di propria competenza, nella propria giurisdizione.

14. Elaborare, approvare ed eseguire i propri programmi operativi e di bilancio preventivo.

15. Pianificare e gestire il territorio.

16. Gestire politiche su abitazioni, urbanizzazione e redistribuzione della popolazione in conformità a pratiche culturali, nella propria giurisdizione.

17. Promuovere e sottoscrivere accordi di cooperazione con altre comunità ed enti pubblici e privati.

18. Mantenere ed amministrare i propri sistemi di micro-irrigazione.

19. Promuovere e sviluppare la propria vocazione produttiva.

20. Costruzione, mantenimento ed amministrazione dell'infrastruttura necessaria per lo sviluppo, nella propria giurisdizione.

21. Partecipare, sviluppare e realizzare meccanismi di consultazione preventiva, libera ed informata relativi all'applicazione di misure legislative, esecutive ed amministrative di interesse.

22. Tutela dell'habitat e del paesaggio, secondo i principi, le norme e le pratiche culturali, tecnologiche, locali e storiche.

23. Sviluppo ed esercizio delle proprie istituzioni democratiche, nel rispetto di norme e procedure proprie.

II. Le autonomie indigene originarie contadine potranno esercitare le seguenti competenze condivise:

1. Scambi internazionali, nel rispetto della politica estera statale.

2. Partecipazione e controllo nello sfruttamento di zone aride.

3. Certificazione e registrazione dei diritti intellettuali collettivi, relativi a conoscenze di risorse genetiche, medicina tradizionale e germoplasma, secondo la legge.

4. Controllo e regolamentazione delle istituzioni ed organizzazioni esterne che svolgano attività nella propria giurisdizione, inerenti allo sviluppo della propria istituzionalità, cultura, ambiente e patrimonio naturale.

III. Le autonomie indigene originarie contadine potranno esercitare le seguenti competenze concorrenti:

1. Organizzazione, pianificazione ed esecuzione di politiche sanitarie, nella propria giurisdizione.

2. Organizzazione, pianificazione ed esecuzione di piani, programmi e progetti di educazione, scienza, tecnologia e ricerca, nel rispetto della legislazione statale.

3. Conservazione delle risorse forestali, della biodiversità e dell'ambiente.

4. Sistemi di irrigazione, risorse idriche, fonti di acqua ed energia, nel rispetto della politica statale e nella propria giurisdizione.

5. Costruzione di sistemi di micro-irrigazione.

6. Costruzione di strade rionali e comunali.

7. Promozione della costruzione di infrastrutture produttive.

8. Promozione e sostegno ad agricoltura ed allevamento.

9. Controllo e monitoraggio socio-ambientale delle attività riguardanti idrocarburi e miniere nella propria giurisdizione.

10. Sistemi di controllo fiscale ed amministrazione di beni e servizi.

IV. Le risorse necessarie per il compimento delle proprie competenze saranno trasferite automaticamente dallo Stato Plurinazionale, secondo la legge.

Articolo 305. Qualsiasi assegnazione o trasferimento di competenze dovrà essere accompagnato dalla identificazione della fonte economica e finanziaria necessaria al loro esercizio.

QUARTA PARTE Struttura ed Organizzazione Economiche dello Stato

TITOLO I ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DELLO STATO

Articolo 306. I. Il modello economico boliviano è plurale ed orientato al miglioramento della qualità della vita ed al benessere di tutti i boliviani.

II. L'economica plurale è composta dalle forme di organizzazione economica comunitaria, statale, privata e socio cooperativa.

III. L'economia plurale basa le diverse forme di organizzazione economica sui principi di complementarità, reciprocità, solidarietà, redistribuzione, eguaglianza, sicurezza giuridica, sostenibilità, equilibrio, giustizia e trasparenza. L'economia sociale e comunitaria affiancheranno all'interesse individuale quello del benessere collettivo.

IV. Le forme di organizzazione economica riconosciute da questa Costituzione potranno costituire imprese miste.

V. Lo Stato attribuisce all'essere umano il massimo valore, ed assicurerà lo sviluppo attraverso la redistribuzione equa del surplus economico, con politiche sociali, sanitarie, di educazione e cultura, e con il reinvestimento nello sviluppo economico produttivo.

Articolo 307. Lo Stato riconoscerà, rispetterà, proteggerà e promuoverà l'organizzazione economica comunitaria. Questa forma di organizzazione economica comunitaria comprende i sistemi di produzione e riproduzione della vita sociale, basati sui principi e sulle idee proprie delle nazioni e dei popoli indigeni originari contadini.

Articolo 308. I. Lo Stato riconosce, rispetta e protegge l'iniziativa privata, affinché questa contribuisca allo sviluppo economico e sociale, rafforzando l'indipendenza economica del paese.

II. Si garantiscono la libertà imprenditoriale ed il pieno esercizio delle attività imprenditoriali, che saranno regolate dalla legge.

Articolo 309. La forma di organizzazione economica statale include le imprese e gli altri enti economici di proprietà statale, che perseguiranno i seguenti obiettivi:

1. Amministrare in nome del popolo boliviano i diritti di proprietà sulle risorse naturali ed esercitare il controllo strategico sulle catene produttive e sulle procedure di industrializzazione di tali risorse.

2. Amministrare i servizi di base di acqua potabile e fognatura direttamente o attraverso imprese pubbliche, comunitarie, cooperative o miste.

3. Produrre direttamente beni e servizi.

4. Promuovere la democrazia economica ed il raggiungimento della sovranità alimentare della popolazione.

5. Garantire la partecipazione ed il controllo sociale sull'organizzazione e gestione, nonché la partecipazione dei lavoratori ai processi di decisione e ai benefici derivati.

Articolo 310. Lo Stato riconosce e protegge le cooperative come forme di lavoro solidale e di cooperazione, senza fini di lucro. Si promuoverà principalmente l'organizzazione di cooperative con attività produttive.

Articolo 311. I. Tutte le forme di organizzazione economica stabilite in questa Costituzione godranno di eguaglianza giuridica di fronte alla legge.

II. L'economia plurale include i seguenti aspetti:

1. Lo Stato dirigerà integralmente lo sviluppo economico e stabilirà le procedure della sua pianificazione.

2. Le risorse naturali appartengono al popolo boliviano e saranno amministrate dallo Stato. Si rispetterà e si garantirà la proprietà individuale e collettiva della terra. L'agricoltura, l'allevamento e le attività di caccia e pesca che non riguardino specie animali protette sono attività basate su quanto stabilito nella quarta parte di questa Costituzione, con riferimento alla struttura e all'organizzazione economiche dello Stato.

3. L'industrializzazione delle risorse naturali, finalizzata al superamento della dipendenza dall'esportazione di materie prime ed alla formazione di un'economia produttiva, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile ed in armonia con la natura.

4. Lo Stato potrà intervenire in tutta la catena produttiva dei settori strategici, cercando di garantire le forniture per preservare la qualità della vita di tutti i boliviani.

5. Il rispetto dell'iniziativa imprenditoriale e la sicurezza giuridica.

6. Lo Stato sosterrà e promuoverà il settore comunitario dell'economia, come alternativa solidale nelle aree rurali ed urbane.

Articolo 312. I. Tutte le attività economiche devono contribuire al rafforzamento della sovranità economica del paese. Non si permetteranno concentrazioni private di potere economico tali da porre in pericolo la sovranità economica dello Stato.

II. Tutte le forme di organizzazione economica hanno il dovere di creare posti di lavoro degni e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze e allo sradicamento della povertà.

III. Tutte le forme di organizzazione economica hanno il dovere di proteggere l'ambiente.

Articolo 313. Per eliminare la povertà e l'esclusione sociale ed economica, e per il raggiungimento del benessere nelle sue

molteplici manifestazioni, l'organizzazione economica boliviana si propone:

1. La creazione del prodotto sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei popoli e delle nazioni.

2. La produzione, distribuzione e redistribuzione giuste della ricchezza e del surplus economico.

3. La riduzione delle disuguaglianze di accesso alle risorse produttive.

4. La riduzione delle disuguaglianze regionali.

5. Lo sviluppo produttivo industriale delle risorse naturali.

6. La partecipazione attiva delle economie pubbliche e comunitarie nel sistema produttivo.

Articolo 314. Si proibiscono il monopolio e l'oligopolio privati, nonché ogni altra forma di associazione o accordo fra personalità naturali o giuridiche private, boliviane o straniere, finalizzate al controllo e all'esclusività nella produzione e commercializzazione di beni e servizi.

Articolo 315. I. Lo Stato riconosce la proprietà della terra a tutte quelle personalità giuridiche legalmente costituite in territorio nazionale, sempre e qualora la proprietà abbia come obiettivo la creazione di agente economico e di posti di lavoro, e la produzione e commercializzazione di beni e/o servizi.

II. Le personalità giuridiche definite nel paragrafo precedente, costituitesi successivamente alla presente Costituzione, avranno una struttura societaria con un numero di soci non minore di quello ottenuto dividendo la superficie totale per cinquemila ettari, arrotondando il risultato per eccesso.

CAPITOLO SECONDO FUNZIONI DELLO STATO NELL'ECONOMIA

Articolo 316. La funzione dello Stato nell'economia consiste in:

1. Condurre il processo di pianificazione economica e sociale, con la partecipazione e la consultazione dei cittadini. La legge stabilirà un sistema di pianificazione integrale statale, che incorporerà tutti gli enti territoriali.

2. Dirigere l'economia e regolare, in conformità ai principi stabiliti in questa Costituzione, i processi di produzione, distribuzione e commercializzazione di beni e servizi.

3. Esercitare la direzione ed il controllo dei settori strategici dell'economia.

4. Partecipare direttamente all'economia, attraverso incentivi e attraverso la produzione di beni e servizi economici e sociali, per promuovere l'equità economica e sociale e

stimolare lo sviluppo, evitando il controllo dell'economia da parte di oligopoli.

5. Promuovere l'integrazione fra le diverse forme economiche di produzione, con l'obiettivo di raggiungere lo sviluppo economico e sociale.

6. Promuovere prioritariamente l'industrializzazione delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, nel rispetto e nella protezione dell'ambiente, per garantire la creazione di posti di lavoro e miglioramenti economici e sociali per la popolazione.

7. Promuovere politiche di distribuzione equa della ricchezza e delle risorse economiche del paese, con l'obiettivo di evitare la disuguaglianza, l'esclusione sociale ed economica e sradicare la povertà nelle sue molteplici manifestazioni.

8. Determinare il monopolio statale delle attività produttive e commerciali che si considerano imprescindibili in caso di necessità pubblica.

9. Formulare periodicamente, con la partecipazione e la consultazione dei cittadini, il piano generale di sviluppo, la cui esecuzione è obbligatoria per tutte le forme di organizzazione economica.

10. Gestire le risorse economiche per la ricerca, l'assistenza tecnica ed il trasferimento di tecnologie per promuovere le attività produttive e l'industrializzazione.

11. Regolare l'attività aeronautica nello spazio aereo del paese.

Articolo 317. Lo Stato garantirà la creazione, l'organizzazione ed il funzionamento di un ente di pianificazione partecipativo che includa i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e della società civile organizzata.

CAPITOLO TERZO POLITICHE ECONOMICHE

Articolo 318. I. Lo Stato determinerà una politica produttiva industriale e commerciale che garantisca un'offerta di beni e servizi sufficienti a soddisfare adeguatamente le necessità di base interne, ed a rinforzare le esportazioni.

II. Lo Stato riconosce e appoggerà prioritariamente l'organizzazione di strutture associative produttive micro-imprenditoriali, della piccola e della media impresa, urbane e rurali.

III. Lo Stato rafforzerà l'infrastruttura produttiva, manifatturiera ed industriale, ed i servizi basici per il settore produttivo.

IV. Lo Stato promuoverà prioritariamente lo sviluppo produttivo rurale, come fondamento delle politiche di sviluppo del paese.

V. Lo Stato promuoverà e sosterrà l'esportazione di servizi e beni con valore aggiunto.

Articolo 319. I. L'industrializzazione delle risorse naturali sarà una priorità delle politiche economiche, nel rispetto e protezione dell'ambiente e dei diritti delle nazioni e dei popoli indigeni originari contadini e dei loro territori. L'articolazione dello sfruttamento delle risorse naturali con l'apparato produttivo interno sarà prioritaria per le politiche economiche dello Stato.

II. Nella commercializzazione delle risorse naturali ed energetiche strategiche, lo Stato considererà, per definire il prezzo della loro commercializzazione, imposte, royalties e partecipazioni corrispondenti da pagare all'azienda pubblica.

Articolo 320. I. Agli investimenti boliviani si darà priorità rispetto a quelli stranieri.

II. Tutti gli investimenti stranieri saranno sottoposti alla giurisdizione, alle leggi ed alle autorità boliviani, e nessuno potrà invocare situazioni di eccezionalità, né reclamare per vie diplomatiche per ottenere un trattamento più favorevole.

III. Le relazioni economiche con stati o imprese stranieri si realizzeranno in condizioni di indipendenza, mutuo rispetto ed equità. Non si potranno concedere a Stati o imprese straniere condizioni più favorevoli di quelle stabilite per i boliviani.

IV. Lo Stato è indipendente in tutte le decisioni di politica economica interna, e non accetterà imposizioni né condizionamenti su tale politica da parte di stati, banche o istituzioni finanziarie boliviane o straniere, enti multilaterali o imprese transnazionali.

V. Le politiche pubbliche promuoveranno il consumo interno di prodotti fabbricati in Bolivia.

SEZIONE I POLITICA FISCALE

Articolo 321. I. L'amministrazione economica e finanziaria dello Stato e di tutti gli enti pubblici avviene in conformità a quanto stanziato nel bilancio preventivo.

II. La determinazione delle spese e degli investimenti pubblici avverrà attraverso meccanismi di partecipazione cittadina e pianificazione tecnica ed esecutiva statali. Spese ed investimenti riguarderanno specialmente educazione, salute, alimentazione, abitazioni e sviluppo produttivo.

III. L'Organo Esecutivo presenterà all'Assemblea Legislativa Plurinazionale, almeno due mesi prima della fine di ogni anno fiscale, il progetto di legge del Bilancio Preventivo Generale per la gestione annuale successiva, che includerà tutti gli enti del settore pubblico.

IV. Tutti i progetti di legge che comportano spese o investimenti per lo Stato dovranno specificare le fonti delle risorse, dei fondi e le

forme di investimento. Se il progetto non fu ad iniziativa dell'Organo Esecutivo, sarà necessaria la consulta previa di questo.

V. L'Organo Esecutivo, attraverso il Ministero competente, avrà accesso diretto all'informazione sulle spese previste ed effettuate in tutto il settore pubblico, incluse le Forze Armate e la Polizia Boliviana.

Articolo 322. I. L'Assemblea Legislativa Plurinazionale autorizzerà le contrattazioni relative al debito pubblico, qualora si dimostri la capacità di produrre introiti per coprire il capitale e gli interessi e si giustifichino tecnicamente le condizioni più vantaggiose per tassi, scadenze, rate ed altri dettagli.

II. Il debito pubblico non comprenderà obbligazioni che non siano state autorizzate e garantite esplicitamente dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale.

Articolo 323. I. La politica fiscale si basa sui principi di capacità economica, eguaglianza, progressività, proporzionalità, trasparenza, universalità, controllo, semplicità amministrativa e capacità contributive.

II. Le imposte di dominio tributario nazionale saranno approvate dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale. Le imposte di dominio esclusivo delle autonomie dipartimentali o municipali saranno approvate, modificate o eliminate dai rispettivi Consigli o Assemblee, su proposta dei propri organi esecutivi. Il dominio tributario dei Dipartimenti Decentrati e delle regioni sarà formato dalle imposte dipartimentali, dalle tasse e dai contributi speciali, rispettivamente.

III. L'Assemblea Legislativa Plurinazionale classificherà e definirà con legge le imposte appartenenti al dominio tributario nazionale, dipartimentale e municipale.

IV. La creazione, l'eliminazione e la modifica delle imposte di dominio dei governi autonomi interessati avverrà nei seguenti limiti:

1. Non potranno creare imposte il cui imponibile sia analogo all'imponibile delle imposte nazionali o altre imposte dipartimentali o municipali esistenti, indipendentemente dal dominio tributario cui appartengano.

2. Non potranno creare imposte che gravino su beni, attività, redditi o patrimoni situati al di fuori della propria giurisdizione territoriale, ad eccezione dei redditi generati da cittadini o imprese all'estero. Tale divieto si estende a tasse, permessi e contributi speciali.

3. Non potranno creare imposte che ostacolino la libera circolazione ed il libero stabilimento di persone, beni, attività o servizi nella propria giurisdizione territoriale. Tale divieto si estende a tasse, permessi e contributi speciali.

4. Non potranno creare imposte che creino privilegi per i residenti, discriminando i non-

residenti. Tale divieto si estende a tasse, permessi e contributi speciali.

Articolo 324. Non prescriveranno i debiti per danni economici causati allo Stato.

Articolo 325. L'illecito economico, la speculazione, l'accaparramento, l'aggiotaggio, l'usura, il contrabbando, l'evasione fiscale e altri delitti economici simili saranno puniti dalla legge.

SEZIONE II POLITICA MONETARIA

Articolo 326. I. Lo Stato, attraverso l'Organo Esecutivo, stabilirà gli obiettivi della politica monetaria e dei cambi del paese, in coordinazione con la Banca Centrale di Bolivia.

II. Le transazioni pubbliche nel paese avverranno nella moneta nazionale.

Articolo 327. La Banca Centrale di Bolivia è un'istituzione di diritto pubblico, con personalità giuridica e patrimonio proprio. Nel rispetto della politica economica statale, è funzione della Banca Centrale di Bolivia mantenere la stabilità del potere d'acquisto della moneta, per contribuire allo sviluppo economico e sociale.

Articolo 328. I. Sono compiti della Banca Centrale di Bolivia, in coordinazione con la politica economica stabilita dall'Organo Esecutivo, oltre a quelli indicati dalla legge:

1. Determinare ed eseguire la politica monetaria.
2. Eseguire la politica dei cambi.
3. Regolare il sistema di pagamenti.
4. Autorizzare l'emissione di moneta.
5. Amministrare le riserve internazionali.

Articolo 329. I. Il Direttorio della Banca Centrale di Bolivia sarà formato da un Presidente e da cinque direttori designati dal Presidente dello Stato, scegliendo fra i tre nominativi presentati dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale per ognuno degli incarichi.

II. I membri del Direttorio della Banca Centrale di Bolivia resteranno in carica cinque anni, senza possibilità di essere rieletti. Saranno considerati servitori pubblici, secondo la Costituzione e la legge. I requisiti particolari per accedere all'incarico saranno stabiliti dalla legge.

III. Il Presidente della Banca Centrale di Bolivia dovrà fornire informative e resoconti sulle attività dell'istituzione, ogni qualvolta vi sia sollecitato dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale o dalle Camere. La Banca Centrale di Bolivia produrrà inoltre un'informativa annuale all'Assemblea Legislativa, e sarà sottomessa al sistema di controllo governamentale e fiscale dello

Stato.

SEZIONE III POLITICA FINANZIARIA

Articolo 330. I. Lo Stato regolerà il sistema finanziario con criteri di eguaglianza di opportunità, solidarietà, distribuzione e redistribuzione equitativa.

II. Lo Stato, con la propria politica finanziaria, darà priorità alla domanda di servizi finanziari di micro-impresa, piccola impresa, artigianato, commercio, servizi, organizzazioni comunitarie e cooperative di produzione.

III. Lo Stato darà impulso alla creazione di enti finanziari non bancari finalizzati ad investimenti socialmente produttivi.

IV. La Banca Centrale di Bolivia e gli enti e le istituzioni pubbliche non riconosceranno debiti della banca o di enti finanziari privati. Questi finanzieranno e rafforzeranno obbligatoriamente un fondo di ristrutturazione finanziaria, da utilizzarsi in caso di insolvenza bancaria.

V. Le operazioni finanziarie della Pubblica Amministrazione, ai differenti livelli di governo, saranno realizzate da un ente pubblico bancario. La legge provvederà alla sua creazione.

Articolo 331. Le attività di intermediazione finanziaria, la fornitura di servizi finanziari ed ogni altra attività relativa alla gestione, allo sfruttamento ed all'investimento del risparmio sono di interesse pubblico e solo possono esercitarsi previa autorizzazione dello Stato, in conformità alla legge.

Articolo 332. I. Gli enti finanziari saranno regolati e controllati da un'istituzione di regolamentazione delle banche e degli enti finanziari. Tale istituzione avrà carattere di diritto pubblico e giurisdizione su tutto il territorio boliviano.

II. La massima autorità di tale istituzione sarà designata dal Presidente dello Stato, scegliendo fra i tre nominativi proposti dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale, secondo la procedura stabilita dalla legge.

Articolo 333. Le operazioni finanziarie realizzate da personalità naturali o giuridiche, boliviane o straniere, godranno del diritto alla confidenzialità, tranne nel caso di procedimenti giudiziari, nei casi in cui si presume la commissione di delitti finanziari e gli altri stabiliti dalla legge. Le autorità incaricate dalla legge di investigare tali casi avranno la facoltà di informarsi su tali operazioni finanziarie, senza che sia necessaria l'autorizzazione giudiziale.

SEZIONE IV POLITICHE SETTORIALI

Articolo 334. Nell'ambito delle politiche settoriali, lo Stato darà protezione e sostegno a:

1. Le organizzazioni economiche contadine e le associazioni ed organizzazioni di piccoli produttori urbani ed artigiani, come alternative solidali e reciproche. La politica economica faciliterà l'accesso all'insegnamento tecnico, alla tecnologia, al credito, all'apertura dei mercati ed al miglioramento dei processi produttivi.

2. Il settore sindacale, il lavoro in proprio ed il commercio al dettaglio, nelle aree di produzione, servizi e commercio, saranno rafforzati attraverso l'accesso al credito e l'assistenza tecnica.

3. La produzione artigianale con identità culturale.

4. La micro-impresa e la piccola impresa, nonché le organizzazioni economiche contadine e le organizzazioni o associazioni di piccoli produttori, che saranno preferiti dagli acquisti statali.

Articolo 335. Le cooperative di pubblici servizi saranno organizzazioni di interesse collettivo, senza fini di lucro, sottoposte a controllo governa mentale, ed amministrare democraticamente. L'elezione delle loro autorità amministrative e di vigilanza avverrà secondo le proprie norme statuarie e sarà controllata dall'Organo Elettorale Plurinazionale. Organizzazione e funzionamento saranno regolati dalla legge.

Articolo 336. Lo Stato sosterrà le organizzazioni economiche comunitarie, affinché ottengano crediti ed abbiano accesso al finanziamento.

Articolo 337. I. Il turismo è un'attività economica strategica che dovrà svilupparsi in maniera sostenibile, tenendo conto della ricchezza delle culture e del rispetto dell'ambiente.

II. Lo Stato promuoverà e proteggerà il turismo comunitario, con l'obiettivo di beneficiare le comunità urbane e rurali e le nazioni e popoli indigeni originari contadini del luogo in cui si sviluppi tale attività.

Articolo 338. Lo Stato riconosce il valore economico del lavoro domestico, come fonte di ricchezza da qualificarsi nei conti pubblici.

CAPITOLO QUARTO BENI E RISORSE DELLO STATO E LORO DISTRIBUZIONE

Articolo 339. I. Il Presidente della Repubblica potrà effettuare spese non autorizzate dalla legge e dal bilancio preventivo, unicamente per soddisfare le necessità improrogabili derivanti da calamità pubbliche, emergenza interna o scarsità di risorse destinate a mantenere servizi la cui paralisi provocherebbe gravi danni. Le spese destinate a tali fini non supereranno l'un per cento del totale delle spese autorizzate dal Bilancio Preventivo Generale.

II. I beni del patrimonio dello Stato e degli enti

pubblici sono proprietà inviolabile, non sequestrabile, imprescrittibile ed inespropriabile del popolo boliviano; non potranno essere utilizzati per alcun guadagno particolare. La loro qualificazione, inventario, amministrazione, disposizione, registrazione obbligatoria e forme di rivendicazione saranno regolati dalla legge.

III. Le entrate dello Stato si investiranno in conformità con il piano generale di sviluppo economico e sociale del paese, con il Bilancio Preventivo Generale dello Stato e con la legge.

Articolo 340.

I. I redditi dello Stato si dividono in nazionali, dipartimentali, municipali ed indigeni originari contadini, e verranno investiti indipendentemente dai rispettivi Tesori, in conformità con i relativi bilanci preventivi.

II. La legge classificherà le entrate nazionali, dipartimentali, municipali ed indigene originarie contadine.

III. Le risorse dipartimentali, municipali, delle autonomie indigene originarie contadine, giudiziali ed universitarie riscosse da uffici dipendenti del livello nazionale non saranno centralizzate nel Tesoro Nazionale.

IV. L'Organo Esecutivo nazionale stabilirà le norme destinate all'elaborazione e alla presentazione dei progetti di bilancio preventivo di tutto il settore pubblico, incluse le autonomie.

Articolo 341. Sono risorse dipartimentali:

1. Le royalties dipartimentali create dalla legge;

2. La partecipazione in risorse provenienti da imposte sugli idrocarburi, secondo le percentuali previste dalla Legge;

3. Imposte, tasse, contributi speciali e permessi dipartimentali sulle risorse naturali.

4. I trasferimenti del Tesoro Generale della Nazione destinati a coprire la spesa in servizi personali di salute, educazione ed assistenza sociale;

5. I trasferimenti straordinari del Tesoro Generale della Nazione, nei casi stabiliti dall'Articolo 339.I di questa Costituzione.

6. I crediti e prestiti interni ed esterni contratti secondo le norme di indebitamento pubblico e del sistema Nazionale di Tesoreria e Credito Pubblico.

7. Le entrate provenienti dalla vendita di beni, servizi ed alienazione di attivi.

8. I legati, le donazioni ed altre entrate simili.

TITOLO II AMBIENTE, RISORSE NATURALI, TERRA E TERRITORIO

RISORSE NATURALI

CAPITOLO PRIMO AMBIENTE

Articolo 342. È dovere dello Stato e della popolazione conservare, proteggere e sfruttare in maniera sostenibile le risorse naturali e la biodiversità, nonché mantenere l'equilibrio dell'ambiente.

Articolo 343. La popolazione ha diritto a partecipare alla gestione ambientale e ad essere consultata ed informata preventivamente su decisioni che potrebbero influenzare la qualità dell'ambiente.

Articolo 344. I. È vietata la fabbricazione e l'utilizzo di armi chimiche, biologiche e nucleari nel territorio boliviano, nonché l'ingresso, il transito ed il deposito di scorie nucleari e rifiuti tossici.

II. Lo Stato regolerà l'ingresso, la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di tecniche, metodi, fattori produttivi e sostanze che danneggiano la salute e l'ambiente.

Articolo 345. Le politiche di gestione ambientale si baseranno su:

1. Pianificazione e gestione partecipative, con controllo sociale.

2. Applicazione dei sistemi di valutazione di impatto ambientale e controllo di qualità ambientale, senza eccezioni e trasversalmente per tutte le attività di produzione di beni e servizi che utilizzino, trasformino o danneggino le risorse naturali e l'ambiente.

3. La responsabilità per l'esecuzione di qualsiasi attività che produca danni ambientali e la relativa sanzione civile, penale ed amministrativa per l'infrazione delle norme a protezione dell'ambiente.

Articolo 346. Il patrimonio naturale è di interesse pubblico e di carattere strategico per lo sviluppo sostenibile del paese. La sua conservazione e sfruttamento a beneficio della popolazione saranno responsabilità e facoltà esclusive dello Stato, e non ne comprometteranno la sovranità sulle risorse naturali. La legge stabilirà i principi e le disposizioni per la sua gestione.

Articolo 347. I. Lo Stato e la società promuoveranno la mitigazione degli effetti nocivi per l'ambiente, e dei danni ambientali che già colpiscono il paese. Si dichiara la responsabilità per i danni ambientali storici e l'imprescrittibilità dei delitti ambientali.

II. Coloro che realizzano attività ad impatto ambientale dovranno, in tutte le tappe della produzione, evitare, minimizzare, mitigare, rimediare, riparare e risarcire i danni causati all'ambiente e alla salute delle persone, e provvederanno alle misure di sicurezza necessarie a neutralizzare gli effetti possibili dei danni ambientali già esistenti.

CAPITOLO SECONDO

Articolo 348. I. Sono risorse naturali i minerali in tutti i loro stati, gli idrocarburi, l'acqua, l'aria, il suolo ed il sottosuolo, i boschi, la biodiversità, lo spettro elettromagnetico e tutti quegli elementi e forze fisiche suscettibili di sfruttamento.

II. Le risorse naturali sono di carattere strategico e di interesse pubblico per lo sviluppo del paese.

Articolo 349. I. Le risorse naturali sono di proprietà e dominio diretto, invisibile ed imprescrittibile del popolo boliviano, e spetterà allo Stato la loro amministrazione, nell'interesse collettivo.

II. Lo Stato riconoscerà, rispetterà e conferirà i diritti di proprietà individuali e collettivi della terra, nonché i diritti di utilizzo e sfruttamento delle altre risorse naturali.

III. L'agricoltura, l'allevamento e le attività di caccia e pesca che non riguardano specie animali protette sono attività che si basano su quanto stabilito nella quarta parte di questa Costituzione, riguardante la struttura e l'organizzazione economica dello Stato.

Articolo 350. Ogni titolo concesso su materie oggetto di riserva sarà nullo di pieno diritto, salvo autorizzazione espressa per necessità statale ed utilità pubblica, secondo la legge.

Articolo 351. I. Lo Stato assumerà il controllo e la direzione dell'esplorazione, sfruttamento, industrializzazione, trasporto e commercializzazione delle risorse naturali strategiche attraverso enti pubblici, cooperative o enti comunitari, che potranno a loro volta contrattare imprese private e costituire imprese miste.

II. Lo Stato potrà sottoscrivere contratti di associazione con personalità giuridiche boliviane o straniere, per lo sfruttamento delle risorse naturali, dovendo garantirsi il reinvestimento degli utili economici nel paese.

III. La gestione e l'amministrazione delle risorse naturali si realizzeranno garantendo il controllo e la partecipazione sociale nel disegno delle politiche settoriali. Nella gestione ed amministrazione potranno formarsi enti misti, con rappresentanza statale e della società, cautelando preventivamente il benessere collettivo.

IV. Le imprese private, boliviane o straniere, pagheranno imposte e royalties quando intervengano nello sfruttamento delle risorse naturali, e le riscossioni cui daranno luogo non saranno rimborsabili. Le royalties per lo sfruttamento delle risorse naturali sono un diritto ed un compenso per tale sfruttamento, e saranno regolate dalla Costituzione e dalla legge.

Articolo 352. Lo sfruttamento delle risorse naturali in un determinato territorio sarà soggetto ad un procedimento di

consultazione della popolazione interessata, convocata dallo Stato, che sarà libera, preventiva ed informata. Si garantisce la partecipazione dei cittadini nella gestione ambientale e si promuoverà la conservazione degli ecosistemi, in conformità con la Costituzione e la legge. Nelle nazioni e popoli indigeni originari contadini, la consultazione avverrà rispettando norme e procedure proprie.

Articolo 353. Il popolo boliviano accederà in maniera equa ai benefici provenienti dallo sfruttamento di tutte le risorse naturali. Partecipazione prioritaria sarà assegnata ai territori in cui si trovano tali risorse, e alle nazioni e popoli indigeni originari contadini.

Articolo 354. Lo Stato svilupperà e promuoverà la ricerca relativa alla gestione, conservazione e sfruttamento delle risorse naturali e della biodiversità.

Articolo 355. I. L'industrializzazione e la commercializzazione delle risorse naturali saranno una priorità statale.

II. Gli utili ottenuti dallo sfruttamento e dall'industrializzazione delle risorse naturali verranno distribuiti e reinvestiti per promuovere la diversificazione economica ai differenti livelli territoriali dello Stato. La distribuzione percentuale dei benefici sarà decisa dalla legge.

III. I processi di industrializzazione si realizzeranno preferenzialmente nel luogo di origine della produzione e creeranno condizioni favorevoli per la competitività nel mercato interno ed internazionale.

Articolo 356. Le attività di esplorazione, sfruttamento, raffinazione, industrializzazione, trasporto e commercializzazione delle risorse naturali non rinnovabili avranno il carattere di necessità statale ed utilità pubblica.

Articolo 357. In quanto proprietà sociale del popolo boliviano, nessuna persona o impresa straniera o privata boliviana potrà iscrivere la proprietà di risorse naturali boliviane nei mercati di valori, né le potrà utilizzare come mezzi per operazioni finanziarie di titolarizzazione o sicurezza. L'annotazione e l'iscrizione di riserve sono una facoltà esclusiva dello Stato.

Articolo 358. I diritti di utilizzo e sfruttamento delle risorse naturali dovranno assoggettarsi a quanto stabilito dalla Costituzione e dalla legge. Tali diritti saranno sottoposti a controllo periodico per quanto riguarda il rispetto della regolamentazione tecnica, economica ed ambientale. Il mancato rispetto della legge provocherà il cambiamento o l'annullamento dei diritti di utilizzo e sfruttamento.

CAPITOLO TERZO IDROCARBURI

Articolo 359. I. Gli idrocarburi, qualunque siano lo stato o la forma in cui si presentino, sono di proprietà inalienabile ed imprescrittibile del popolo boliviano. Lo stato,

in nome e in rappresentanza del popolo boliviano, esercita il diritto di proprietà su tutta la produzione di idrocarburi del paese ed è l'unico a possedere la facoltà di commercializzarli. La totalità delle entrate ottenute dalla commercializzazione di idrocarburi sarà proprietà dello Stato.

II. Nessun contratto, accordo o convenzione, diretto o indiretto, tacito o espresso, potrà inficiare totalmente o in parte quanto stabilito nel presente Articolo. Nel caso contrario, i contratti saranno nulli di diritto e coloro che si accordarono, li firmano, approvarono od eseguirono saranno imputabili del delitto di tradimento della patria.

Articolo 360. Lo Stato definirà la politica degli idrocarburi, promuoverà il loro sviluppo integrale, sostenibile ed equo, e garantirà la sovranità energetica.

Articolo 361. I. Giacimenti Petroliferi Fiscali Boliviani (YPFB) è un'impresa statale di diritto pubblico, non sottoponibile a sequestro, con autonomia gestionale amministrativa, tecnica ed economica, nell'ambito della politica statale di idrocarburi. YPFB, sotto la guida del Ministero competente e come braccio operativo dello Stato, è l'unica impresa con facoltà di realizzare le attività della catena produttiva di idrocarburi e commercializzarli.

II. YPFB non potrà trasferire i propri diritti ed obbligazioni in nessun modo, tacitamente o espressamente, direttamente o indirettamente.

Articolo 362. I. Si autorizza YPFB a sottoscrivere contratti, secondo il regime di prestazione di servizi, con imprese pubbliche, miste o private, boliviane o straniere, affinché tali imprese, in nome e rappresentanza propri, realizzino determinate attività della catena produttiva, in cambio di una retribuzione o pagamento dei servizi. La sottoscrizione di questi contratti non potrà in alcun caso significare perdite per la YPFB o per lo Stato.

II. I contratti riguardanti attività di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi dovranno essere previamente autorizzati ed approvati espressamente dall'Assemblea Legislativa Plurinazionale. In caso contrario saranno nulli di pieno diritto, senza alcuna necessità di una dichiarazione giudiziale od extragiudiziale.

Articolo 363. I. L'Impresa Boliviana di Industrializzazione di Idrocarburi (EBIH) è un'impresa autarchica di diritto pubblico, con autonomia gestionale amministrativa, tecnica ed economica, sotto la guida del Ministero competente e della YPFB, che opera nel rispetto della politica statale di idrocarburi. EBIH sarà responsabile dell'esecuzione, in rappresentanza dello Stato e nel proprio territorio, dell'industrializzazione degli idrocarburi.

II. YPFB potrà formare associazioni o società di economica mista per l'esecuzione delle attività di esplorazione, sfruttamento,

raffineria, industrializzazione, trasporto e commercializzazione degli idrocarburi. In tali associazioni o società, YPFB avrà obbligatoriamente una partecipazione azionaria non minore del cinquantuno per cento del totale del capitale sociale.

Articolo 364. YPFB, in nome e rappresentanza dello Stato boliviano, opererà ed eserciterà i diritti di proprietà nei territori di altri stati.

Articolo 365. Una istituzione statale di diritto pubblico, con autonomia gestionale amministrativa, tecnica ed economica, sotto la guida del Ministero competente, sarà responsabile di regolare, controllare, monitorare e fiscalizzare le attività di tutta la catena produttiva, fino all'industrializzazione, nell'ambito della politica statale di idrocarburi, in conformità con la legge.

Articolo 366. Tutte le imprese straniere che realizzino attività nella catena produttiva degli idrocarburi, in nome e rappresentanza dello Stato, saranno sottoposte alla sovranità statale ed al rispetto delle leggi ed autorità dello Stato. Non si riconosceranno in alcun caso tribunali o giurisdizione straniere, non potrà invocarsi alcuna situazione eccezionale di arbitraggio internazionale, né si potrà ricorrere a reclami per vie diplomatiche.

Articolo 367. Lo sfruttamento, il consumo e la commercializzazione degli idrocarburi e dei loro derivati dovranno essere soggetti ad una politica di sviluppo che garantisca il consumo interno. L'esportazione della produzione eccedente costituirà la maggior parte del valore aggiunto.

Articolo 368. I dipartimenti produttori di idrocarburi riceveranno una royalty dell'undici per cento della loro produzione dipartimentale contabilizzata di idrocarburi. Allo stesso modo, i dipartimenti non produttori di idrocarburi e il Tesoro Generale dello Stato otterranno una partecipazione in percentuali che saranno fissate da una legge speciale.

CAPITOLO QUARTO INDUSTRIA MINERARIA E METALLURGICA

Articolo 369. I. Lo Stato sarà responsabile delle ricchezze mineralogiche del suolo e del sottosuolo, qualunque ne sia l'origine, ed il loro utilizzo verrà regolato dalla legge. Si riconoscono come attori produttivi l'industria mineraria statale, l'industria mineraria privata e le società cooperative.

II. Le risorse naturali non metalliche esistenti nei deserti di sale, nelle acque salmastre, negli evaporiti, nelle solfatare ed altre, hanno carattere strategico per il paese.

III. Saranno responsabilità statale la direzione della politica mineraria e metallurgica, nonché il sostegno, la promozione ed il controllo dell'attività mineraria.

IV. Lo Stato eserciterà il controllo e la fiscalizzazione su tutta la catena produttiva

mineraria e sulle attività svolte dai titolari di diritti minerari, contratti minerari o diritti precostituiti.

Articolo 370. I. Lo Stato concederà diritti minerari per tutta la catena produttiva, sottoscriverà contratti minerari con personalità individuali e collettive, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge.

II. Lo Stato promuoverà e rafforzerà le cooperative minerarie affinché queste contribuiscano allo sviluppo economico sociale del paese.

III. I diritti minerari in tutta la catena produttiva ed i contratti minerari devono svolgere una funzione economico sociale, esercitata direttamente dai loro titolari.

IV. Il diritto minerario, che include il diritto agli investimenti ed il lavoro di prospezione, esplorazione, sfruttamento, concentrazione, industria o commercializzazione dei minerali o metalli, spetta ai suoi titolari. La legge definirà l'ambito di tale diritto.

V. Il contratto minerario obbligherà i beneficiari a sviluppare l'attività mineraria per soddisfare l'interesse economico sociale. L'inadempimento di tale obbligazione comporterà l'immediato scioglimento del contratto.

VI. Lo Stato, tramite i propri enti statali, promuoverà e svilupperà politiche di amministrazione, prospezione, esplorazione, sfruttamento, industrializzazione, commercializzazione, valutazione ed informazione tecnica, geologica e scientifica delle risorse naturali non rinnovabili per lo sviluppo minerario.

Articolo 371. I. Le aree di sfruttamento minerario concesse con contratto non sono trasferibili, sequestrabili o trasmissibili con successione ereditaria.

II. Il domicilio legale delle imprese minerarie si stabilirà nella giurisdizione in cui avvenga il maggior sfruttamento minerario.

Articolo 372. I. Appartengono al patrimonio del popolo i gruppi minerari nazionalizzati, gli impianti industriali e le fonderie, che non potranno essere trasferiti o attribuiti in proprietà ad imprese private, a nessun titolo.

II. La direzione ed amministrazione superiori dell'industria mineraria saranno a carico di un ente statale con le attribuzioni determinate dalla legge.

III. Lo Stato dovrà partecipare all'industrializzazione e commercializzazione delle risorse di minerali metallici e non metallici, regolate dalla legge.

IV. Le nuove imprese autarchiche create dallo Stato stabiliranno il proprio domicilio legale nei dipartimenti di maggior produzione mineraria, Potosí ed Oruo.

CAPITOLO QUINTO

RISORSE IDRICHE

Articolo 373. I. L'acqua costituisce un diritto fondamentale per la vita, che appartiene alla sovranità del popolo. Lo Stato promuoverà l'utilizzo e l'accesso all'acqua secondo i principi di solidarietà, complementarità, reciprocità, equità, diversità e sostenibilità.

II. Le risorse idriche in qualsiasi stato, superficiali o sotterranee, costituiscono risorse finite, vulnerabili, strategiche e svolgono una funzione sociale, culturale ed ambientale. Tali risorse non potranno essere oggetto di appropriazione privata; sia esse che il loro servizio non saranno date in concessione; e sono soggette ad un regime di licenze, registrazioni ed autorizzazioni, in conformità alla Legge.

Articolo 374. I. Lo Stato proteggerà e garantirà l'uso prioritario dell'acqua per la vita. È dovere dello Stato gestire, regolare, proteggere e pianificare l'uso adeguato e sostenibile delle risorse idriche, con la partecipazione sociale, garantendo l'accesso all'acqua a tutti i suoi abitanti. La legge stabilirà le condizioni e i limiti per ciascun utilizzo.

II. Lo Stato riconoscerà, rispetterà e proteggerà gli usi e costumi delle comunità, delle loro autorità locali e delle organizzazioni indigene originarie contadine relativi al diritto e alla gestione sostenibili dell'acqua.

III. Le acque fossili, glaciali, delle zone umide, sotterranee, minerali, medicinali ed altre sono prioritarie per lo Stato, che dovrà garantirne la conservazione, protezione, tutela, restaurazione, uso sostenibile e gestione integrale; sono inalienabili, non sequestrabili ed imprescrittibili.

Articolo 375. I. È dovere dello Stato sviluppare piani di utilizzo, conservazione, gestione e sfruttamento sostenibile dei bacini idrografici.

II. Lo Stato regolerà la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei bacini per l'irrigazione, la sicurezza alimentare ed i servizi basici, rispettando usi e costumi delle comunità.

III. È dovere dello Stato realizzare gli studi per l'identificazione di acque fossili e la loro conseguente protezione, gestione e sfruttamento sostenibili.

Articolo 376. Le risorse idriche di fiumi, laghi e lagune che fanno parte di bacini idrografici, per la loro potenzialità, per la varietà delle risorse naturali che contengono e per essere parte fondamentale degli ecosistemi, si considerano risorse strategiche per lo sviluppo e la sovranità boliviana. Lo Stato eviterà azioni alle fonti e alle zone intermedie dei fiumi che provochino danni agli ecosistemi o diminuiscano le portate, preserverà lo stato naturale e si adopererà per lo sviluppo ed il benessere della popolazione.

Articolo 377. I. Ogni trattato internazionale sottoscritto dallo Stato in tema di risorse idriche garantirà la sovranità del paese e darà priorità all'interesse dello Stato.

II. Lo Stato darà tutela permanente alle acque di frontiera e transfrontaliere, per la conservazione della ricchezza idrica che contribuirà all'integrazione fra popoli.

CAPITOLO SESTO ENERGIA

Articolo 378. I. Le diverse forme e fonti di energia costituiscono una risorsa strategica, l'accesso alle quali è un diritto fondamentale ed essenziale per lo sviluppo integrale e sociale del paese, che si basa sui principi di efficienza, continuità, adattabilità e tutela dell'ambiente.

II. È facoltà esclusiva e non delegabile dello Stato lo sviluppo della catena produttiva energetica nelle tappe di creazione, trasporto e distribuzione, attraverso imprese pubbliche, miste, istituzioni senza fini di lucro, cooperative, imprese private ed imprese comunitarie e sociali, con partecipazione e controllo sociali. La catena produttiva energetica non potrà essere soggetta esclusivamente ad interessi privati, né essere data in concessione. La partecipazione privata sarà regolamentata dalla legge.

Articolo 379. I. Lo Stato svilupperà e promuoverà la ricerca e l'uso di nuove forme di produzione di energie alternative, compatibili con la tutela ambientale.

II. Lo Stato garantirà la creazione di energia per il consumo interno; l'esportazione del surplus di energia deve essere subordinata al mantenimento di riserve necessarie per il paese.

CAPITOLO SETTIMO BIODIVERSITÀ, COCA, AREE PROTETTE E RISORSE FORESTALI

SEZIONE I BIODIVERSITÀ

Articolo 380. I. Le risorse naturali rinnovabili si sfrutteranno in maniera sostenibile, rispettando le caratteristiche ed il valore naturale di ogni ecosistema.

II. Per garantire l'equilibrio ecologico, i suoli dovranno utilizzarsi in base alla loro capacità massima di sfruttamento, nell'ambito del processo di organizzazione dell'utilizzo e dell'occupazione dello spazio, considerandone le caratteristiche biofisiche, socioeconomiche, culturali e politico istituzionali. La legge ne regolerà l'applicazione.

Articolo 381. I. Costituiscono patrimonio naturale le specie native di origine animale e vegetale. Lo Stato stabilirà le misure necessarie per la loro conservazione, sfruttamento e sviluppo.

II. Lo Stato proteggerà tutte le risorse generiche ed i microrganismi che si trovano negli ecosistemi del territorio, nonché le conoscenze relative al loro uso e sfruttamento. Per la loro protezione si stabilirà un sistema di patenti che ne salvaguardino l'esistenza, nonché la proprietà intellettuale dello Stato o dei soggetti sociali locali che la richiedano. Per tutte le risorse non registrate, lo Stato stabilirà le procedure per proteggerle attraverso la legge.

Articolo 382. Costituiscono facoltà e dovere dello Stato la difesa, il recupero, la protezione ed il rimpatrio del materiale biologico proveniente da risorse naturali, conoscenze ancestrali ed altre che abbiano origine nel territorio.

Articolo 383. Lo Stato stabilirà misure restrittive parziali o totali, temporanee o permanenti, relative all'estrazione delle risorse della biodiversità. Le misure saranno orientate alle necessità di tutela, conservazione, recupero e restaurazione della biodiversità in pericolo di estinzione. Si sanzioneranno penalmente il possesso, la gestione ed il traffico illegale di specie di biodiversità.

SEZIONE II COCA

Articolo 384. Lo Stato protegge la coca originaria ed ancestrale come patrimonio culturale, risorsa naturale rinnovabile della biodiversità boliviana, e come fattore di coesione sociale; al suo stato naturale, la coca non è uno stupefacente. La produzione, commercializzazione ed industrializzazione della coca saranno regolate dalla legge.

SEZIONE III AREE PROTETTE

Articolo 385. I. Le aree protette costituiscono un bene comune e formano parte del patrimonio naturale e culturale del paese; svolgono funzioni ambientali, culturali, sociali ed economiche per lo sviluppo sostenibile.

II. Nei casi di sovrapposizione fra aree protette e territori indigeni originari contadini, la gestione condivisa avverrà secondo norme e procedure tipiche di nazioni e popoli indigeni originari contadini, rispettando l'obiettivo della creazione di queste aree.

SEZIONE IV RISORSE FORESTALI

Articolo 386. I boschi naturali ed i suoli forestali sono strategici per lo sviluppo del popolo boliviano. Lo Stato riconoscerà diritti di sfruttamento forestale a comunità ed operatori particolari. Allo stesso modo, promuoverà le attività di conservazione e sfruttamento sostenibile, la formazione di valore aggiunto ai suoi prodotti, la riabilitazione e riforestazione di aree degradate.

Articolo 387. I. Lo Stato dovrà garantire la

conservazione dei boschi naturali nelle aree a vocazione forestale, il loro sfruttamento sostenibile, la conservazione ed il recupero di flora, fauna ed aree degradate.

II. La legge regolerà la protezione e lo sfruttamento delle specie forestali di rilevanza socioeconomica, culturale ed ecologica.

Articolo 388. Le comunità indigene originarie contadine situate all'interno di aree forestali saranno titolari del diritto esclusivo al loro sfruttamento e gestione, in conformità con la legge.

Articolo 389. I. La conversione di terre a copertura boscosa in terre con usi agropecuari o altri avverrà solo negli spazi legalmente assegnati a tal fine, in conformità con le politiche di pianificazione e con la legge.

II. La legge determinerà le servitù ecologiche e la suddivisione in zone per usi interni, con il fine di garantire a lungo termine la conservazione dei suoli e delle masse di acqua.

III. Qualsiasi conversione di suoli in aree non classificate a tal fine costituirà infrazione punibile e creerà l'obbligo di riparare i danni causati.

CAPITOLO OTTAVO AMAZZONIA

Articolo 390. I. Il bacino amazzonico boliviano costituisce uno spazio strategico di speciale protezione per lo sviluppo integrale del paese, per la sua elevata sensibilità ambientale, la biodiversità esistente, le risorse idriche e le regioni ecologiche.

II. L'Amazzonia boliviana comprende l'intero dipartimento di Pando, la provincia di Iturralde nel dipartimento di La Paz e le provincie di Vaca Díez e Ballivián nel dipartimento di Beni. Lo sviluppo integrale dell'Amazzonia boliviana, come spazio territoriale selvatico di boschi umidi tropicali, secondo le sue caratteristiche specifiche di ricchezza forestale estrattiva e di raccolta, sarà regolamentato da legge speciale, a beneficio della regione e del paese.

Articolo 391. I. Lo Stato darà priorità allo sviluppo integrale sostenibile dell'Amazzonia boliviana, tramite un'amministrazione integrale, partecipativa, condivisa ed equa della foresta amazzonica. L'amministrazione si orienterà alla creazione di posti di lavoro ed al miglioramento delle entrate degli abitanti, nell'ambito della protezione e sostenibilità dell'ambiente.

II. Lo Stato promuoverà l'accesso al finanziamento per attività turistiche, ecoturistiche ed altre iniziative imprenditoriali regionali.

III. Lo Stato, in coordinamento con le autorità indigene originarie contadine e gli abitanti dell'Amazzonia, creerà un organismo speciale, decentrato, con sede

nell'Amazzonia, per promuovere attività tipiche della regione.

Articolo 392. I. Lo Stato darà vita a politiche speciali a beneficio di nazioni e popoli indigeni originari contadini della regione, per creare le condizioni necessarie alla riattivazione, incentivo, industrializzazione, commercializzazione, protezione e conservazione dei prodotti estrattivi tradizionali.

II. Si riconosce il valore storico, culturale ed economico delle specie vegetali della siringa e del castagno, simboli dell'Amazzonia boliviana, il cui taglio verrà punito, salvo nei casi di interesse pubblico regolati dalla legge.

CAPITOLO NONO TERRA E TERRITORIO

Articolo 393. Lo Stato riconosce, protegge e garantisce la proprietà individuale e comunitaria o collettiva della terra, in quanto svolga o una funzione sociale o una funzione economica sociale.

Articolo 394. I. La proprietà agraria individuale si divide in piccola, media ed imprenditoriale, in funzione della superficie, della produzione e dei criteri di sviluppo. La sua estensione massima e minima, le caratteristiche e le forme di conversione saranno regolate dalla legge. Si garantiscono i diritti legalmente acquisiti da proprietari particolari su fondi situati all'interno di territori indigeni originari contadini.

II. La piccola proprietà è indivisibile, costituisce patrimonio familiare non sequestrabile e non è soggetta al pagamento delle imposte di proprietà agraria. L'indivisibilità non riguarda il diritto alla successione ereditaria alle condizioni stabilite dalla legge.

III. Lo Stato riconosce, protegge e garantisce la proprietà comunitaria o collettiva, che comprende il territorio indigeno originario contadino, le comunità interculturali originarie e le comunità contadine. La proprietà collettiva è dichiarata indivisibile, imprescrittibile, non sequestrabile, inalienabile ed irreversibile e non è soggetta al pagamento delle imposte di proprietà agraria. Le comunità potranno essere accreditate riconoscendo la complementarietà tra diritti collettivi ed individuali, rispettando con identità l'unità territoriale.

Articolo 395. I. Le terre statali fiscali saranno attribuite ad indigeni originari contadini, comunità interculturali originarie, afroboliviani e comunità contadine che non ne abbiano o non ne abbiano a sufficienza, in conformità con una politica statale che si curi delle realtà ecologiche e geografiche, nonché delle necessità demografiche, sociali, culturali ed economiche. L'attribuzione avverrà secondo le politiche di sviluppo sostenibile e la titolarità delle donne ad accesso, distribuzione e redistribuzione della terra, senza discriminazioni basate sullo stato civile

o coniugale.

II. Sono vietate la doppia attribuzione, compravendita, permuta e donazione di terre attribuite.

III. In quanto contraria all'interesse collettivo, è proibita la riscossione di reddito fondiario generato dalla speculazione sulla terra.

Articolo 396. I. Lo Stato regolerà il mercato di terre, evitando l'accumulazione di superfici maggiori di quelle riconosciute dalla legge, nonché la divisione in superfici minori di quella stabilita per la piccola proprietà.

II. Gli stranieri non potranno acquisire terre statali a nessun titolo.

Articolo 397. I. Il lavoro è la fonte fondamentale per l'acquisizione e la conservazione della proprietà agraria. Le proprietà dovranno svolgere una funzione sociale od economica sociale affinché tale diritto venga salvaguardato, secondo la natura della proprietà.

II. Per funzione sociale si intende lo sfruttamento sostenibile della terra da parte di popolazioni e comunità indigene originarie contadine, nonché quello realizzato in piccole proprietà, e costituisce la fonte di sussistenza, benessere e sviluppo socioculturale dei suoi titolari. Nello svolgimento della propria funzione sociale, si riconoscono le norme proprie delle comunità.

III. Per funzione economica sociale si intende l'utilizzo sostenibile della terra nello sviluppo di attività produttive, secondo la sua capacità di uso maggiore, in beneficio della società, dell'interesse collettivo e del suo proprietario. La proprietà imprenditoriale è soggetta a revisione, in conformità con la legge, per verificare il rispetto della funzione economica e sociale.

Articolo 398. Sono vietati il latifondo e la doppia titolazione, in quanto contrari all'interesse collettivo e allo sviluppo del paese. Per latifondo si intende il possesso improduttivo della terra; la terra che non soddisfi la funzione economico sociale; lo sfruttamento della terra che utilizza un sistema di servitù, semischivitù o schivitù nelle relazioni di lavoro, o la proprietà che supera la superficie massima stabilita dalla legge. In nessun caso la superficie massima potrà eccedere i cinquemila ettari.

Articolo 399 I. I nuovi limiti alla proprietà agraria saranno applicati ai fondi acquisiti successivamente alla vigenza di questa Costituzione. Agli effetti della irretroattività delle leggi, si riconoscono e rispettano i diritti di possesso e proprietà agraria, secondo la legge.

II. Le superfici eccedenti che soddisfino la funzione economico sociale saranno espropriate. La doppia titolazione, prevista nell'Articolo anteriore, si riferisce alle doppie alienazioni effettuate di fronte all'ex Consiglio Nazionale di Riforma Agraria, CNRA. II

divieto della doppia alienazione non ha effetti sui diritti di terzi legalmente acquisiti.

Articolo 400. In quanto contrario allo sfruttamento sostenibile e all'interesse collettivo, si proibisce la divisione delle proprietà in superfici minori a quella massima della piccola proprietà riconosciuta dalla legge che terrà conto delle caratteristiche delle varie zone geografiche. Lo Stato stabilirà i meccanismi legali per evitare il frazionamento della piccola proprietà.

Articolo 401. I. L'inadempimento della funzione economico sociale o il possesso latifondista della terra saranno motivo di reversibilità e la terra passerà in proprietà al popolo boliviano.

II. L'espropriazione della terra avverrà per causa di necessità ed utilità pubblica, previo il pagamento di una giusta indennità.

Articolo 402. Lo Stato ha l'obbligo di:

1. Promuovere piani di insediamento umani per ottenere una distribuzione demografica razionale ed un miglior sfruttamento della terra e delle risorse naturali, fornendo ai nuovi insediati facilitazioni nell'accesso ad educazione, salute, sicurezza alimentare e produzione, nel rispetto dell'Ordinamento Territoriale dello Stato e della conservazione dell'ambiente.

2. Promuovere politiche volte ad eliminare ogni forma di discriminazione verso le donne nell'accesso, possesso ed ereditarietà della terra.

Articolo 403. I. Si riconosce l'integralità del territorio indigeno originario contadino, che include il diritto alla terra, all'uso e sfruttamento esclusivo delle risorse naturali rinnovabili, alle condizioni stabilite dalla legge; alla consultazione preventiva ed informata e alla partecipazione nei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili situate nel proprio territorio; la facoltà di applicare norme proprie, amministrare attraverso le proprie strutture di rappresentanza e definire lo sviluppo secondo i propri criteri culturali e principi di convivenza armonica con la natura. I territori indigeni originari contadini potranno articolarsi in comunità.

II. Il territorio indigeno originario contadino include aree di produzione, sfruttamento e conservazione delle risorse naturali e spazi di riproduzione sociale, spirituale e culturale. La legge stabilirà le procedure per il riconoscimento di questi diritti.

Articolo 404. Il Servizio Boliviano di Riforma Agraria, la cui massima autorità è il Presidente dello Stato, è l'ente responsabile della pianificazione, esecuzione e consolidamento del processo di riforma agraria, ed ha giurisdizione in tutto il territorio del paese.

TITOLO III SVILUPPO RURALE INTEGRALE

SOSTENIBILE

Articolo 405. Lo sviluppo rurale integrale sostenibile è parte fondamentale delle politiche economiche dello Stato, che darà priorità al fomento di tutte le iniziative imprenditoriali economiche comunitarie e dell'insieme degli attori rurali, con efasi nella sicurezza e nella sovranità alimentare, attraverso:

1. L'incremento sostenuto e sostenibile della produttività agricola, pecuaria, manifatturiera, agroindustriale e turistica, nonché della capacità di concorrenza commerciale.

2. L'articolazione e complementarietà interna delle strutture produttive agropecuarie ed agroindustriali.

3. Il raggiungimento di migliori condizioni di scambio economico del settore produttivo rurale, in relazione al resto dell'economia boliviana.

4. L'apprezzamento ed il rispetto per le comunità indigene originarie contadine, in tutti gli aspetti della loro vita.

5. Il rafforzamento dell'economia dei piccoli produttori agropecuari e dell'economia familiare e comunitaria.

Articolo 406. I. Lo Stato garantirà lo sviluppo rurale integrale sostenibile attraverso politiche, piani, programmi e progetti integrali di fomento della produzione agropecuaria, artigianale, forestale e del turismo, con l'obiettivo di ottenere il migliore sfruttamento, trasformazione, industrializzazione e commercializzazione delle risorse naturali rinnovabili.

II. Lo Stato promuoverà e rafforzerà le organizzazioni economiche produttive rurali, fra cui quelle artigiane, le cooperative, le associazioni di produttori agropecuari e manifatturieri, le microimprese e le imprese piccole e medie comunitarie agropecuarie, che contribuiscano allo sviluppo economico sociale del paese, nel rispetto della sua identità culturale e produttiva.

Articolo 407. Sono obiettivi della politica di sviluppo rurale integrale dello Stato, in coordinazione con gli enti territoriali autonomi e decentrati:

1. Garantire la sovranità e la sicurezza alimentari, dando priorità alla produzione e al consumo di alimenti di origine agropecuaria fabbricati nel territorio boliviano.

2. Stabilire meccanismi di protezione della produzione agropecuaria boliviana.

3. Promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli ecologici.

4. Proteggere la produzione agropecuaria ed agroindustriale preventivamente rispetto a disastri naturali ed inclemenze climatiche, geologiche e sinistri. La legge disporrà la

creazione di assicurazioni agrarie.

5. Implementare e sviluppare l'educazione tecnica produttiva ed ecologica a tutti i livelli e con ogni modalità.

6. Stabilire politiche e progetti sostenibili, curando la conservazione ed il recupero dei suoli.

7. Promuovere sistemi di irrigazione finalizzati a garantire la produzione agropecuaria.

8. Garantire l'assistenza tecnica e stabilire meccanismi di innovazione e trasferimento tecnologico in tutta la catena produttiva agropecuaria.

9. Stabilire la creazione della banca dei semi e centri di ricerca genetica.

10. Stabilire politiche di promozione ed appoggio a settori produttivi agropecuari naturalmente deboli dal punto di vista strutturale.

11. Controllare l'ingresso e l'uscita dal paese di risorse biologiche e genetiche.

12. Stabilire politiche e programmi volti a garantire la sanità agropecuaria e l'innocuità alimentare.

13. Provvedere all'infrastruttura produttiva, manifatturiera ed industriale ed ai servizi basici del settore agropecuario.

Articolo 408. Lo Stato determinerà gli stimoli a beneficio dei produttori piccoli e medi, con la finalità di compensare gli svantaggi dello scambio iniquo tra i prodotti agropecuari ed il resto dell'economia.

Articolo 409. La produzione, importazione e commercializzazione di organismi transgenici saranno regolate dalla legge.

QUINTA PARTE Gerarchia delle fonti e Riforma della Costituzione

TITOLO UNICO PRIMATO E RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Articolo 410. I. Tutte le personalità, naturali e giuridiche, nonché gli organi pubblici, le funzioni pubbliche e le istituzioni sono sottoposte alla presente Costituzione.

II. La Costituzione è la norma suprema dell'ordinamento giuridico boliviano e prevale su ogni altra disposizione normativa. Il sistema costituzionale è integrato dai Trattati e Convegni internazionali in materia di Diritti Umani e dalle norme di Diritto Comunitario, ratificati dal paese. L'applicazione delle norme giuridiche avverrà secondo la seguente gerarchia, nel rispetto delle competenze degli enti territoriali:

1. Costituzione Politica dello Stato.

2. Trattati internazionali.

3.- Leggi nazionali, statuti autonomi, carte organiche ed il resto della legislazione dipartimentale, municipale ed indigena.

4.- Decreti, regolamenti ed altre risoluzioni emanate dai corrispettivi organi esecutivi.

Articolo 411. I. La riforma totale della Costituzione, o quella che ne modifichi le basi fondamentali, i diritti, i doveri e le garanzie, o il primato e la riforma della Costituzione, dovranno avvenire per mezzo di un'Assemblea Costituente originaria plenipotenziaria, attivata dalla volontà popolare tramite referendum. La convocazione del referendum avverrà su iniziativa cittadina, con la firma di almeno il venti per cento dell'elettorato; della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale; o del Presidente dello Stato. L'Assemblea Costituente si autoregolerà a tutti gli effetti, e dovrà approvare il testo costituzionale coi due terzi del totale dei membri presenti. Per la vigenza della riforma sarà necessario un referendum costituzionale di approvazione.

II. La riforma parziale della Costituzione potrà avvenire su iniziativa popolare, con la firma di almeno il venti per cento dell'elettorato; dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale, con una legge di riforma costituzionale approvata dai due terzi del totale dei membri presenti dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale. Per qualsiasi riforma parziale sarà necessario un referendum costituzionale di approvazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Prima. I. Il Congresso della Repubblica, nel termine di 60 giorni dalla promulgazione della presente Costituzione, stabilirà un nuovo regime elettorale per l'elezione dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale, del Presidente e del Vicepresidente della Repubblica; l'elezione avverrà il 6 dicembre 2009.

II. I mandati anteriori alla vigenza di questa Costituzione saranno considerati agli effetti del conteggio dei nuovi periodi di funzioni.

III. Le elezioni di autorità dipartimentali e municipali avverranno il 4 aprile 2010.

IV. Eccezionalmente si proroga il mandato di Sindaci, Consiglieri Municipali e Prefetti Dipartimentali fino all'insediamento delle nuove autorità elette in conformità con il paragrafo precedente.

Seconda. L'Assemblea Legislativa Plurinazionale approverà, nel termine massimo di centottanta giorni dal proprio insediamento, la Legge dell'Organo Elettorale Plurinazionale, la Legge del Regime Elettorale, la Legge dell'Organo Giudiziale, la Legge del Tribunale Costituzionale Plurinazionale e la Legge Quadro sulle Autonomie e sul Decentramento.

Terza I. I dipartimenti che hanno optato per le

autonomie dipartimentali nel referendum del 2 luglio 2006 passeranno direttamente al regime di autonomie dipartimentali, in conformità con la Costituzione.

II. I dipartimenti che hanno optato per l'autonomia dipartimentale nel referendum del 2 luglio 2006 dovranno adeguare i propri statuti a questa Costituzione e sottoporli al controllo di costituzionalità.

Quarta. L'elezione delle autorità degli organi elencati nella seconda disposizione, avverrà in conformità con il calendario elettorale fissato dall'Organo Elettorale Plurinazionale.

Quinta. Durante il primo mandato dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale si approveranno le leggi necessarie allo sviluppo delle disposizioni costituzionali.

Sesta. Nel termine massimo di un anno successivo all'entrata in vigore della Legge dell'Organo Giudiziale, e in conformità ad essa, si procederà alla revisione della graduatoria giudiziaria.

Settima. Agli effetti dell'applicazione del paragrafo I dell'Articolo 293 di questa Costituzione, il territorio indigeno avrà come base di delimitazione le Terre Comunitarie di Origine. Nel termine di un anno dall'elezione dell'Organo Esecutivo e Legislativo, la categoria di Terra Comunitaria di Origine sarà soggetta ad un tramite amministrativo di conversione a Territorio Indigeno Originario Contadino, nel rispetto di quanto stabilito dalla Costituzione.

Ottava. I. Nel termine di un anno dall'elezione dell'Organo Esecutivo e dell'Organo Legislativo, le concessioni di risorse naturali, elettricità, telecomunicazioni e servizi basici dovranno adeguarsi al nuovo ordinamento giuridico. La migrazione delle concessioni a un nuovo regime giuridico non implicherà in alcun caso il disconoscimento dei diritti acquisiti.

II. Nello stesso termine, perderanno valore le concessioni minerarie di minerali metallici e non metallici, evaporiti, deserti di sale, solfatore ed altro, rilasciate nelle riserve fiscali del territorio boliviano.

III. Le concessioni minerarie concesse ad imprese nazionali e straniere anteriormente alla promulgazione della presente Costituzione, nel termine di un anno dovranno adeguarsi a questa, per mezzo dei contratti minerari.

IV. Lo Stato riconosce e rispetta i diritti preconstituiti delle società cooperative minerarie, per il loro carattere produttivo sociale.

V. Le concessioni di minerali radioattivi concesse anteriormente alla promulgazione della Costituzione sono risolte, e si convertono in favore dello Stato.

Nona. I trattati internazionali anteriori alla Costituzione e che non contravvengano ad

essa verranno mantenuti nell'ordinamento giuridico interno, con forza di legge. Nel termine di quattro anni dall'elezione del nuovo Organo Esecutivo, quest'ultimo denuncerà e rinegozierà i trattati internazionali contrari alla Costituzione.

Decima. Il requisito di parlare almeno due lingue ufficiali per lo svolgimento di pubbliche funzioni, stabilito nell'Articolo 235. 7, sarà applicato progressivamente, in conformità con la Legge.

DISPOSIZIONE ABROGATORIA

Disposizione abrogatoria. Sono abrogate la Costituzione Politica dello Stato del 1967 e le sue successive riforme.

DISPOSIZIONE FINALE

Questa Costituzione, approvata con referendum dal popolo boliviano, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.